

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA



## IV LEGISLATURA RESOCONTO INTEGRALE

31.

### SEDUTA DI MARTEDI 3 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTON GIULIO GALATI

#### INDICE

	Pag.		Pag.
Comunicazioni . . . . .	1583	Progetto di legge numero 58/4 <sup>^</sup> di iniziativa della	
Annunzio di interrogazioni, interpellanza e mozione . . . . .	1583	Giunta regionale, recante: "Norme per l'asse-	
		gnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati	
Sull'ordine dei lavori		realizzati dalla Regione a seguito degli interventi	
PRESIDENTE . . . . .	1583,1593,1594	di trasferimento di cui alle leggi regionali numeri	
ACCROGLIANÒ Giuseppe . . . . .	1583	1/1973 e 22/1977 - Modifiche ed integrazioni alla	
DI NITTO Aniello . . . . .	1583	legge regionale 16 gennaio 1985, numero 3"	
DOMINIJANNI Bruno . . . . .	1593	PRESIDENTE . . . . .	1613,1616
MEDURI Renato . . . . .	1593	COSTANTINO Francesco . . . . .	1614
OLIVERIO Gerardo . . . . .	1594	DI MARCO Augusto . . . . .	1613
		GEMELLI Vitaliano, <i>relatore</i> . . . . .	1613
Informativa della Giunta regionale sulla questione		MEDURI Renato . . . . .	1615
delle assunzioni nel settore della forestazione		RHODIO Guido, <i>assessore ai lavori pubblici</i> . . . . .	1616
(Ordine del giorno numero 14 approvato nella		SPRIZZI Antonino . . . . .	1614
seduta del 15 maggio 1986)		Progetto di legge numero 31/4 <sup>^</sup> , recante: "Conte-	
PRESIDENTE . . . . .	1584,1594,1599,1600,1612	nuti e procedure per l'approvazione delle lottiz-	
ARANITI Pietro . . . . .	1607	zazioni su aree residenziali e produttive"	
BATTAGLIA Pietro, <i>Vicepresidente della Giunta regionale</i> . . . . .	1601	PRESIDENTE . . . . .	1617,1618
CRISTOFARO Giuseppe . . . . .	1597	DI MARCO Augusto, <i>relatore f.f.</i> . . . . .	1617
DI MARCO Augusto . . . . .	1609	PRINCIPE Francesco, <i>Presidente della Giunta regionale</i> . . . . .	1617
DI NITTO Aniello . . . . .	1611	Proposta di provvedimento amministrativo	
DOMINIJANNI Bruno . . . . .	1604	numero 51/4 <sup>^</sup> di iniziativa della Giunta regiona-	
LAGANÀ Guido . . . . .	1600,1610	le, recante: "Contributi individuati in conto capi-	
LEDDA Quirino . . . . .	1599	itale per l'acquisto di alloggi; modifica parziale	
MEDURI Renato . . . . .	1605	dell'avviso pubblico - allegato 1 - approvato con	
OLIVERIO Gerardo . . . . .	1599,1602	delibera del Consiglio regionale numero 468 del	
PALAMARA Giovanni, <i>assessore alla forestazione</i> . . . . .	1584	5 aprile 1984 per le parti relative alle caratteri-	
PRINCIPE Francesco, <i>Presidente della Giunta regionale</i> . . . . .	1611	stiche oggettive degli alloggi acquistabili ed alle	
REALE Italo . . . . .	1608	erogazioni del contributo"	
TARSITANO Luigi . . . . .	1594	PRESIDENTE . . . . .	1618,1619
		SPRIZZI Antonino, <i>relatore</i> . . . . .	1618

**Riesame progetto di legge numero 118/3<sup>^</sup>, recante: “Norme per l’organizzazione del territorio ai fini della protezione della fauna e per la disciplina dell’attività venatoria nella regione Calabria”**

**PRESIDENTE** . . . . . 1619,1626,1628,1630,1632,1633  
1636,1637,1639,1641,1646,1648,1652,1653

**ALOISE Giuseppe, assessore alla caccia.** 1624,1627,1632,1633  
1635,1638,1640,1644

**DI MARCO Augusto** . . . . . 1621,1626,1627,1628,1629,1630,1631  
1633,1634,1635,1636,1637, 1638,1640,1641  
1642,1643,1645,1646,1647,1649,1650

**DI NITTO Aniello** . . . . . 1652

**LAGANÀ Guido, relatore.** . . . . 1619,1636,1644,1649,1651

**OLIVERIO Gerardo** . . . . . 1653

**PERFETTI Pasqualino** . . . . . 1652

**REALE Italo** . . . . . 1619

**SPRIZZI Antonino** . . . . . 1622,1643,1650

**TRENTO Rocco** . . . . . 1631,1636,1644

**Convocazione della prossima seduta** . . . . . 1653

Allegati

**Congedo** . . . . . 1657

**Annunzio di progetti di legge e loro assegnazione a Commissioni** . . . . . 1657

**Annunzio di proposta di provvedimento amministrativo e sua assegnazione a Commissione** . . . . .

1657

**Interrogazioni a risposta scritta.** . . . . . 1657

**Interrogazioni a risposta orale** . . . . . 1660

**Interpellanza** . . . . . 1661

**Mozione** . . . . . 1662

**Progetto di legge n. 58/4<sup>^</sup>, recante: “Norme per l’assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione a seguito degli interventi di trasferimento di cui alle leggi regionali nri. 1/1973 e 22/1977 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 gennaio 1985, n. 3”** . . . . .

1663

**Proposta di provvedimento amministrativo n. 51/4<sup>^</sup>, recante: “Contributi individuati in conto capitale per l’acquisto di alloggi; modifica parziale dell’avviso pubblico - allegato 1 - approvato con delibera del Consiglio regionale numero 468 del 5 aprile 1984 per le parti relative alle caratteristiche oggettive degli alloggi acquistabili ed alle erogazioni del contributo”** . . . . .

1664

**Progetto di legge numero 118/3<sup>^</sup>, recante: “Norme per l’organizzazione del territorio ai fini della protezione della fauna e per la disciplina dell’attività venatoria nella regione Calabria”** .

1666

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

**Presidenza del Presidente Anton Giulio Galati****La seduta inizia alle 11,08**

Aniello DI NITTO, *Segretario*

Legge il verbale della seduta precedente.

*(E' approvato)*

**Comunicazioni**

PRESIDENTE

Legge le comunicazioni.

*(Sono riportate in allegato)*

**Annunzio di interrogazioni, interpellanza e mozione**

Aniello DI NITTO, *Segretario*

Legge le interrogazioni, l'interpellanza e la mozione presentate alla Presidenza.

*(Sono riportate in allegato)*

**Sull'ordine dei lavori**

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Accroglanò. Ne ha facoltà.

Giuseppe ACCROGLIANÒ

Signor Presidente, chiedo di sapere se figura all'ordine del giorno del Consiglio

dell'odierna seduta o di domani la mozione relativa ai provvedimenti adottati dal Provveditore agli studi di Cosenza e se può essere discussa alla conclusione dell'odierna giornata di lavori.

PRESIDENTE

Onorevole Accroglanò, la Presidenza non è contraria, anche perché alla sua richiesta credo che tra oggi e domani questi mozioni dovrebbero essere discusse. Se i gruppi non hanno difficoltà, anche alla fine della tornata odierna potranno essere discusse.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Nitto. Ne ha facoltà.

Aniello DI NITTO

Onorevole Presidente, è stata annunciata stamattina una mozione a proposito della chiusura di alcune scuole medie di Cosenza.

Chiederei all'Assemblea di discuterla a fine giornata di oggi, al massimo nella seduta di domani.

PRESIDENTE

La Presidenza non ha nulla in contrario, se l'Aula concorda, a discutere le mozioni o in serata o domani nel corso dei lavori.

**Informativa della Giunta regionale sulla questione delle assunzioni nel settore della forestazione (Ordine del giorno numero 14 approvato nella seduta del 15 maggio 1986)**

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

## PRESIDENTE

L'ordine del giorno al primo punto recita: "Informativa della Giunta regionale sulla questione delle assunzioni nel settore della forestazione (ordine del giorno numero 14 approvato nella seduta del 15 maggio 1986).

Credo che l'informativa della Giunta sia affidata all'assessore Palamara, il quale ha facoltà di intervenire.

Giovanni PALAMARA, *assessore alla forestazione*

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome dell'intera Giunta sottopongo al Consiglio la relazione che sto per rendere. Tuttavia, prima di affrontare l'argomento oggetto dell'ordine del giorno numero 14, ritengo opportuno premettere alcuni brevi cenni sull'origine della forestazione in Calabria, allo scopo anche di far comprendere la dinamica degli avvenimenti succedutisi negli anni passati, l'insieme di interventi sistematori finalizzati alla difesa del territorio in Calabria, atteso l'avvio dalla legge 1177 del '55 che è stata seguita da vari altri interventi, come la legge 437 del '68, gestita all'epoca direttamente dalla Cassa del Mezzogiorno attraverso gli uffici della legge speciale Calabria, i consorzi di bonifica, l'Opera valorizzazione Sila, sino a che la Regione con propria legge numero 8 del 18 agosto '73 non ne assunse la gestione diretta...

Questa legge, all'articolo 2, stabilì che i fondi residui della "467" fossero destinati alla sistemazione organica dei bacini con particolare riguardo all'aspetto idraulico-forestale, alla regimazione delle acque e al consolidamento e al trasferimento degli abitati.

Negli anni '60 la manodopera assommava a circa 10 mila unità, per 1 milione e 500 mila

giornate lavorative, allora anche la "Cassa" si serviva di ditte private. La Regione assunse, quindi, la gestione diretta nel '73, con un già notevole carico di dipendenti.

L'assorbimento fu finanziato con i fondi della "437" del '68, che ammontavano a 140 miliardi da spendere fino al 1979, di cui 55 per la forestazione. La Regione elaborò un programma triennale per gli anni '74-'76, prevedendo di impiegare 1 milione e 800 mila-2 milioni di giornate lavorative e assicurare il livello occupazionale verificatosi al '73.

Il programma di spesa di 55 miliardi, a consuntivo, salì a 95 miliardi, in seguito all'aumento contrattuale delle retribuzioni e per garantire i livelli occupazionali.

Nel '77, gli anni della solidarietà nazionale, esauriti anzitempo i fondi della "467", mancando la possibilità di realizzare nuovi programmi con altri finanziamenti, la Regione dispose l'attuazione di due piani occupazionali, piano I e II, che consolidavano l'esistente attraverso un'attività prevalentemente manutentoria.

Nel '77 si registrò, così, un dato occupazionale di circa 20 mila addetti, per 2 milioni e 400 mila giornate lavorative, 1 milione in più rispetto agli anni '73-'74.

La manodopera veniva richiesta dagli enti interessati, in base alla normativa vigente, in ragione numerica e non nominativa, non esistendo peraltro la qualifica di operaio idraulico-forestale, il che consentiva la dotazione appunto degli operai ed ampi margini discrezionali nel collocamento.

Lo stato di permanente precarietà del settore portò a ricorrenti proteste, sino a che in Consiglio regionale, in applicazione dell'intesa

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

programmatica del 23 marzo '78, non si propose il cosiddetto piano di raccordo '78-'80.

Il piano, che fu un punto di seria riflessione sul problema dei forestali e delle aree interne e col quale si intendeva garantire il livello occupazionale di circa 20 mila braccianti forestali, non fu approvato per mancanza di finanziamenti, ma è rimasto comunque un punto di riferimento.

I livelli occupazionali degli anni '78 e '79 rimasero invariati per quel che erano le giornate lavorative, 2 milioni e 400 mila, circa, mentre si registrò un aumento delle unità impiegate, circa 24 mila, per effetto di una maggiore frequenza nella turnazione.

In particolare, ogni due mesi venivano avanzate richieste numeriche che non superavano complessivamente le 20 mila unità, ma a fine anno il numero degli operai impiegati con periodi diversi era di circa 24 mila, proprio per effetto della turnazione.

Nella seduta del 3 novembre 1980 lo stesso Consiglio regionale, a seguito di incontri tra rappresentanti di tutti i gruppi politici e le organizzazioni sindacali regionali, con la mozione numero 9 autorizzava la Giunta a riaprire i cantieri o a continuare i lavori del piano di raccordo per i forestali fino al dicembre '80, al fine di consentire agli operai di raggiungere un periodo di lavoro aumentato rispettivamente da 51 a 101 giornate, da 135 a 151 giornate, da 170 a 181 giornate per le varie categorie, nell'arco dell'anno in corso.

Per effetto della mozione numero 9 del Consiglio regionale, le giornate lavorative salirono a 3 milioni e 200, registrando un aumento di circa 804 mila.

Nel 1981 il programma di interventi, nella logica del piano di raccordo, fu impostato su

una previsione di 3 milioni e 500 mila giornate lavorative e, anche per gli effetti residui della mozione numero 9, sull'impiego di circa 25 mila e 300 unità.

In quell'anno, a lavoro già iniziato intervenne un decreto, convertito nella legge 389 del 24 luglio '81, che assegnava alla Regione Calabria 160 miliardi per il settore a fronte di un programma di 180 ed introduceva un limite nelle assunzioni.

Infatti l'articolo 3 così recita: "La Regione, il consorzio e gli altri enti regionali possono assumere fino al 31 dicembre '81, con facoltà di richiesta nominativa e con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 101 giornate, il personale che nell'anno '80 abbia prestato almeno 51 giornate lavorative.

Gli enti di cui al presente comma non potranno comunque utilizzare un numero di lavoratori a tempo determinato superiore a quello impiegato nell'80 nei medesimi settori".

L'aumento del periodo lavorativo a 101 giornate ha avuto, come conseguenza, la riduzione delle turnazioni. E' stato, quindi, possibile impostare l'anagrafe delle maestranze, dato che a base del programma di intervento il nuovo criterio rendeva fisso il numero degli addetti e non più il numero delle giornate lavorative.

Nel quadro consuntivo gli addetti, compresi quelli pagati con fondi di bilancio, ammontano a 27.492 per 3 milioni e 920 mila giornate lavorative; di essi 9.900 a tempo determinato, 17 mila a tempo indeterminato, 10.563 in provincia di Cosenza, 8.303 in provincia di Catanzaro, 8.626 in provincia di Reggio Calabria.

Gli incrementi, come sopra registrati, lasciano supporre che le disposizioni di cui al Dpr

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

236 dell'81 non siano state del tutto osservate. C'è, però, da sottolineare il tardivo intervento della legge rispetto all'inizio dei lavori, nonché l'obbligo di avviare al lavoro le categorie privilegiate nelle percentuali prescritte.

La Giunta regionale, in quella occasione, unificò le fonti di finanziamento, raggruppò tutta la manodopera in un unico settore, istituì la qualifica di idraulico-forestale distinta da quella di bracciante, cercando così di bloccare l'immissione nelle liste di collocamento di nuovi braccianti.

L'operato della Giunta fu compiuto d'intesa con le organizzazioni sindacali del settore e la Commissione regionale per la manodopera agricola recepì le decisioni prese.

C'è da aggiungere che, a seguito delle pressioni da parte dei lavoratori, in molte occasioni furono immessi nelle liste degli operai idraulico-forestali che avevano precedenti lavorativi nel triennio prescritto.

Il programma dell'82 fu finanziato dalla legge "provvedimenti urgenti per l'economia nazionale del 7 agosto 1982". La legge entrò in vigore il 12 agosto 1982 e pertanto, fino a quella data, la materia è rimasta svincolata da qualunque disciplina.

La legge, intervenendo a posteriori, rendeva prevalente solo il vincolo finanziario. L'articolo 14 della suddetta legge erogava un importo di circa 200 miliardi, a consuntivo si ebbe una spesa di 230 miliardi per silvicoltura, il patrimonio forestale, la difesa del suolo, la sistemazione idraulico-forestale, le connesse infrastrutture civili.

L'articolo 14 stabiliva che restavano confermate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto convertito in legge nel 1981.

Le misure adottate come blocco delle immmissioni nelle liste di coloro che erano qualificati come braccianti, il prepensionamento e la non attuazione del *turn-over*, portarono ad una riduzione del numero complessivo degli addetti da 27.492 a 27.148 e precisamente 10 mila a Cosenza, quindi meno 563, a Catanzaro meno 303, a Reggio Calabria più 522.

Nell'anno 1983 il programma dei lavori di 267 miliardi, con una spesa a consuntivo di 260, ha goduto di uno stanziamento di 200 miliardi nella legge finanziaria del 26 aprile 1983, articolo 22, e reso disponibile con molto ritardo con apposito decreto legge.

Durante il corso del 1983 si riaffacciò la questione del *turn-over*, cioè la richiesta di sostituire gli operai idraulico-forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che avevano cessato la loro attività nel periodo compreso dall'1 luglio '81 al 30 giugno '83 per raggiunti limiti di età, per effetto dell'applicazione dell'articolo 11 della legge 604 del '66.

Sotto le spinte e le sollecitazioni provenienti da varie direzioni, Comuni in particolare, fu deciso, anche se con molti contrasti, di attuare il *turn-over* e, pertanto, il numero complessivo degli operai salì da 27.148 a 28.904, mentre le giornate lavorative si attestavano a circa 4 milioni e 290 mila.

Nell'anno '83, malgrado la legge finanziaria non facesse alcuna limitazione in materia di assunzioni, non c'è stato incremento del numero delle giornate lavorative, mentre si è registrato un aumento delle unità impiegate per effetto del ripristino parziale del *turn-over*.

Nel 1984 lo Stato ha provveduto a regolare in maniera più organica le procedure per l'avvio al lavoro degli operai idraulico-forestali. Infatti la legge 4 agosto 1984 numero

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

442 veniva convertita in legge, in un altro decreto legge il 15 giugno 1984 e recante: "Norme sull'impiego dei lavoratori idraulico-forestali".

C'è da precisare che i due provvedimenti legislativi citati erano stati preceduti, senza soluzione di continuità, dal Dpr del 12 aprile '84, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale il 13 aprile '84 ed in vigore dal giorno successivo, cioè dal 14 aprile '84. La normativa suddetta pone come decorrenza appunto il 14 aprile '84.

Gli effetti del Dpr 64 sono stati mantenuti nella legge 442/84 per la Regione, i consorzi, gli enti regionali interessati al divieto di assumere lavoratori idraulico-forestali, ammettendo tuttavia la deroga in presenza di due condizioni.

La prima è di natura oggettiva, connessa alle temporanee esigenze di intensificazione delle attività relative alla silvicoltura, alla prevenzione, all'intervento antincendio e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili. La seconda è di natura soggettiva, che riguarda i lavoratori idraulico-forestali che possono essere avviati al lavoro solo se hanno prestato nell'anno precedente, cioè nell'83, almeno 51 giornate lavorative.

La stessa legge prevede, altresì, il blocco delle giornate lavorative, infatti il terzo comma dell'articolo 1 così dispone: il contratto di lavoro non può avere durata superiore al numero e alle giornate prestate nell'anno precedente.

Nell'84, sempre secondo i dati forniti dagli uffici, che dovranno in ogni caso trovare preciso riscontro nell'indagine in corso, si sono registrate circa 4 milioni 289 mila giornate lavorative ed unità impiegate 26.976. Per il

1985 i dati sono i seguenti: giornate lavorative, 4 milioni 357 mila, unità impiegate 27.405.

Infine, per completezza di informazioni, si fornisce il dato occupazionale delle unità impiegate fino all'aprile del corrente anno 1986, desunto dai listini paga in corso di liquidazione, che è di 22.109 unità.

Con i listini di oggi, aprile '86, si è registrato come pagamento 22 miliardi e mezzo di lire per 22.109 unità impiegate.

Questi elenchi saranno forniti, così come prevede l'accordo tra l'assessorato e le organizzazioni sindacali, inviati per la loro affissione agli enti interessati e costituiranno il primo passo verso l'anagrafe di tutti i lavoratori forestali e per un puntuale controllo democratico.

Da evidenziare, rispetto a questo numero, collega Tarsitano, che il decremento di unità lavorative impiegate avrà bisogno di una verifica nel mese di maggio, perché alcuni enti hanno ritenuto di dover differire l'inizio dei lavori, pur assicurando a queste unità lo svolgimento di un pari numero di giornate lavorative di cui gli stessi hanno diritto.

In occasione dell'apertura dei cantieri per il corrente anno 1986, l'assessorato, come negli anni precedenti, ha ritenuto di richiamare con appositi fonogrammi l'attenzione dei capi ufficio e dei responsabili delle direzioni dei lavori sulla necessità di osservare scrupolosamente le disposizioni della legge 442 dell'84.

Inoltre si è ritenuto opportuno promuovere delle riunioni nelle tre province con la partecipazione dei responsabili dei settori, proprio al fine di esaminare tutte le problematiche connesse all'avvio al lavoro degli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Dal Centro radio, dall'Ufficio provinciale lavori e dall'Ufficio leggi speciali di Reggio Calabria, sono pervenuti elenchi di operai idraulico-forestali non avviati al lavoro - secondo la dizione scritta - nel corrente anno in quanto assunti in deroga alla legge 442 dell'84.

Si tratta di 761 unità così suddivise: Centro radio, 488; Ufficio provinciale lavori, 255; legge speciale, cioè Reggio verde, 18. Dei 488 del Centro radio, 78 a tempo indeterminato, 410 a tempo determinato nelle varie fasce; di questi ultimi, 193 hanno meno di 51 giornate lavorative nell'anno precedente.

E' arrivata anche un'indicazione da parte del consorzio del "Ferro e Sparviero" in cui diceva che non sono state avviate al lavoro 13 unità. Successivamente, sempre in deroga alla legge 442, il commissario di questo consorzio spiegò che la loro non immissione era dovuta al fatto che non avevano i requisiti previsti dalla legge, perché o non avevano prestato servizio per 51 giornate nell'anno precedente o godevano di una pensione, eccetera. Quindi, praticamente, dà una spiegazione che, naturalmente, è sempre al vaglio e del Consiglio regionale e della Commissione d'indagine.

Dalla corrispondenza iniziata dall'Ufficio regionale del lavoro con questo assessorato nel marzo '86, è emerso che il Centro radio nell'85 ha avanzato ad alcune sezioni di collocamento numerose richieste nominative, motivandole con la necessità di dovere eseguire lavori di manutenzione della rete radio ricetrasmittente a sussidio del servizio prevenzione incendi boschivi e protezione civile in Calabria. In gran parte la qualifica indicata è stata quella di operatore radio.

L'Ufficio del lavoro ha, altresì, messo in evidenza che numerosi lavoratori - come sopra richiesti - sono stati licenziati come idraulici

co-forestali e che nelle richieste del Centro radio vi era la seguente testuale indicazione: "Il periodo di occupazione e del rapporto di lavoro è regolato dalla legge 12 aprile 68 numero 205".

Attesa la estremamente scarsa disponibilità del suddetto Ufficio regionale del lavoro a collaborare nella ricerca intrapresa dal nostro assessorato, devo informare di avere scritto in merito una lettera al ministro del lavoro, col quale nei prossimi giorni è previsto un incontro.

Il problema del non avviamento al lavoro degli operai in questione è stato oggetto di alcuni incontri con le organizzazioni sindacali e, da ultimo, quello del 2 maggio 1986 avvenuto in Catanzaro alla presenza del Presidente della Giunta a seguito dell'occupazione degli uffici dell'Ispettorato regionale delle foreste di Reggio Calabria, avvenuta il 30 aprile '86 e cessata nella serata, dopo l'assicurazione che il Presidente della Giunta avrebbe discusso il giorno successivo, cioè il 2 maggio '86, della situazione con le organizzazioni sindacali.

Successivamente la Giunta regionale, informata nella seduta del 12 maggio '86, ribadiva il principio secondo cui gli operai idraulico-forestali, avviati al lavoro negli anni '84 e '85 in difformità alla legge 442, non possono essere riassunti nell'anno '86.

La Giunta ha, quindi - com'è noto - nominato una Commissione per definire gli accertamenti già eseguiti dall'assessorato al ramo sul comportamento delle strutture interessate e per suggerire adeguate misure finalizzate al corretto funzionamento del settore.

In data 20 maggio '86 i lavoratori del Centro radio occupavano gli uffici della legge speciale di Reggio Calabria per protestare contro il mancato avvio al lavoro. L'occupazio-



## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

ne cessava il 22 maggio '86, dopo che i predetti lavoratori erano stati ricevuti una prima volta dal sottoscritto e il giorno dopo congiuntamente al Presidente del Consiglio regionale, che assicurava agli stessi l'interessamento dell'Assemblea al loro problema nella seduta odierna.

Il sottoscritto, infine, consegnava al Presidente del Consiglio regionale la documentazione in proprio possesso riguardante la questione, pregandolo di informare, ove lo ritenesse opportuno, i Presidenti dei gruppi consiliari.

Sulla vicenda giuridica c'è da registrare il parere fornito dall'Ufficio legale della Giunta regionale, che ritiene non possibile la riasunzione.

Per informazione, va anche detto che la Commissione d'indagine nominata dalla Giunta ha già iniziato i propri lavori ed ha richiesto ai vari uffici ed enti i documenti occorrenti per espletare il proprio mandato, evidenziando la difficoltà degli accertamenti che, ai fini di un risultato corrispondente ad un dato reale, richiederebbe procedure automatizzate, e per parte dell'assessorato sono state già avviate.

La Giunta, all'unanimità, ha stabilito di verificare nelle sue reali dimensioni il fenomeno emerso in tutta la regione, anche in relazione all'accertamento delle numerose giornate lavorative, in quello che è stato anche denunciato ad Acri, dove 47 lavoratori sono stati riavviati al lavoro, sembra in deroga anche qui alla "442", andando all'accertamento di eventuali responsabilità connesse, compito già affidato alla Commissione, ed avendo ribadito che non saranno riassunti tutti coloro che in tutta la Calabria siano stati avviati al lavoro in deroga alla legge, per cui non sembra possa trovar spazio una soluzione giuridica allo stato dei fatti.

E' il caso, inoltre, di riflettere con più attenzione sulla reale attendibilità delle cifre finora emerse in tutto il settore, dato che in futuro sarà rigidamente necessario attenersi ad altri criteri e cioè: il rilevamento dei lavoratori e delle giornate lavorative sarà informatizzato; il censimento dei lavoratori deve essere fatto partendo dagli statini di servizio e di pagamento.

Questi dati che abbiamo fornito per il mese di aprile ai sindacati e che devono essere affissi pubblicamente saranno anche forniti per il mese di maggio e per i mesi successivi, al fine di arrivare finalmente all'anagrafe reale dei forestali.

Va ricordato che il nuovo sistema di attuazione del piano annuale da parte della Giunta rende più tempestiva la procedura di pagamento, avendo il Commissario di Governo ritenuto non più necessarie ulteriori delibere di spesa.

L'intero meccanismo va, dunque, ricondotto sotto l'inequivoco controllo di chi, come la Regione, ha l'onere del finanziamento e della programmazione e, quindi, il dovere-diritto di riappropriarsi di ogni competenza istituzionale.

Per il 1986, com'è noto, l'assessorato ha predisposto il programma di intervento in armonia con le previsioni del progetto di legge 1.000 che riguarda la Calabria, per una previsione di spesa di 400 miliardi.

La delibera della Giunta con cui è stato approvato il programma è all'esame del Consiglio regionale e la prima e seconda Commissione hanno già espresso il proprio parere favorevole.

Nel frattempo, dovendosi iniziare i lavori nei cantieri, l'assessorato ha predisposto, con disposizioni impartite agli enti operanti nel

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

settore, l'immediata progettazione delle opere strettamente forestali.

I progetti presentati agli enti interessati e debitamente istruiti sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale. Per adempiere in tempi brevi alla elaborazione, alle istruttorie dei progetti, è stato ristrutturato l'Ufficio della legge speciale Calabria, con la costituzione di appositi gruppi di lavoro e personale dello stesso Ufficio.

Sono in corso incontri operativi con gli enti locali per esaminare le istanze e le esigenze, con particolare riguardo alle opere infrastrutturali e al completamento delle opere già avviate.

Il piano di interventi, anche in armonia con le linee direttive regionali per il programma di intervento poliennale di sviluppo intersettoriale '83-'89, è stato considerato e valutato tra le ipotesi operative in sede di intesa tra la Regione e il Governo centrale, che ha avuto nel corso della trattativa che ha preceduto la formulazione della proposta della legge 1.000.

E' stato oggetto di valutazione propositiva ed operativa l'organizzazione di un gruppo di lavoro che dovrà provvedere, come è stabilito all'articolo 1 bis della legge 12 aprile '86, alla redazione del piano generale di intervento e dei relativi piani organici e programmi esecutivi, progetti questi che dovranno costituire la base per i futuri interventi.

Di concerto con la Commissione d'indagine, per conferire una più seria disciplina al reclutamento di manodopera e per più validi controlli, è in via di organizzazione la rilevazione meccanografica delle maestranze per il loro controllo automatico, per il più puntuale rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente che disciplina l'impiego dei forestali.

Dopo aver definito in modo accurato, come

si è visto, l'analisi delle forze in campo, delle aspettative, delle necessità del territorio e dei bisogni dei protagonisti, andiamo ad approfondire gli strumenti principali attraverso cui nel medio periodo si può e si deve passare, con il contributo di tutti, al varo definitivo della razionalizzazione del settore.

E' necessario che il Consiglio regionale produca, quindi, in tempi brevi, una legge - che già è in Commissione - per il riassetto di tutto il settore in connessione con il comparto agricolo.

Il progetto di legge 1.000 è ancora giacente in Parlamento; i massimi vertici nazionali del sindacato hanno chiesto il 1° maggio - lo ricordiamo - che per questo progetto tanto atteso venga concesso alla Commissione la sede deliberante.

Sulla legge Calabria è opportuno fare una considerazione strettamente politica. Conclusa la stagione dei congressi, tutti i partiti, nel proprio ruolo, devono trovare il modo di spingere affinché il Parlamento pervenga all'approvazione definitiva di un provvedimento che solo in modo strumentale è stato definito una legge per la forestazione, avendo, invece, portato ad ambizioni ben più alte.

La legge individua la Regione come soggetto principale e massimo interlocutore del Governo: è, dunque, richiamata in causa la capacità e la volontà degli stessi calabresi di essere protagonisti del proprio destino, come tanto spesso hanno reclamato. Per fare questo, la Regione e gli altri soggetti interessati debbono aumentare la propria capacità di progettare e di spendere.

Al momento la legge, unico strumento attraverso cui la Regione e con essa il settore della forestazione possono cominciare ad uscire dal lunghissimo tunnel di crisi che ha caratterizzato tutta la storia più recente, è una

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

manifestazione di volontà del Parlamento nazionale, ch  ha deciso di manifestare concretamente la propria scelta di solidariet  per la rinascita della Calabria.

Rimandare ogni ipotesi di riassetto della forestazione alle responsabilit  di livello nazionale potrebbe sembrare semplicistico o comodo, resta per  il fatto che soltanto col sollecito varo della legge il settore potr  uscire dalla permanente precariet  ed avviare un risanamento, riacquistando quantomeno la necessaria agibilit  programmatica pluriennale.

Il ruolo del governo regionale e dell'Assemblea non si esauriscono certo qui, oggi bisogna riprendere la forte iniziativa politica, cui invitiamo a contribuire in questo sforzo tutte le forze politiche perch  si arrivi sollecitamente all'approvazione della legge.

In ogni caso,   necessario che la Regione riconquisti il ruolo primario di soggetto di indirizzo e programmazione, in attesa della riforma complessiva del settore, riappropriandosi delle funzioni istituzionali, tenendo conto del fatto che la nuova legge Calabria crea, per la prima volta, le condizioni, attraverso la certezza dei finanziamenti, perch  si possano programmare gli interventi.

Corrispondendo a tale indirizzo, fin dal programma di quest'anno sono state operate scelte di priorit  che si intendono rafforzare, quali la sistemazione dei bacini, l'assetto idraulico vallivo, la sistemazione delle aree interessate da frane, la costruzione di infrastrutture produttive, eccetera.

Perci    stato istituito l'Ufficio di programmazione centrale col compito di verificare la corrispondenza dei progetti al programma, di approvarli e controllare la loro puntuale attuazione, cos  come d'accordo con le organizzazioni sindacali.

I progetti, gi  approvati dalla Giunta prima dell'apertura dei cantieri, sono stati predisposti sulla base del programma '86 ed in raccordo con la "legge Calabria"; per questa prima fase   stato privilegiato come parte prevalente degli interventi sia l'assetto forestale che l'incremento della produttivit  e, alla seconda fase, che partir  nei prossimi giorni,   stata rinviata quella parte concernente le opere di completamento di ordine infrastrutturale collegate alle risorse produttive dei settori forestale, ambientale e turistico.

Un altro elemento attuato per la qualificazione del settore, oltre alla programmazione,   rappresentato dalla specializzazione della manodopera, attraverso il superamento dei limiti assistenziali e della dilatazione dell'occupazione per ottenere il risultato di una categoria professionalmente adeguata e stabile.

Muoversi nel rispetto della legge, secondo le valutazioni unanimi della Giunta regionale,   indispensabile anche per dare autorevole e forza alla Regione nella fase delicata, quale quella del completamento dell'iter necessario per l'approvazione della "legge Calabria".

Su questa posizione che d  credibilit  ad un impiego produttivo delle consistenti risorse finanziarie previste, si pone un problema di coerenza per tutti: Giunta regionale, Consiglio, organizzazioni sindacali, forze politiche, nonch  degli altri organi dello Stato.

Sempre nell'ambito organizzativo si sta, poi, procedendo ad una ristrutturazione degli uffici e delle redazioni dei lavori attraverso principi di rotazione e mobilit , finalizzati ad una funzionalit  che, abbandonando resistenze ed incomprensioni di questi mesi, sia in grado di assumere concretamente i caratteri di uno strumento operativo.

Com'  noto,   gi  stato costituito un gruppo di lavoro preposto alla preparazione della

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

prima Conferenza regionale della forestazione che si terrà entro il mese di giugno, che si terrà entro il mese di giugno.

Sarà quella l'occasione, con il contributo delle forze politiche e sociali, dell'Università calabrese, nonché degli enti statali, attraverso un'analisi puntuale del territorio regionale riferito al suo sviluppo produttivo, per creare le condizioni concrete di attuazione dei piani di bacino, punto di partenza decisivo per il passaggio dalla fase di tutela e protezione del territorio a quella dello sviluppo.

Va anche rimarcato che anche se tempo ci dibattiamo nell'affrontare e risolvere la questione forestazione come mero problema occupazionale ed assistenziale, non va assolutamente sottaciuto che lo stesso comparto forestale ha avuto e continua ad avere un storico ruolo di consolidamento della realtà territoriale in funzione produttiva.

In questi anni la superficie boschiva della Calabria è passata dal 20 al 30 per cento del territorio; non si verificano più i drammatici eventi franosi ed alluvionali che avevano caratterizzato gli anni '60 e persino in tempi assai recenti.

Sono stati interessati alla forestazione, al consolidamento degli invasi ed alla realizzazione di opere idrauliche, di strade e di infrastrutture, ben 150 mila ettari di superficie.

La programmazione produttiva di questo settore ha assicurato un posto a vaste fasce di lavoratori, diventando un fattore importante per l'economia di realtà territoriali collinari e montane della regione. Tutto ciò è più rilevante, se si considera che fino ad ora non sono state affrontate, per tali zone, possibilità alternative di sviluppo economico.

Il problema dell'occupazione - lo sappiamo bene - è e resta il più drammatico della

nostra regione. Abbiamo il dovere di dare risposte su questo terreno ai forestali ed assieme ad essi anche alle migliaia di lavoratori in altri settori, ai diplomati, ai laureati e alle donne, che sono la componente più ampia della disoccupazione calabrese.

A questo scopo dobbiamo riuscire a far tesoro delle possibilità che provengono dalla legge De Vito per dare incremento all'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno, dalla legge De Michelis che intende tra il 1986 e 1987 fare entrare nel mondo del lavoro 40 mila giovani, dei quali almeno la metà nelle aree particolarmente depresse, come la Calabria.

Il ministero del lavoro promuove la predisposizione, da parte di imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, associazioni e fondazioni con fini di ricerca o assistenza tecnica, di progetti per l'assunzione di giovani con contratti di formazione e di lavoro.

La Regione assolve, in questo campo, l'importante ruolo di integrazione dell'iniziativa, attraverso l'utilizzo degli sportelli Cee; in secondo luogo, dovrà dare un notevole contributo per orientare e rendere consapevoli i giovani e le imprese sulla bontà dell'iniziativa e coinvolgerli nell'attuazione della legge, tenendo conto del fatto che in Calabria, la manodopera femminile in particolare, nei settori della telematica, dell'informatica, fruiscono di incentivazione fino al 40 per cento.

Gli enti pubblici territoriali non sono giustamente chiamati in causa da questa legge, che intende invece sollecitare al massimo la nascita e la creazione di imprenditorialità nel territorio. La Regione, comunque, in tale contesto, ha un ruolo naturale in quanto soggetto titolare della formazione professionale, supporto determinante per la realizzazione di qualsivoglia programma.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

D'altra parte la Calabria non può risolvere problemi con soluzioni temporanee, si deve approntare un piano per l'occupazione giovanile, tendendo a valorizzare il possesso di abilità tecniche.

E' necessario ribadire, dunque, che il governo regionale, unanimemente, intende dare risposte ai problemi misurandosi sugli stessi, sempre nell'ambito del rispetto della legislazione vigente.

**PRESIDENTE.** Ho dato incarico al segretario del Consiglio di dare disposizioni perché vengano fatte le copie almeno per i gruppi, appena terminata l'informativa dell'assessore. Faccio presente al Consiglio che sull'informativa, che va paragonata ad una comunicazione della Giunta con precedente ordine del giorno, non sussistono norme precise sull'avvio e sullo svolgimento del dibattito.

Mi rendo conto che l'argomento è di una certa portata ed abbastanza delicato, per cui è opportuno aprire un dibattito; vorrei, però, rimettermi alla responsabilità dei gruppi perché possano essere ridotti ad uno per gruppo gli interventi ed anche la loro durata.

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE**

Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Meduri. Ne ha facoltà.

**Renato MEDURI**

Signor Presidente, brevissimamente per evidenziare che, siccome la relazione è stata piuttosto ampia e non era stata preventivamente distribuita, sarebbe opportuno, perché si possa parlare con cognizione di causa e non per posizioni pregiudiziali, che la copia della relazione venga fornita ai gruppi ancor prima di iniziare il dibattito,

che ritengo a questo punto opportuno spostare al pomeriggio.

Per quanto mi riguarda, potrei anche iscrivermi a parlare...

*(Interruzioni)*

Onorevole Presidente, lei sa, come lo sanno i colleghi, che non amo discutere su posizioni pregiudiziali, né nell'ignoranza quasi totale della materia che si tratta. Abbiamo, anzi io personalmente ho - parlo in prima persona singolare - necessità di avere la relazione che, pur se letta, non sono riuscito ad afferrarla completamente, anche perché la ricezione non era delle migliori e credo anche che pochi colleghi, con tutto il rispetto per il tono e per il timbro di voce dell'assessore Palamara, abbiano potuto seguire la relazione.

Chiedo, quindi, di avere copia della relazione prima di intervenire nel dibattito; naturalmente questa è la mia opinione, il Consiglio potrà determinarsi in modo diverso.

**PRESIDENTE.** Onorevole Meduri, ho dato disposizioni perché si facciano le fotocopie della relazione perché possa essere distribuita in copia. Il problema è se lei formalizza una richiesta. Per il rinvio al pomeriggio del dibattito, lei dovrebbe formalizzare la proposta, perché non mi pare che dal suo intervento sia trapelata una richiesta in tal senso.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Dominijanni. Ne ha facoltà.

**Bruno DOMINIJANNI**

Onorevole Presidente, a me pare che la richiesta formulata dall'onorevole Meduri abbia una sua ragion d'essere, perché devo desolatamente ammettere che della relazione dell'assessore non si è capito nulla in quest'Aula o per ragioni riconducibili probabil-

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

mente all'impianto di amplificazione o per il tono o il timbro di voce dell'assessore.

Ritengo, pertanto, assolutamente legittima la richiesta del collega Meduri, sulla quale il mio gruppo è d'accordo, di andare al pomeriggio.

**PRESIDENTE**

Onorevole Dominijanni, stavo appunto chiedendo all'onorevole Meduri di formalizzare la richiesta di rinvio.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Oliverio. Ne ha facoltà.

**Gerardo OLIVERIO**

Signor Presidente, rimango - devo dirlo con sincerità - un poco meravigliato delle motivazioni con le quali viene richiesto il rinvio al pomeriggio, perché potevo capirlo se fossero di altra natura, per cui potevano anche esistere i margini di una loro valutazione, ma io, che non ho un buon udito, ho avuto modo comunque, attraverso la lettura dell'assessore, di segnare i dati fondamentali che emergono da questa relazione.

*(Interruzione dell'onorevole Dominijanni)*

Vorrei dire, invece, per quanto riguarda la relazione, che i dati fondamentali, anzi che il dato fondamentale che viene fuori sia stato, come dal sottoscritto, recepito dal collega Dominijanni che, per essere il capogruppo di uno dei partiti della maggioranza, che ha annunciato proprio ieri una riunione della Giunta con i capigruppo, avrà certamente avuto gli elementi in anticipo rispetto a me e al gruppo comunista ed anche rispetto alle altre opposizioni che in Consiglio hanno avuto modo di ascoltare oggi la relazione.

Noi riteniamo, quindi, che si possa immedia-

tamente aprire la discussione su questo problema, salvo poi, ad una certa ora, aggiornare al pomeriggio perché, pur accogliendo i suggerimenti del Presidente del Consiglio di auto-regolamentarsi dal punto di vista del contenimento sia dei toni che dei tempi, noi non possiamo dimensionare un problema che ha una portata ed un significato politico, ma non solo tale, enorme, che credo debba avere la giusta attenzione in questo Consiglio regionale attraverso la discussione più esauriente possibile.

**PRESIDENTE**

Si può mediare tra le posizioni, per evitare di andare al voto sulla eventuale richiesta pregiudiziale. Se qualche consigliere è pronto ad intervenire, possiamo comunque avviare adesso il dibattito e poi, nel pomeriggio, potranno intervenire gli altri, anche perché sono le 12,10 e abbiamo ancora un'ora e venti a disposizione.

Abbiamo due iscritti a parlare: possiamo tranquillamente continuare fino alle 13,30, così si esauriscono i lavori per la mattinata, per riprenderli nel pomeriggio con la continuazione del dibattito.

**Ripresa della discussione**

**PRESIDENTE**

Dichiaro, perciò, aperto il dibattito sulla relazione dell'onorevole Palamara. Vi sono due colleghi pronti ad intervenire, uno è l'onorevole Tarsitano, che ha facoltà di parlare.

**Luigi TARSITANO**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dietro un tono impersonale ed oggettivo, mi pare che l'assessore regionale alla forestazione abbia fornito alcuni elementi che confermano la giustezza delle diverse iniziative assun-

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

te dal gruppo comunista a partire dal 20 giugno dell'85 e via via il 4 ottobre, l'8 ottobre e 30 ottobre dello stesso anno e 7 marzo '86, poi con conferenza stampa dell'8 marzo '86, ed in ultimo con un ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale.

E vengo subito alla questione che più interessa e più tocca le forze politiche e i gruppi presenti in quest'Aula, sulla quale l'assessore regionale ha fatto un lungo *excursus*, dal 1900 agli anni '60, fino ad aprile del 1986.

Io, però, voglio fermare l'attenzione essenzialmente agli anni '84, '85 e '86, cioè al periodo in cui noi abbiamo avuto una normativa certa e quindi posizioni di estrema chiarezza nei comportamenti che dovevano seguire da parte dell'amministrazione regionale.

Il dato che emerge dalla relazione dell'assessore è che il 1984 si chiude con 26.976 unità operative, se ho colto bene la cifra indicata dall'assessore. Orbene, la legge 442 dice che possono essere confermati nell'attività solo coloro che abbiano prestato nell'anno precedente 51 giornate lavorative; se andiamo però al 1985, troviamo 27.405 unità, cioè rispetto alla cifra di 26.976, ci troviamo con 429 unità in più, un dato mi pare oggettivo, incontrovertibile.

Queste 429 unità in più non sono, naturalmente, secondo l'assessore, da comprendere nelle 751 unità che sono state licenziate nel corso del 1985, il che vuol dire che ci troviamo dinanzi ad una cifra intorno alle 1.200 unità.

Però nella sua relazione l'assessore ci dice che questi sono i dati che emergono essenzialmente guardando a Reggio Calabria, perché dai sondaggi, dagli elementi che sono confluiti poi all'assessorato, le notizie per quel che è avvenuto nel territorio regionale, in provincia di Cosenza, nel consorzio dello

Sparviero, nel lametino ed in altre località, parlano di un fenomeno che si è allargato.

Ora qui bisogna fare chiarezza, avere una conoscenza definitiva perché emergono, a mio avviso, contraddizioni tra quella parte cui sono stati offerti dei dati precisi e l'altra sulla quale si è completamente reticenti.

Ora, onorevole assessore e, naturalmente, onorevole Presidente della Giunta regionale, il discorso non può essere assolutamente circoscritto al singolo assessore, coinvolge la responsabilità dell'intera Giunta regionale, le nostre denunce risalgono al 20 di giugno, come ho detto, del 1985.

Siamo quasi a un anno e ci troviamo dinanzi ad un documento, ad un comunicato stampa della Presidenza del Consiglio regionale all'indomani, il 9 marzo, pubblicato sui giornali, e all'indomani della conferenza stampa tenuta dal gruppo comunista e della Sinistra indipendente, in cui si diceva che su tutta questa materia bisogna arrivare alla massima trasparenza, alla massima chiarezza.

Oggi, però, ci troviamo con alcuni elementi, alcuni dati, ma non ci troviamo dinanzi a tutte le altre indicazioni che l'Assemblea vuole conoscere, che tutte le forze politiche intendono avere. Allora vorremmo sapere come si è proceduto, chi ha proceduto alle assunzioni.

Se sono circa 1.200, non tenendo conto di tutte quelle altre che ancora non sono state accertate, chi è che ha fatto strame di una legge dello Stato? Questo dobbiamo mettere in chiaro stamattina: vogliamo i nomi nei vari centri, nei vari punti dove le assunzioni sono avvenute. E a Reggio Calabria, dove si sono verificate in numero maggiore, chi è che ha proceduto alle assunzioni? Si tratta di dirigenti, di funzionari? Dietro quali iniziative, quali pressioni? Com'è potuto avvenire tutto questo?

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Siamo, onorevole Presidente e onorevole assessore alla forestazione, a sedici anni di distanza dalla nascita dell'istituto regionale e credo che sia a conoscenza di tutti gli uffici regionali che dinanzi ad una legge dello Stato, ad una legge varata dalla maggioranza la quale nel 1984 aveva assolutamente voluto, preteso precisamente che non si procedesse a nuove assunzioni, ebbene, mi pare che dobbiamo sapere a chi appartengono le responsabilità di questa grave violazione della legge, di grave illegittimità.

E' uno dei punti fondamentali su cui bisogna fare chiarezza in quest'Assemblea; verificare se operatori regionali, dirigenti di settore, fuori e all'interno dell'assessorato, abbiano operato impunemente, in violazione della legge, perché diversamente su questo punto c'è il rischio che l'istituto regionale perda realmente di credibilità dinanzi all'opinione pubblica, alla popolazione calabrese.

Ecco la questione che noi solleviamo, della quale spero che tutte le altre forze politiche si facciano carico e realmente, perché se il capogruppo del Psi nell'ultima riunione del Consiglio dice che mai in Giunta sono state portate proposte di assunzioni, nemmeno una, allora vogliamo capire come sono avvenute le erogazioni dei fondi.

Si tratta di 1.200 unità, quindi di miliardi che la Regione ha dovuto pagare, possibile che erano tutti ciechi, che nessun funzionario abbia visto che c'erano delle crescite spaventose della spesa! Per 1.200 persone con uno stipendio che si aggira intorno a 25-30 milioni annui, c'è una contribuzione di 25-30 miliardi come minimo, una cifra che non può scomparire o passare inosservata alla ragioneria, agli uffici di programmazione, ai vari settori interessati alla spesa.

In che tipo di Regione ci troveremmo, se non riuscissimo ad avere quantomeno contezza

della spesa! Bisogna, invece, dire che dopo quindici-sedici anni emergono prepotentemente certi tipi di gestione.

Ecco perché ritengo che questo sia uno dei punti fondamentali sul quale c'è necessità di trasparenza, ma, per la verità, nulla emerge dalla relazione dell'assessore, neanche una valutazione politica.

Prendo atto, anche a nome del mio gruppo, dei dati oggettivi che sono stati forniti, siamo in un'Assemblea, ci sono forze, gruppi politici che non hanno bisogno solo di fatti oggettivi, ma hanno necessità di conoscere le valutazioni della Giunta, le riflessioni di ordine politico su questa materia.

Da questo punto di vista, ritengo che sia necessità da parte nostra, ma credo di tutti i cittadini, che si conosca, che si possa capire se questa Regione è Stato, se ha la volontà di ripristinare la legalità, di far sì che le leggi dello Stato possano essere rispettate.

Diciamolo francamente, tutto questo non è avvenuto a caso, in un momento particolare o straordinario, di necessità, le assunzioni sono avvenute nel corso di una campagna elettorale in cui si rinnovava il Consiglio regionale.

Parliamoci con molta franchezza, qui ci sono nodi politici estremamente seri, estremamente gravi. Sappiamo anche delle situazioni che si sono determinate all'interno del mondo giovanile, il disinganno anche di chi è stato occupato sapendo che non poteva esserlo, le gravi situazioni anche umane che si sono prodotte.

Vogliamo che si restituisca, quindi, credibilità a questa nostra Regione e si arrivi ad una chiarificazione delle responsabilità, che la Giunta faccia intera tutta la sua parte, che esprima una sua posizione di ordine politico,



## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

non abbiamo bisogno soltanto di conti e di semplice ragioneria, onorevole assessore.

Prendiamo atto delle cifre, dei dati che sono ormai punti incontrovertibili del discorso, adesso però dobbiamo passare ad una fase successiva, diversa, alla fase appunto della chiarezza e delle responsabilità.

Su quello che è avvenuto abbiamo bisogno di tempi entro i quali si deve operare per fare chiarezza e si possa giungere a conclusioni che diano credibilità a questa nostra Regione e anche certezza alle forze politiche.

**PRESIDENTE**

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cristofaro. Ne ha facoltà.

**Giuseppe CRISTOFARO**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei tentare oggi in modo difficile, se le origini di chi fa politica non vengono manomesse o alterate dal lavoro quotidiano della politica, di parlare il linguaggio del cittadino, della strade, del giovane di 18, 20, 29 anni, per i quali andiamo predicando - il verbo è piuttosto brutto ma giusto - per le piazze della Calabria una possibile occupazione attraverso una legge, la "De Vito", per l'imprenditorialità.

Voglio anche parlare il linguaggio delle donne che sono in maggioranza tra i 158 e i 160 mila disoccupati in Calabria; il linguaggio di chi da quattro-cinque anni, con una finanziaria che blocca le assunzioni, quindi con ogni possibilità di occupazione chiusa, con una Calabria che ha uno sviluppo che non dà alcuna garanzia di occupazione, non ha avuto nessuna risposta di lavoro; a questa gente che per anni abbiamo detto che non c'è possibilità di occupazione, c'è il blocco delle assunzioni negli enti locali, negli enti pubbli-

ci e bisogna aspettare, non so che cosa, una legge speciale, un intervento straordinario, così, per una speranza di occupazione.

Tento appunto di parlare - e non è facile - il linguaggio di chi oggi, in Calabria, sente attraverso i mezzi di comunicazione o legge attraverso i giornali che al Consiglio regionale della Calabria si discute di un problema che fa sobbalzare chi da anni attende e da anni è all'affannosa ricerca di un posto di lavoro, cioè l'assunzione di 700-800 unità - non mi interessa il numero - senza che venissero rispettate le leggi.

Vedete, personalmente, anche per il fatto di aver vissuto tra la gente con un rapporto diverso, prima che fossi impegnato nel ruolo di consigliere regionale, sono convinto che la Calabria sia volutamente assistita, perché tale è il ruolo assegnatole nel contesto dello sviluppo del capitalismo nazionale, che volutamente si vuole diventi serbatoio di consumo a favore di aree dove si deve produrre, dove deve esserci sviluppo.

Quello dell'occupazione è volutamente, in un ambito economico nazionale, un problema non risolvibile, mentre è possibile, anche in una situazione di crisi, all'interno di una realtà, di una società industriale come quella del nord che, pur avendo necessità di ristrutturazione, di riconversione dell'apparato produttivo e quindi di avere cassintegrati e licenziamenti, riesce a ritrovare la possibilità di riportare percentuali sostanziose di questi cassintegrati al posto di lavoro. Cioè una società industriale, laddove esiste in Italia, che riesce a recuperare anche necessari momenti di ristrutturazione dell'azienda e di ristrutturazione tecnologica.

La Calabria tutto questo non lo ha avuto, non lo ha e, probabilmente, nei prossimi anni avrà enormi difficoltà ad averlo.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Io sono uno di quelli che, in una Calabria volutamente assistita da scelte di politica nazionale e di interessi economici, non grida allo scandalo per dei posti di lavoro o per delle occupazioni o per delle occasioni di lavoro non, purtroppo, giustamente...

*(Applausi da parte del pubblico)*

**PRESIDENTE**

Invito il pubblico ad astenersi dal manifestare assenso o dissenso. Se si persiste con questo atteggiamento, sarò costretto a far sgomberare l'Aula.

Prego, onorevole Cristofaro.

**Giuseppe CRISTOFARO**

Volevo concludere il discorso perché il ragionamento che sto per fare forse non è da applauso.

Dicevo, per ristabilire un po' l'oggettività delle nostre posizioni e delle nostre riflessioni, che per principio non mi scandalizzo che in questa Calabria il 70 per cento dei posti di lavoro sia collocato in una realtà non produttiva, però, in presenza di difficoltà per riportare nella giusta direzione lo sviluppo della regione, in una realtà quale la nostra dove è difficile sostenere i ritmi della legalità non solo nella società, ma anche nelle istituzioni, laddove la questione morale non è da intendersi come sinonimo di moralismo ma come legalità da diffondere nei gesti politici quotidiani, è questione di fondo, non posso accettare, come cittadino della strada, che da politico fa queste riflessioni, che mentre la società lotta perché questa regione decolli verso uno sviluppo e offra possibilità occupazionali, ci siano comportamenti certamente non legali - uso questa parola di legalità nel senso più politico, anche se legato da un frasario giudiziario - da parte delle istituzioni.

Noi stiamo discutendo se è giusto che, in base alla legge che proibisce, che opera il blocco delle assunzioni, siano assunte altre persone, perché il problema per me non è questo, almeno non è questo in primo piano.

Il problema è piuttosto di fondo, cioè fino a che punto le istituzioni, gli uomini che le rappresentano e la burocrazia che opera all'interno possano andare in barba ad una legge, soprattutto non rispettare il dramma di decine di migliaia di disoccupati, possano dare risposte di occupazione in termini che non rispettano né la dignità del popolo calabrese, dei 160 mila disoccupati in Calabria, né la dignità della lotta, della prassi e della cultura politica che impongono stili e comportamenti morali che certamente non hanno a che vedere con questo modo di fare.

Ecco perché per me, cari colleghi del Consiglio regionale e, vorrei dire, tutti coloro che ci ascoltano, il problema è questione morale. E qua non si tratta di processare chicchessia, si tratta di mettere sotto giudizio comportamenti politici e morali della classe dirigente di questa Regione.

E allora, per venire al dunque, noi chiediamo, come Sinistra indipendente - e siamo dell'avviso che sia giusto - che proprio perché questa è una storia che va contro l'impostazione morale che dovremmo dare alle risposte da consegnare alla gente e ai disoccupati in primo luogo, che siano accertate le responsabilità burocratiche e certamente anche politiche, perché il Presidente della Giunta allora in carica non può rispondere: "Non ne abbiamo sentito parlare, non abbiamo visto, non abbiamo sentito". Ma le riunioni di Giunta si tengono fra sordi, ciechi e muti?

Io direi, invece, che bisogna che i responsabili, la Giunta di allora, i politici di allora si assumano la responsabilità.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Io ricordo - vedete, questo è uno stile da proporre anche nella nostra Regione - che agli inizi del '900 un liberale, un ministro, non so se senatore - io, pur di sinistra, ho molto rispetto per quella cultura, quella dignità e quella intransigenza dei vecchi liberali dell'800 e del '900 che col fascismo sono stati spazzati via e col regime democristiano sono stati anche ridicolizzati - per aver usato carta intestata del ministero si suicidò.

Certo, quello è stato un gesto chiaramente esagerato, però serve ad indicare il paradossale, esasperato, forse schizofrenico senso dello Stato.

In Calabria abbiamo bisogno di gesti di qualità politica e morale e due sono le risposte che personalmente e come Sinistra indipendente credo si debbano chiedere: primo, che siano accertate le responsabilità politiche e burocratiche di chi ha creato questa vicenda e, per rispetto alla Calabria, che queste responsabilità abbiano un prezzo, siano fatte pagare; secondo, che via sia il rispetto enorme, in questo dibattito, per la gente, per i disoccupati che forse oggi pagano il prezzo di questo malcostume di amministrare le istituzioni e che in 158 mila, quanti sono i disoccupati della Calabria, guardano con amarezza alla possibilità che questa classe politica possa dare una impostazione legale e moralmente diversa a questa Calabria.

Questo lo chiediamo per il semplice motivo che ai disoccupati non vogliamo regalare oggi una risposta di disperazione che li spinga a questuare un posto di lavoro, ma che da questa vicenda esca fuori una lezione e che, per i disoccupati e per la gente della Calabria, si crei una coscienza collettiva per la quale il lavoro è un diritto e non un'elemosina.

PRESIDENTE

Per la mattinata ci sono altri che intendono

intervenire sull'argomento? Pensavo che si riuscisse almeno a chiudere i lavori per la mattinata, all'una e mezza.

Gerardo OLIVERIO

Signor Presidente, col collega Tarsitano abbiamo posto un interrogativo dal quale dipendono molte cose, abbiamo cioè chiesto di sapere chi è il responsabile che ha proceduto alle assunzioni, vorremmo che la Giunta ce lo chiarisse questo.

PRESIDENTE

Onorevole Oliverio, siamo in corso di dibattito; verificheremo poi le risposte che ci saranno.

Arrivati a questo punto, se altri non intendono intervenire sull'informativa della Giunta, rinviando il dibattito al pomeriggio e andiamo avanti con l'ordine del giorno. Se l'Assemblea è d'accordo...

*(Interruzione)*

Prego, onorevole Ledda.

Quirino LEDDA

La Presidenza, obiettivamente, è messa in difficoltà dal comportamento della maggioranza perché sta cercando, giustamente, di far lavorare il Consiglio regionale, che spesso non produce e non certo per volontà del Presidente, ma per il modo in cui si sviluppano i lavori in questa sede istituzionale.

Sarebbe un grave errore - lo dico ai nostri amici e colleghi - che altri non parlino, anche perché credo che la relazione dell'onorevole assessore abbia sottoposto all'attenzione del Consiglio problemi ai quali nessuno può tentare di sfuggire o cercare scorciatoie.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Per cui vogliamo che il dibattito continui sulla base degli orari stabiliti, sentire anche i rappresentanti della maggioranza, perché credo che la relazione resa dall'onorevole assessore al Consiglio sia anche espressione della volontà della maggioranza, anzi a noi risulta - lo diceva già il collega Tarsitano - che la decisione della Giunta, in riferimento a questo fatto delicato e anche scabroso, sia avvenuta con i capigruppo e, di conseguenza, anche in rafforzamento di una posizione dei partiti che rappresentano qui, in sede di Consiglio, queste forze.

E questa non è mica una musica a senso unico! Qui bisogna evitare, rispetto alla relazione dell'assessore, ai problemi che ha posto, che non soltanto egli si possa sentire isolato, tentativo che probabilmente ci può essere nei giochi di corridoio, ma che soprattutto vi sia lo svilimento del Consiglio regionale.

Noi per anni abbiamo chiesto assieme ad altri che questa vicenda dei forestali, delle aree interne, delle assunzioni fossero oggetto di un dibattito pubblico fra la gente e con la gente.

Se qualcuno pensa che poi queste cose si possano riannodare nei vecchi meccanismi, sbaglia perché le decisioni verranno comunque prese. Ecco perché ritardare mi sembra una manovra tipicamente da sottogoverno da parte della maggioranza.

Noi chiediamo precisamente alla Dc: il suo capogruppo che cosa intende dire attorno a questo problema?

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Laganà. Ne ha facoltà.

**Guido LAGANÀ**

Signor Presidente, credo che la mediazione avviata dal Presidente del Consiglio regiona-

le sia stata quanto mai opportuna, perché è legittimo da parte di un consigliere regionale chiedere copia di una relazione per leggerla, rifletterci sopra e poi intervenire a ragione veduta nel dibattito in questo Consiglio regionale.

Quindi non credo che bisogna scandalizzarsi se non si ritiene in mattinata di chiedere la parola; ognuno parla quando crede di doverlo fare, non può essere imposto e indicato, come nel Soviet supremo, quando bisogna parlare e quando applaudire.

Ognuno, in questo consesso, è libero di intervenire, di parlare e di esprimersi come e quando crede.

**PRESIDENTE**

Per la mattinata non vi sono altri iscritti a parlare.

*(Interruzione)*

Onorevole Oliverio, ho tentato di evitare la votazione su una pregiudiziale, pervenendo ad un accordo; ora non vi sono più gli spazi per un'ulteriore pregiudiziale. Capisco che è l'una meno un quarto, ma poiché è stata distribuita la relazione, o sospendiamo adesso i lavori e anticipiamo l'apertura del pomeriggio oppure trattiamo qualche argomento all'ordine del giorno proseguendo fino all'una e mezza.

*(Interruzione)*

Onorevole Schifino, non ci sono né giochi di maggioranza né di minoranza; può anche darsi che la maggioranza non abbia avuto la stesura della relazione prima che l'abbia avuta lei. Quindi non facciamo un processo alle intenzioni, il dibattito sulla relazione dell'onorevole Palamara è rinviato al pomeriggio.

*(Così resta stabilito)*

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

L'Aula, a questo punto, può decidere se chiudere i lavori oppure avviare la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

*(Interruzioni)*

Poiché non vi è accordo in Aula, i lavori vengono sospesi; saranno ripresi nel pomeriggio alle ore 16,00.

**La seduta sospesa alle 12,45 è ripresa alle 16,45**

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

Pietro BATTAGLIA, *Vicepresidente della Giunta regionale*.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, stamattina durante il dibattito cominciato dopo la relazione che il collega Palamara ha tenuto a nome della Giunta regionale sul problema della forestazione in Calabria e sul momento più specifico di assunzioni che sarebbero state effettuate nel periodo '84-'85, cioè durante la gestione politica in cui ero titolare del settore della forestazione, nella Giunta presieduta dall'onorevole Dominijanni, sono stato tentato di prendere la parola all'inizio del dibattito, anche perché era già maturata in me una decisione su questo argomento nella precedente seduta del Consiglio regionale.

I consiglieri ricordano che durante il dibattito sul bilancio di previsione 1986, allorché il gruppo comunista presentò un ordine del giorno, il numero 14, poi votato all'unanimità, io feci una brevissima dichiarazione, dopo che il Presidente della Giunta ebbe dato assicurazione che, nella prima seduta utile, la Giunta avrebbe fornito i dati per una riflessione più approfondita e per le eventua-

li decisioni alle quali il Consiglio regionale sarebbe pervenuto.

In quella occasione dissi che mi sarei assunto la responsabilità politica di quanto verificatosi nel periodo in cui la responsabilità della gestione era affidata al sottoscritto.

Dichiaro al Consiglio, pur non avendo responsabilità personali, che comunque faccio parte, collega Cristofaro, della schiera di persone che fanno politica, che hanno il costume di assumersi le responsabilità.

Certo, non arrivo al paradosso dell'uomo politico liberale che per una carta intestata si è suicidato, anche perché credo fermamente nel valore della vita - credo al pari di lei, d'altro canto - così come credo che anche nella vita e nell'impegno ciascuno di noi possa sbagliare e quando ciò succede, bisogna avere il coraggio morale di trarre le conseguenze.

Per questo motivo ho anche - lo dico, lo confesso - fatto forza a me stesso, da quando ho raggiunto la determinazione di evidenziare le cose che da qui a qualche minuto dirò, di non avere indulgenza su motivi di ritorsione o nel dare numeri od altro che, secondo me, sono marginali in sede di dibattito in Consiglio regionale.

Ci sono momenti nella vita politica di ciascuno di noi nei quali credo che la sensibilità della persona debba anteporsi al significato della stessa milizia di partito e alle responsabilità di natura amministrativa.

Uno di questi momenti è venuto per me ed è solo in forza della sensibilità personale che ha sempre intonato la mia milizia e il mio servizio politico, che preannuncio le dimissioni di assessore, traendo le conseguenze degli incidenti che si sono verificati nell'84-'85, anche per mettere il Consiglio regionale

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

nelle condizioni migliori per fare un'analisi, la più approfondita, la più chiara, la più trasparente, la più rigorosa nel settore della forestazione, come in altri settori della vita della Regione.

Preannuncio che consegnerò al Presidente della Giunta la lettera di dimissioni perché, a norma di Regolamento, poi le trasmetta al Consiglio regionale, con animo tranquillo e sereno, per poter stare qui ancora nell'ambito del Consiglio regionale a servire le popolazioni calabresi.

## PRESIDENTE

La Presidenza non può che apprezzare la sensibilità dell'onorevole Battaglia e attenderà, come da Regolamento, le comunicazioni che il Presidente della Giunta farà al Consiglio.

Onorevole Oliverio, sulle dichiarazioni dell'onorevole Battaglia? Prego.

## Gerardo OLIVERIO

Signor Presidente, sulle dichiarazioni dell'onorevole Battaglia intervengo brevissimamente perché mi pare, a questo punto, che la discussione si svolga su un terreno diverso da quello di stamattina, nel senso che, pur non mutando la sostanza del problema, certamente si inserisce un elemento di grande novità politica che bisogna considerare.

L'onorevole Battaglia, attraverso questo gesto, accedendo in modo conseguente, naturalmente, ad una sollecitazione che era implicita nella nostra impostazione, nella nostra richiesta che questa mattina abbiamo avanzato, attraverso l'intervento del compagno Tarsitano, di rispondere all'interrogativo circa le responsabilità di una vicenda che è stata evidenziata in tutta la sua gravità dalla relazione dell'assessore al ramo, si è presen-

tato questa sera dimissionario, diciamo, a questo Consiglio assumendone la responsabilità politica della vicenda.

E' certo, questo, un gesto che, dal punto di vista della capacità di assunzione di responsabilità politiche su una vicenda rispetto ad un settore che l'assessore ha diretto nel periodo in cui si sono verificati i fatti, non v'è dubbio, bisogna tenerne conto, nel senso che non vi è stato il tentativo di scaricare responsabilità rispetto ad una vicenda che non soltanto noi comunisti, per la verità da tempo è stata denunciata e rispetto alla quale nei mesi passati si è tentato, invece, non dico di insabbiarla, ma quantomeno di mettere sostanzialmente in atto un tentativo di offuscamento.

L'assessore parlava di responsabilità politiche e non personali, mi domando allora che valore assume questa dichiarazione, perché se le parole hanno un senso, significa evidentemente che vi è stato un meccanismo tale che, sotto le responsabilità politiche dell'assessore, ha determinato una situazione incresciosa, grave sul terreno della legalità, del non rispetto delle leggi.

Non si tratta soltanto di chiudere con un gesto e quello dell'assessore non è da considerare tale, dal momento che ha dichiarato di formalizzare le dimissioni; discuteremo al momento opportuno poi l'aspetto relativo alle responsabilità politiche dell'assessore e della Giunta, ma il fatto stesso di averle presentate in Aula costituisce motivo sufficiente per un loro rapido iter.

La procedura prevista dal Regolamento può essere rapidamente messa in atto attraverso la trasmissione al Presidente della Giunta e da questi al Presidente del Consiglio affinché il Consiglio regionale, nel più breve tempo possibile, possa discutere l'aspetto politico di questa vicenda e trarne le conseguenze.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Riteniamo che questo gesto abbia un valore, se si evita di ricondurlo - e non credo che sia questa l'intenzione dell'assessore - ad un fatto di manovra politica da parte di altri settori: i tentativi potrebbero pur esserci, ma comunque vogliamo evitare di inserirli per non farli apparire come elemento di forzatura di una situazione determinatasi.

Diciamo questo proprio per evitare che possa rimanere aperta una questione che non sarebbe certamente nell'interesse del Consiglio regionale, della Regione e dello stesso assessore; ma, a parte questo, credo che si ponga un problema di moralizzazione e di bonifica del settore.

L'assessore parlava di responsabilità politiche e non personali. Allora il problema serio che il Consiglio regionale deve prendere in considerazione, a mio avviso, riguarda il sistema del controllo, del governo e della programmazione delle risorse che sono consistenti.

D'altronde stamattina l'assessore alla forestazione, a nome della Giunta, oltre le cifre e l'analisi della situazione, ha proposto solo misure su un determinato aspetto. Ha detto, infatti, che è stato un atto illegale fare le assunzioni ed ha aggiunto, a nome della Giunta, che sarebbe illegale, suffragando questo giudizio da un parere dell'Ufficio legale, procedere alle riassunzioni.

E allora, per quanto riguarda le responsabilità politiche, naturalmente si dà una risposta con le dimissioni dell'assessore, ma per l'aspetto d'ordine istituzionale che riguarda il funzionamento dei meccanismi che hanno determinato questa situazione, che comunque è riconducibile alle responsabilità politiche, che inerisce anche un problema di strutture, dei guasti che si sono determinati al loro interno e della necessità che la loro attività ed i comportamenti debbano essere

ricondotti ad un momento unitario di controllo, di governo della Regione dal quale non si può prescindere, credo che ci sia da dare una risposta.

Credo che, da questo punto di vista, la pleora di enti che operano in questo settore e anche la direzione verticale in esso esistente debbano essere riconsiderati per verificare in concreto, nel merito, quello che non va, per vedere come questa situazione, ormai diventata vero e proprio scambio di convenienze politiche e non, possa essere evidentemente spezzata.

E' questo un modo concreto per guardare in avanti, a partire da questa vicenda, perché si possano inserire elementi di controllo e di programmazione nella utilizzazione delle risorse.

Non vogliamo fare scandalismi, sia chiaro, abbiamo posto una questione concreta, corporata del funzionamento della nostra Regione, che è un aspetto anche della questione istituzionale, democratica e morale più complessivamente; vogliamo partire da qui per porre un problema di superamento di questa situazione di funzionamento dei meccanismi che la producono, proprio nell'interesse di una utilizzazione razionale, programmatica e finalizzata delle risorse della Regione Calabria.

Quindi, senza tornare al merito delle questioni, riteniamo che a questo punto si tratti di stabilire, a brevissima scadenza, i modi, i tempi perché questa discussione intorno alle dimissioni dell'assessore Battaglia possa svolgersi, perché ognuno possa esprimere il proprio giudizio politico e trarne le conseguenze in termini concreti di definizione di un quadro di certezze nell'interesse di questa regione.

**PRESIDENTE**

Ha chiesto di parlare l'onorevole Dominijanni. Ne ha facoltà.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Bruno DOMINIJANNI

Signor Presidente, onorevoli consiglieri, a nome del gruppo socialista, prendiamo atto della dichiarazione dell'onorevole Battaglia che, con grande senso di responsabilità, che va apprezzato, è venuto in Consiglio ad annunciare le sue dimissioni, assumendosi la responsabilità politica di quello che è avvenuto nel settore della forestazione durante il periodo della sua reggenza in qualità di assessore.

E' un gesto - vorrei sottolinearlo - che non accade spesso di vedere nelle sedi istituzionali.

Dal punto di vista personale, voglio esprimere l'apprezzamento mio quale ex Presidente della Giunta regionale, ma anche a nome di tutti gli assessori che di quella Giunta ne facevano parte.

Ho già dichiarato in Consiglio che la Giunta non è stata mai a conoscenza di una sola assunzione effettuata contro legge e l'Assemblea sa che sono stato io a suggerire e a volere dal Governo le limitazioni contenute nel primo e nel secondo decreto di finanziamento e il divieto imposto dalla legge '84. Ciò perché favoriva la possibilità di avere i finanziamenti per questo esercito di lavoratori che la Calabria si è ritrovata addosso e che non poteva mandare a casa dalla sera alla mattina.

L'assessore Battaglia sa che è stata mia unica e costante preoccupazione pretendere e raccomandare ogni giorno che non fosse violata questa legge; lo sa Priolo che era assessore ai tempi del primo decreto; lo sa Alvaro, col quale ho sostenuto un'aspra guerra di oltre sei mesi anche avendo contro i sindacati, quando si parlò del *turn-over*; lo sa Battaglia al quale ho raccomandato, infinite volte, che fosse rispettata questa legge.

Voglio esprimere la convinzione, che traspariva peraltro anche a livello di ipotesi dall'intervento di Oliverio, che al di là della responsabilità politica che Battaglia si è assunto, ci sia stato il meccanismo perverso della responsabilità per quello che è accaduto.

Nessuno più felice di me se questo risulterà evidente e provato, perché ho rispetto degli uomini e lo sanno coloro che hanno collaborato con me.

Certamente il discorso non finisce qui, c'è una Commissione d'indagine nominata molto opportunamente dalla Giunta regionale, dalla quale attendiamo di sapere se ci sono altri casi di violazione della legge - nel qual caso, debbono rientrare nella legalità - e soprattutto a quale livello di strutture siano avvenute le violazioni, non essendo ammissibile che i politici che amministrano non debbano essere garantiti in ogni momento, attraverso l'osservanza delle leggi da parte delle strutture regionali.

Accertate comunque le responsabilità, non tutto potrà continuare come prima. Coloro che risulteranno responsabili dovranno pagare, su questo sono d'accordo, così come ritengo siano d'accordo tutti i gruppi di maggioranza e, suppongo, tutti i gruppi del Consiglio regionale.

E se ci sono stati enti che con atti deliberativi abbiano cooperato all'insorgere di queste illegittimità, questi enti non potranno più avere deleghe o affidamenti dalla Regione in materia di forestazione.

C'è un'esigenza ulteriore che intendo rappresentare al Consiglio e a me stesso come membro di due Commissioni del Consiglio regionale, anche per rendere merito, in questo momento di amarezza, alla persona di Battaglia.



## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Esiste un progetto di legge della precedente Giunta regionale firmato da Battaglia come assessore alla forestazione e da me, naturalmente, come Presidente della Giunta, nel quale si organizza in maniera completamente diversa la forestazione in Calabria e si libera la Regione dalla incombenza della gestione spicciola di questo grande calderone, nel quale non è possibile mai capire granché, perché anche con i sistemi di controllo centralizzati non si riesce ad entrare nei meccanismi attraverso i quali richiamano in servizio gli operai e per far fronte ai pagamenti.

E' un progetto di legge che ipotizza e sostiene il trasferimento della gestione della forestazione alle comunità montane. Un progetto di legge sulla stessa materia, per non dire simile, è stato presentato dal Pci, ma da due anni giace insieme con quello della Giunta.

Dobbiamo avere il coraggio di riprenderli per discutere in maniera aperta, sapendo che le ipotesi contenute possono essere migliorate e modificate, anche alla luce delle ultime esperienze, con la decisa volontà politica di operare anche qui un taglio col bisturi perché, diversamente, non vedo a che sia servito fare la guerra per cinque anni per avere questi fondi della legge speciale, fondi peraltro che rischiamo oggi di perderli, dal momento che tra gli impegni assunti dalla Giunta regionale figurava anche quello relativo al non aumento del numero dei lavoratori della forestazione, neanche di una sola unità.

Oggi andare a sostenere ulteriormente il mantenimento dei finanziamenti, non potendoci presentare un bilancio che sia in progressivo allineamento con questo impegno, sarebbe un'impresa ardua.

Certamente nessuno ha mai detto che i forestali da 27.500, quanti ne ho trovati, dovessero scendere a 10 nel giro di un anno, abbiamo sempre detto che l'unica fonte di

lavoro che c'era in Calabria non si poteva cancellare da un giorno all'altro, tant'è che abbiamo avuto il coraggio di dare una sistemata, anche per una tranquillità sociale, a questa categoria di lavoratori per avere i finanziamenti; abbiamo anche avuto il coraggio di dire che il fenomeno doveva essere ricondotto nei limiti fisiologici e c'era un impegno in tal senso da parte della Giunta regionale, delle forze politiche e dei sindacati che avevano accettato questo discorso.

Credo, allora, che il miglior modo per superare questo dato di disagio attuale ed avere la tranquillità, per non mettere in dubbio la legge speciale, sia quello di stabilire una nuova regolamentazione portando avanti questa legge di riorganizzazione e di delega del settore alle comunità montane, in linea principale, poi si vedrà se in linea subordinata anche qualche altro ente dovrà seguire la stessa linea.

Credo che in questa direzione andrà il gruppo del Psi.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'onorevole Meduri. Ne ha facoltà.

Renato MEDURI

Signor Presidente, dico subito che stasera abbiamo assistito ad un episodio quasi unico nell'ambito delle assise politiche e sinceramente devo rilevare, pur da oppositore strenuo, anche se ritengo possiate riconoscermi sempre corretto, che non posso fare a meno di manifestare la mia tristezza per questo triste episodio.

Ritengo che in questa vicenda importante sia io ad esprimere la solidarietà all'amico Battaglia, solidarietà che non si scinde dalla considerazione, signor Presidente, che ho sti-

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

ma di tutti i gruppi, di tutte le compagini e le articolazioni nelle quali si svolge la vita politica della Regione Calabria, però è triste pensare che un assessore, mentre si dimette per spianare il campo all'accertamento delle verità su una vicenda, ottenga una solidarietà alquanto astratta da parte di un gruppo e di un capogruppo che è stato il Presidente dell'esecutivo all'interno del quale, se queste cose sono avvenute, collega Dominijanni, esisteva una certa realtà che le ha favorite.

Dico questo perché le considerazioni sono due: o quella precedente era una Giunta di assenti, di fantasmi, di gente che viveva nel libero Urano e perciò stesso non si accorgeva di nulla di quanto avveniva in Calabria, e allora la responsabilità è veramente pesantemente solo dell'assessore Battaglia il quale dovrebbe trovare il coraggio di dimettersi anche da consigliere regionale e dalla Dc, oppure tutti erano informati, non solo il Consiglio come fatto astratto.

Amici miei, oggi si ripete il discorso fatto alcuni anni fa quando il gruppo del Pci, presente in Consiglio, presentò una mozione di revoca in danno dell'allora assessore Barbaro, mi pare cioè che la situazione sia molto simile, se non identica.

Non si può, in una compagine di dodici-tredici persone che firma collettivamente degli atti, in un organo che è tale in quanto compagine, che è uno dei tre organi della Regione, individuare un responsabile e gli altri non ne fanno nulla. Ma questo della forestazione è uno dei tanti aspetti delle cose che non vanno in Calabria.

Signor Presidente, voglio riportarmi brevisimamente al mio intervento reso all'Aula in sede di discussione e di votazione del bilancio, per ricordare a me stesso, al Consiglio e alla Giunta che avevo chiesto una seria verifica sul bilancio dell'Esac, perché ho dichia-

rato responsabilmente che è falso e chi lo ha stilato deve perciò essere perseguito anche penalmente.

In proporzione, anche la situazione Esac si è moltiplicata per cento rispetto alla forestazione, infatti con un bilancio annuale di 55 miliardi a fronte del settore forestale che, bene o male, nel 1973 aveva 10 mila addetti e, in pieno periodo di solidarietà, di maggioranza, di programmi e compagna bella, sono arrivati a 20 mila, abbiamo un impianto di risalita di Camigliatello Silano che funziona con 93 persone, mentre a Gambarie d'Aspromonte l'impianto funziona con sole tre persone.

Quindi anche qui, evidentemente, c'è stato un certo abuso.

Mi rifiuto di pensare - sarebbe veramente diabolico - che Battaglia da solo potesse fare tutto questo senza che nessuno dei componenti la Giunta regionale ne fosse a conoscenza. Se da solo fosse riuscito in tale intento, meriterebbe una medaglia o lo potremmo dichiarare degno allievo Lucifero, oppure la situazione assume aspetti grotteschi in questo Consiglio.

Ritengo che in questo momento non si possa continuare questo dibattito su quella relazione, che ho potuto leggere molto frettolosamente nel pomeriggio; dal punto di vista politico certe considerazioni vanno fatte, signor Presidente, perché non è possibile giocare a scarica barile.

Le responsabilità, se ci sono, appartengono a tutti, signor Presidente. Comunque, ripeto quello che ho detto altre volte, gli effetti non devono mai ricadere sui lavoratori, che spesso vengono illusi.

Se qualcuno ha sbagliato, deve pagare, non solo politicamente. Se ci sono capi di enti, direttori, dirigenti che sono responsabili, che

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

paghino, in questo settore come in tutti gli altri, perché non è pensabile, per esempio, signor Presidente, che un insegnante che si assenti un giorno da scuola debba subire la visita fiscale, mentre un regionale che si assenti per un anno e svolga un altro lavoro possa vivere tranquillamente senza che nessuno se ne accorga, magari con quattro stipendi.

Dico, allora, che se moralità deve esserci, essa va ricercata in tutti i campi e in tutti gli ambiti di questa Regione e senza esclusione. Nessuno, signor Presidente, può giocare alla scimmietta cinese o può pensare di poter essere credibile per averlo fatto prima. Personalmente non ci credo e ritengo che neanche la Calabria possa crederci.

**PRESIDENT**

Ha chiesto di parlare l'onorevole Araniti. Ne ha facoltà.

**Pietro ARANITI**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gesto dell'assessore Battaglia che preannuncia le dimissioni da assessore merita apprezzamento non soltanto come fatto personale, ma per la sensibilità politica dimostrata, che si lega ad un suo modo di essere - è così che la interpreto, come gruppo repubblicano - e che serve da stimolo alla stessa Giunta, all'intero Consiglio a ripensare e rivedere l'intero comparto del settore della forestazione.

Non c'è dubbio, infatti - lo hanno detto alcuni colleghi che mi hanno preceduto - sulla forestazione dal '68 al '73, fino ad arrivare ai tempi nostri, all'85, all'86, è successo di tutto e su questo dobbiamo avere il coraggio, l'onestà morale e la chiarezza di dire come stanno le cose.

Questo è uno stimolo a fare chiarezza e ad improntare a un rigore amministrativo diver-

so, rispetto a quello che fino ad oggi si riscontra in tutto il settore della forestazione, ed è necessaria la chiarezza soprattutto per tradurre un comparto, piegato ad una logica prevalentemente di tipo assistenziale quale valvola di sfogo del sociale in Calabria, in un momento produttivo sulla base degli impegni - lo ricordava bene il Presidente Dominijanni - nei confronti col Governo, per garantire risorse finanziarie e mezzi per rivedere e ripensare oggettivamente tutto il settore...

Dalla relazione dell'assessore Palamara di questa mattina, pur non avendo dati e riscontri obiettivi, emergono elementi che danno il segno dell'esistenza di illegittimità un po' diffuse e la certezza di responsabilità che attengono certamente a fatti burocratici e gestionali, quindi il gesto dell'assessore è doppiamente apprezzabile poiché tende a far fare chiarezza in tutto il comparto e favorisce l'inserimento di meccanismi per un cambiamento di quella che è stata fino ad oggi la gestione, per impostare o reimpostare tutto il settore della forestazione.

Diceva bene il Presidente Dominijanni, una legge che giace in Commissione, che porta la firma dell'onorevole Battaglia, dello stesso Presidente Dominijanni e degli altri gruppi di maggioranza necessita una corsia preferenziale, e questo è un segnale tangibile, una prova concreta per invertire un modo di essere e uno stato di fatto purtroppo non positivo di tutto il settore della forestazione.

Stasera, obiettivamente, c'è poco da dire sulla sensibilità, sul costume, sullo stile, sul modo di essere che stiamo registrando in quest'Aula. Certo, la Commissione d'indagine che la Giunta presieduta da Principe ha già nominato per accertare e acquisire elementi di certezza e di concretezza, per andare ad individuare responsabilità specifiche, e soggettive, dico io, necessita di un impulso anche nei tempi per capire, fino in fondo, se

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

responsabilità sono da imputare agli apparati burocratici, agli enti gestori - e su questo esprimo grandi riserve e grande perplessità - o se sono responsabilità da imputare all'assessore Battaglia.

Ecco perché stasera apprezziamo veramente questo gesto che consente con grande serenità di fare chiarezza sull'intero comparto della forestazione.

## PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'onorevole Reale. Ne ha facoltà.

## Italo REALE

Francamente non intendevo intervenire, ritenendo opportuno, dopo la dichiarazione dell'assessore Battaglia, che vi fosse un momento di riflessione e che il dibattito si aprisse nel momento in cui fosse portato in Aula il provvedimento di presa d'atto delle dimissioni.

Debbo dire che sono stato stimolato dallo scoprire che c'è stato un Presidente della Giunta che non ha esitato a chiamare certi fatti meccanismi perversi e a dire che vi sono responsabilità a vari livelli.

Voglio dire che in alcune occasioni dobbiamo avere anche il buon gusto di non eccitare il dibattito politico su alcune cose, perché altrimenti si rischia, in un momento in cui invece bisogna affrontare con la massima serenità, di costringere l'opposizione a dire cose molto antipatiche rispetto a fatti che sono successivi e rispetto ad un gesto e ad un atto come quelle dimissioni che, invece, richiedono sempre da parte di chi prende atto un momento di riflessione.

Se la forestazione si è trasformata in un meccanismo perverso, vorrei sapere di chi è la

responsabilità. Se la passata Giunta e il suo Presidente non si sono mai resi conto di questo meccanismo perverso messo in atto, mi pare che non avessero granché numeri per governare. E, onorevole Araniti, che ci fossero delle irregolarità, non c'è bisogno di riscontri, perché le irregolarità sono presenti in Aula oggi.

Quindi non è il caso di dire che forse ci sono delle irregolarità. C'è una situazione di irregolarità e di violazione di legge continua da parte di questa amministrazione regionale e che questo sia stato voluto, onorevole Araniti, nasce dal fatto che poi parte di queste...

*(Interruzione)*

Certo che vanno individuate, ci mancherebbe! Io non sono qui per dire che vi sono responsabilità a vari livelli o meccanismi perversi, sono per fare nomi e cognomi di chi queste irregolarità ha messo in atto, per le individuazioni delle responsabilità personali di chi questi gesti ha messo in atto.

Se poi - mi scuserete questa osservazione - queste irregolarità avvengono soprattutto in prossimità delle campagne elettorali, allora mi domando e mi chiedo se esse non siano la norma di un sistema politico che consente che queste irregolarità vi permettano di sopravvivere.

Chiudo in questo modo l'intervento perché non ho veramente altro da aggiungere, ad altri momenti la discussione nel merito di che cosa andiamo veramente a trattare e come affrontiamo il problema della forestazione.

## PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Marco. Ne ha facoltà.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Augusto DI MARCO

Onorevole Presidente, anch'io ritengo che questo dibattito sulla dichiarata intenzione di presentare le dimissioni sviscisi, da un canto, il gesto di assunzione di una responsabilità politica dell'assessore Battaglia e si risolve in una confusione di idee su un tema politico che è stato qui dibattuto, che è stato oggetto di interrogazioni, di interpellanze, che ha fortemente turbato l'opinione pubblica in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative da parte dell'assessore competente e della Giunta dell'epoca.

Io credo che l'assessore Battaglia non abbia bisogno, in questo momento, di alcuna solidarietà se egli ha ritenuto doveroso affermare la sua responsabilità politica per quanto è avvenuto. D'altra parte, però, il fatto di preconizzare in termini di scarsa chiarezza responsabilità burocratiche o di enti gestori e dire che queste forze e strutture burocratiche della Regione dovrebbero, in qualunque momento, salvaguardare i politici nella loro funzione, mi pare un vero e proprio ribaltamento del criterio di valutazione e delle responsabilità politiche di una Giunta regionale e di qualsiasi organo di amministrazione.

Il problema è che sono le strutture burocratiche a dover ricevere gli indirizzi da parte degli assessori e della Giunta e se questa non è in condizione di operare controlli, a prescindere da altri tipi di responsabilità di cui qui noi non vogliamo parlare perché non è la sede opportuna e non esistono gli accertamenti, dico a me pare veramente che in questo modo si siano invertiti completamente i termini del problema.

Dico anche che il discorso è diventato in certi momenti di cattivo gusto e a noi non piace dai banchi dell'opposizione sollevare polveroni.

E' vero, è possibile che oltre alla responsabi-

lità dell'assessore Battaglia, oggi in carica in altra Giunta, ci sia una responsabilità politica collegiale dell'intera Giunta a cui egli apparteneva, quantomeno per omissione dei controlli doverosi.

Il sistema di gestione separata degli assessorati è fatto che deve cessare ed è uno dei principi cardini per moralizzare la vita pubblica, ciò significa che la Giunta deve assumersi, nella sua interezza, la responsabilità di ogni atto.

Adesso non vogliamo, come ha fatto il consigliere Meduri, criminalizzare l'intera Giunta passata, il Consiglio regionale, le strutture burocratiche amministrative della Regione, gli enti subregionali, noi ci troviamo a dover giudicare di un caso e per questo caso io dico che apprezzo l'operato dell'assessore Battaglia, dal quale mi attendo conseguentemente che le dimissioni, poiché quest'atto non costa nulla, siano immediatamente formalizzate e che il Presidente della Giunta le trasmetta al Consiglio perché il Consiglio possa innestare le procedure del caso.

L'opposizione, peraltro, si riserva di esprimere una più compiuta valutazione quando l'inchiesta amministrativa avrà chiarito i vari livelli di responsabilità, eventualmente coinvolgendo anche strutture burocratiche ed enti di gestione.

Il problema del varo della nuova legge è cosa del tutto diversa; le leggi si possono violare e noi qui assistiamo ad un caso di violazione di legge nazionale. Quindi questo problema va tenuto assolutamente distinto.

Da tutta questa faccenda il gruppo della Sinistra indipendente si attende solerzia da parte della Giunta e vuole vedere che fine farà l'indagine amministrativa che deve essere condotta con rigore, giustizia e soprattutto celerità.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Le conclusioni - dicevo - le trarremo in via definitiva appunto dai risultati di questa inchiesta.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'onorevole Laganà. Ne ha facoltà.

Guido LAGANÀ

Signor Presidente, onorevoli consiglieri, l'assessore Battaglia con il suo gesto ricco di dignità politica, un aspetto che questo gruppo desidera apertamente riconoscergli, ha inteso assumere responsabilità davanti ad una situazione, smentendo il vecchio assunto, il vecchio detto che la Dc fa politica per gestire il potere.

Questo suo atto ha significato esattamente il contrario, cioè che non è la gestione del potere che interessa, ma la gestione dei problemi che attanagliano questa nostra regione ed il primo tra questi è quello drammatico, acuto dell'occupazione per il quale noi, come gruppo regionale, abbiamo anche presentato qualche proposta in Consiglio.

E davanti a questo dramma della disoccupazione, la Calabria purtroppo ha trovato davanti a sé quasi come un porto-rifiuto, una valvola di sfogo, rappresentata dalla forestazione, una vicenda che è stata scritta attraverso tanti capitoli nella nostra Regione ed in tempi diversi. Ed uno di questi tempi, che non appartiene certo alla gestione del collega Pietro Battaglia, non dimentichiamolo, ha costituito forse la fortuna di qualche esponente politico non della Dc, attraverso migliaia di assunzioni per le quali non è stato sollevato alcuno scandalo.

Quando arriveremo ai risultati dell'inchiesta, è chiaro che tutto dovrà emergere in Consiglio regionale...

*(Interruzioni dell'onorevole Trento)*

PRESIDENTE

Onorevole Trento, non interrompa!

Guido LAGANÀ

Non è questo il momento del dibattito su questi argomenti, lo faremo alla conclusione dell'inchiesta che la Giunta regionale ha avviato.

Noi desideriamo solamente fare una vivissima raccomandazione ai gruppi politici, i quali hanno tutti colto il significato del gesto dell'onorevole Battaglia, in primo luogo al gruppo del Pci, che ha colto la novità del metodo di fare politica del gruppo della Dc in Consiglio regionale, di approvare - e ci facciamo carico di questo per quanto ci riguarda - sollecitamente la legge che razionalizza tutto il settore forestale e mette dei punti fermi, in maniera tale che non ci possano essere scantonamenti.

Gerardo OLIVERIO

...conseguenza di una nostra richiesta...

Guido LAGANÀ

L'assessore Battaglia ha parlato di sensibilità avendo ascoltato tutti i discorsi che sono stati fatti in Consiglio regionale.

Quindi noi aspettiamo i risultati di questa inchiesta, sollecitiamo l'approvazione della legge regionale varata a suo tempo dalla Giunta e apprezziamo ed esprimiamo non la nostra solidarietà, ché non ne ha bisogno l'assessore Battaglia, ma il nostro apprezzamento perché il suo comportamento si attaglia ad uno stile e ad un metodo che portiamo avanti come gruppo politico.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

## PRESIDENTE

La parola all'onorevole Di Nitto. Con l'onorevole Di Nitto terminano gli interventi sulle dichiarazioni dell'onorevole Battaglia.

## Aniello DI NITTO

Signor Presidente, onorevoli colleghi, come gruppo social democratico prendiamo atto del senso di responsabilità dell'assessore Battaglia, nell'offrire le proprie dimissioni al Consiglio per questa spiacevole vicenda della forestazione degli anni passati, un gesto tanto più pregevole in quanto ormai sembrava che l'istituto delle dimissioni fosse sparito dalla geografica politica regionale calabrese, più volte è stato detto in queste brevi dichiarazioni: dimissioni significa porre la Regione nella più completa libertà di indagare sul come e sul perché sono state commesse delle irregolarità.

Certo, la vicenda, le stesse parole del Presidente del gruppo del Psi, Dominijanni, indicano che la Regione è stata ed è prigioniera di se stessa, delle proprie strutture burocratiche, tecniche, in una commistione di politico e di amministrativo che non ha ormai quasi più frontiere che dividano l'uno e l'altro settore.

Debbo notare, a parte la novità innegabile dell'atto dell'onorevole Battaglia, la novità del Consiglio regionale che finalmente - e questo è un fatto positivo - si rende conto di quanto è successo, di quanto sta succedendo e di quanto potrebbe succedere se continuassimo con vecchie ed antiche logiche.

Ma debbo fare anche un ringraziamento, che mi sembra non sia stato fatto qui, all'assessore Palamara, che con evidente dolore ha tirato fuori la vicenda ed ha levato un coperchio di una pentola piena di tante cose sconosciute, certamente a me, ma anche agli addetti ai lavori, da come ho potuto com-

prendere nelle riunioni che noi abbiamo fatto e anche in questo Consiglio regionale.

Ritengo, per concludere, onorevole Presidente, che di simili pentole ce ne siano molte, quindi prendiamo spunto da queste dimissioni, da questa vicenda per dire che dobbiamo controllare ogni settore per riorganizzare finalmente questa Regione, per recuperare quella famosa trasparenza di cui tanto parliamo e che io sento avvicinare, appunto per queste novità che noto nel Consiglio regionale.

## PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

Francesco PRINCIPE, *Presidente della Giunta regionale*

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi ero illuso, dopo la nobilissima dichiarazione dell'assessore Battaglia, che la discussione dei problemi della forestazione sollevati con una puntigliosa e rigorosa relazione dell'assessore attuale Palamara fosse rinviata ad altra seduta, anche se il suo prosieguo deve essere puntuale, rigoroso e spinto fino alle estreme conseguenze.

La tentazione è grande, onorevoli colleghi, ma ritengo che in momenti difficili che toccano la corda dell'emozione, perché la politica l'ho sempre concepita come problema umano, se la politica è umana, mi conquista, se nella politica però si introducono alcune coordinate e alcune componenti che vanno al di là dei limiti che debbono essere i limiti fondamentali di un consesso elettivo, sono estremamente gelido dinanzi alla dinamica della politica.

La tentazione è grande, stasera, di affrontare il dibattito sui temi, sul modo e sul perché, ma voglio attenermi all'ispirazione ideale

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

per la quale ho preso la parola, anche con qualche reminiscenza liceale, "vergin di servo encomio e di codardo oltraggio", voglio attenermi a questa ispirazione e non parlerò della forestazione, per la quale assicuro l'Assemblea che la Giunta, così come ha iniziato a mettere ordine, sarà tenace, affronterà il problema sul metro rigoroso del rispetto della legge.

Ho preso la parola per un altro motivo, ossia per esprimere amicizia, stima e solidarietà all'assessore Battaglia, solidarietà nel senso bello, nel senso umano della parola.

Io capisco anche il dramma emotivo di un uomo che, chiamato a delle responsabilità, poteva e non poteva, ma si è assunto tutta la responsabilità politica, indubbiamente prima per una grande sensibilità di milizia politica, secondo anche e soprattutto in ordine alla valutazione politica della classe dirigente che regge la Calabria.

Ebbene, dinanzi a questi motivi il sottoscritto si inchina, perché il combattente ideale si inchina sempre di fronte a chi, in determinate circostanze, giuste o ingiuste che siano - sarà lo storico a stabilire poi le responsabilità personali - è raro, difficile che un uomo politico tragga le conseguenze politiche da un fatto indubbiamente devastante della nostra vita regionale.

Ho conosciuto Pietro Battaglia credo vent'anni fa, molto di più l'ho conosciuto in questi cinque mesi nella sua qualità di Vice-presidente della Giunta regionale; in lui ho trovato sempre probità, enorme senso di approfondimento dei problemi, grande senso di responsabilità.

Nel testimoniargli la mia stima personale, il mio affetto, se mi è consentito, dico a Pietro Battaglia di essere sereno e tranquillo, non mancheranno le occasioni in cui a lui per pri-

mo sarà data la possibilità in questa vicenda di fare luce.

Io lo ringrazio e lo faccio molto sentitamente per il senso di grande stima e di grande responsabilità che Pietro Battaglia ha avuto nei riguardi del Consiglio regionale, sgombrando il terreno da motivi che potevano essere anche di polemica perversa e, automaticamente, aprendo la discussione del Consiglio regionale nei prossimi giorni, quando verrà l'ora di ritornare a discutere di questi fatti, con la possibilità di avviare una discussione serena, feconda, che certamente sarà utile al destino di questa terra.

## PRESIDENTE

Allora, in attesa della formalizzazione dell'annuncio delle dimissioni dell'onorevole Battaglia e delle risultanze della Commissione d'indagine nominata appositamente dalla Giunta regionale...

Gerardo OLIVERIO

Ma la vicenda è aperta.

## PRESIDENTE

E' chiaro, è tutta aperta, però, onorevole Oliverio, le procedure vanno rispettate. L'informativa della Giunta è finita, ci sono le dimissioni annunciate dall'assessore Battaglia che saranno, quando perverranno, annunciate al Consiglio e quindi poste all'ordine del giorno come da Regolamento, anche perché sono norme imperative per quanto attiene gli aspetti relativi alle dimissioni della Giunta, del Presidente o di un assessore.

Siccome il Presidente della Giunta ha soggiunto che perverrà in Aula anche la relazione della Commissione d'indagine, non v'è dubbio che nel merito la discussione resta totalmente aperta, nessuno la chiude.

(Interruzioni)



## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

**Progetto di legge numero 58/4<sup>^</sup> di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione a seguito degli interventi di trasferimento di cui alle leggi regionali numeri 1/1973 e 22/1977 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, numero 3"**

PRESIDENTE

Al secondo punto all'ordine del giorno figurano i progetti di legge unificati numero 102/3<sup>^</sup>, numero 15/4<sup>^</sup> e numero 38/4, recanti: "Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione a seguito degli interventi di trasferimento di cui alle leggi regionali numeri 1/1973 e 22/1977 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, numero 3".

Il relatore, onorevole Gemelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

Vitaliano GEMELLI, *relatore*

Signor Presidente, onorevoli consiglieri, questo disegno di legge viene al Consiglio per colmare una lacuna che si è verificata in sede di approvazione della legge regionale 16 gennaio 1985 numero 3, la quale dettava le norme per le assegnazioni degli alloggi nei centri urbani della regione, perché non aveva previsto la casistica verificatasi nel 1972 e nel 1973, quando la Calabria aveva registrato fortissime alluvioni che avevano danneggiato centri abitati di grossi comuni della Calabria, quali Pioppi di Girifalco, Papaglionti di Zungri, Novalva di Cardinale, Laino Castello, Natile di Careri e gli otto centri per i quali la Regione aveva richiesto ed ottenuto il trasferimento completo degli abitati.

Relativamente a tale situazione si era prevista una normativa di individuazione delle

aree colpite da calamità e quindi si era provveduto a riconoscere il diritto all'alloggio agli abitanti di quelle aree, nella considerazione che, soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti degli abitati, si procederà, ovviamente, per *tranche*, per scaglioni e pertanto, allo stato, col numero delle abitazioni disponibili, non è possibile soddisfare il numero degli aventi diritto, ma si prevede che man mano che verranno completate le *tranche* di costruzioni, si provvederà all'assegnazione fino al definitivo trasferimento degli abitati.

In una tale situazione, allora, è stato necessario formulare delle norme e dei criteri per la individuazione di alcuni requisiti che oggettivamente avessero consentito la determinazione di priorità per l'assegnazione di questi alloggi e quindi per la formulazione di una graduatoria che fosse il più soddisfacente possibile alle necessità del caso.

Questi criteri sono contenuti nella proposta di legge della quale si ritiene possa essere chiesta l'approvazione al Consiglio. Sono criteri non di larga massima ma puntuali che prevedono la casistica in atto e che, sostanzialmente, sono all'uopo necessari per consentire che gli alloggi siano finalmente assegnati a chi ne ha diritto.

PRESIDENTE

E' aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Marco. Ne ha facoltà.

Augusto DI MARCO

Signor Presidente, il gruppo della Sinistra indipendente, che si era riservato in sede di Commissione di esprimere un giudizio dopo più attenta valutazione del testo della legge, annuncia il proprio voto contrario per due ordini di motivi.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Il primo è che la parte terminale dell'articolo 2 crea una situazione di enorme confusione, ammettendo che i benefici di legge possano essere fruiti anche da coloro i quali abbiano acquistato l'immobile prima dell'entrata in vigore della legge del '73 e senza specificare se questo acquisto debba essere avvenuto prima o dopo dell'evento calamitoso.

Ritengo che se noi ci attestassimo sulla seconda ipotesi, legittimeremmo il commercio di questi ruderi da parte delle categorie interessate e, in ogni caso, non vi sarebbe giustificazione per le provvidenze di legge.

Ancora maggiori perplessità suscita l'articolo 5, il quale conferisce ai comuni la possibilità di stilare gli elenchi dopo ben diciotto anni dalla legge nazionale che imponeva questa prescrizione.

Come si possa, dopo diciotto anni, formulare un elenco attendibile, non so, ritengo che si tratterebbe sicuramente di elenchi che si prestano a manipolazioni da parte delle amministrazioni pubbliche.

Gli altri articoli della legge hanno scarso rilievo.

Vi è da dire che l'articolo 4, probabilmente, rispetto alla precedente legge regionale segna un progresso, perché il vecchio articolo era sicuramente formulato in modo approssimativo e non era tale da discriminare fra posizioni sicuramente diverse.

Il gruppo della Sinistra indipendente, sulla base di queste considerazioni, esprime la sua contrarietà al progetto di legge nel suo complesso, accettando solamente la formulazione e le modifiche introdotte dall'articolo 4, così come peraltro era stato detto in Commissione sulla base di un esame più superficiale, ma che una lettura più attenta ha sostanzialmente confermato nei contenuti.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Costantino. Ne ha facoltà.

**Francesco COSTANTINO**

Signor Presidente, il gruppo socialista ha esaminato attentamente le due proposte in prima Commissione e, dopo una valutazione, ha espresso il parere favorevole proprio per consentire ai destinatari di diventare legittimi proprietari delle case, anche perché vi sono lotti abitativi che, pur essendo già terminati, non possono essere occupati dagli aventi diritto in quanto mancava la normativa.

Questi sono i motivi che hanno indotto il gruppo socialista a votare a favore in Commissione e che lo spingono a votare a favore in Consiglio.

**PRESIDENTE**

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sprizzi. Ne ha facoltà.

**Antonino SPRIZZI**

Onorevole Presidente, il gruppo comunista vota contro questa proposta per le considerazioni già formulate dal consigliere Di Marco e che io riprendo, ma anche perché riteniamo che esista un problema più complessivo che riguarda la situazione di tutta una serie di comuni i quali, per effetto di eventi calamitosi, hanno il problema del trasferimento di parte degli abitati dei quali la normativa non si occupa, ma tende, tutto sommato, a porsi il problema solo per alcuni di essi.

Credo, allora, che sarebbe molto più utile, forse, al di là dei due punti specifici su cui il collega Di Marco si è soffermato, che la Giunta regionale fornisse alla Commissione e al Consiglio una relazione sulla situazione di tutti i comuni che hanno avuto, per varie ragioni e in vario modo a seguito di eventi

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

calamitosi, dichiarate le case totalmente o parzialmente inabitabili e quindi da trasferire, in modo da individuare una normativa anche confacente ad un discorso che sia complessivo.

Sappiamo, ad esempio, della situazione del comune di Cardeto, dove esistono problemi che questa legge, che pure modifica, non riesce nei fatti ad affrontare in maniera adeguata e a risolverli.

Allora credo che, ferme restando le considerazioni che ci spingono a votare contro, delle quali ha parlato il collega Di Marco, forse sarebbe più utile, al di là del voto e della maggioranza che si esprimerà in Consiglio, che l'assessore al ramo e la Giunta predisponessero un quadro della situazione che, di fatto, esiste oggi in tutti i comuni per i quali si è posto questo problema, in modo da andare ad una normativa organica e complessiva che consenta un reale trasferimento degli abitati, evitando di dare spazio ad operazioni di carattere speculativo che invece, anche con questa normativa sottoposta alla discussione, potrebbero prendere piede e corpo.

In questo senso e per queste motivazioni il gruppo comunista vota contro la proposta in esame.

**PRESIDENTE**

Ha chiesto di parlare l'onorevole Meduri. Ne ha facoltà.

**Renato MEDURI**

Onorevole Presidente, il gruppo del Msi esprime voto di astensione, per come già espresso in Commissione nel momento in cui si è discusso di questa normativa che, nella sostanza, modifica una legge preesistente, forse stilata un po' frettolosamente e in forza della quale non è stato possibile

assegnare ancora gli alloggi ultimati in fase di trasferimento degli abitati.

Come gruppo non riteniamo questa legge perfetta, ecco allora il motivo per cui ci asteniamo. Tuttavia la riteniamo utile in questo momento poiché è a conoscenza di tutti noi che facciamo politica il ricorrente caso di alloggi costruiti e non assegnati e non dati materialmente in locazione agli assegnatari, per cui diventano addirittura o fatiscenti o preda di occupazioni abusive, quindi di nuovo abusivismo e, in ultima analisi, diventano soggetti di nuove perizie per nuovi lavori di rifacimento. E poi sappiamo tutti che le case più stanno sfitte, più vanno presto a male.

D'altro canto, nei paesi in cui è stato necessario operare il trasferimento dell'abitativo, oggettivamente a questo trasferimento hanno contribuito motivi contingenti anche di pericolo.

La precedente legge non consentiva di effettuare delle graduatorie precise, parlava solamente ed esclusivamente di elenchi da compilare. Per cui si è arrivati ad avere degli elenchi, ma senza priorità, senza graduatorie, senza, in altri termini, dare la possibilità agli assegnatari potenziali di occupare gli alloggi man mano che venivano costruiti.

Al di là, quindi, di una posizione di opposizione che certamente ci mette nelle condizioni di chiedere venga fatta chiarezza totale in materia di assegnazione di alloggi, non solamente di alloggi di paesi trasferiti, riteniamo che sia il caso di proporre una nuova legge di iniziativa regionale al Parlamento italiano perché modifichi la "1035", che si rivela sempre più insufficiente in materia, per evitare, ad esempio, quanto è successo a Reggio, che un bando di concorso, il numero 30, si è trascinato per sei anni prima di poter dispiegare gli effetti.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Noi non ci sentiamo, onestamente, di condividere queste responsabilità, ecco perché non esprimiamo un voto contrario ma ci asteniamo, ed è un'astensione benevola nei confronti di chi sta operando un tentativo di rivedere una situazione che va rivista completamente.

PRESIDENTE

Non ci sono altre richieste di parola, è chiusa la discussione generale. La parola all'onorevole assessore Rhodio.

Guido RHODIO, *assessore ai lavori pubblici*

Signor Presidente, prendo la parola per precisare, prima di esprimere la mia adesione alla relazione dell'onorevole Gemelli, che questa modifica di legge nasce da un'esigenza precisa, che è quella di arrivare finalmente all'assegnazione, alla consegna di un numero consistente di alloggi che sono stati costruiti a cura della Regione per quelle comunità che sono state disastrose da alluvioni o da altre avversità e che, nel corso di quest'anno e dalla emanazione della legge numero 3 del 1985 ad oggi, non si erano potuti assegnare proprio perché la legge approvata dal Consiglio regionale nello scorso anno non aveva trovato pratica attuabilità.

Sono emerse delle richieste precise da parte delle amministrazioni comunali interessate che l'assessorato e la Giunta hanno cercato di recepire, tenendo conto di un criterio oggettivo e di una casistica abbastanza varia, mentre c'è stata addirittura una parte di alloggi come quelli nei comuni di Girifalco, Zungri, Cardinale per 53 alloggi, Laino Castello e Natile di Careri che non rientravano affatto nella casistica della legge numero 3/1985, per cui i comuni non hanno avuto neanche lo strumento di legge che consentisse loro di formulare una graduatoria.

Mi pare, quindi, che l'esigenza di pervenire tempestivamente all'approvazione di questa modifica sia abbastanza chiara, anche perché l'assessorato è preoccupato del deterioramento degli immobili stessi.

Dunque c'è una duplice preoccupazione: quella di mettere in condizione circa 1.000 famiglie di abitare le case che sono pronte da tempo e quella di salvaguardare questo patrimonio edilizio che, diversamente, resterebbe alla mercé degli interventi anche inconsulti di gruppi e di persone.

Pertanto insisto nell'esprimere l'adesione alla normativa emersa in sede di Commissione con i correttivi apportati. Perciò aderisco alla proposta del relatore perché il testo sia approvato nella sua integrità, e mi riservo, onorevole Sprizzi, di fornire ovviamente al Consiglio una relazione che possa essere la base per ulteriori modifiche, non solo di questa legge, ma anche come eventuale proposta al Parlamento di modifica della legge 1035.

PRESIDENTE

Si passa, ora, all'esame degli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 2.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 3.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 4.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 5.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 7.

(E' approvato)

Dichiarazioni di voto sulla legge nel suo complesso: nessuno chiede di intervenire. Pongo in votazione il testo proposto dalla prima Commissione del progetto di legge numero 58/4<sup>^</sup> di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione a seguito degli interventi di trasferimento di cui alle leggi regionali numeri 1/1973 e 22/1977 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, numero 3".

(Il Consiglio approva)

(E' riportato in allegato)

**Progetto di legge numero 31/4<sup>^</sup>, recante: "Contenuti e procedure per l'approvazione delle lottizzazioni su aree residenziali e produttive"**

PRESIDENTE

Il punto tre all'ordine del giorno reca il progetto di legge numero 31/4<sup>^</sup>: "Contenuti e procedure per l'approvazione delle lottizzazioni su aree residenziali e produttive".

Essendo assente il relatore designato, onorevole Funaro, svolge la relazione l'onorevole Di Marco, il quale ha facoltà di parlare.

Augusto DI MARCO, *relatore f.f.*

Onorevole Presidente, questo progetto di

legge è stato approvato all'unanimità dalla Commissione, con la riserva, mi pare, del Partito comunista.

Oggi è assente il relatore di questo importante provvedimento, tuttavia vorrei sottolineare l'opportunità che lo stesso venga rivisto e riorganizzato sul piano formale.

Si tratta di un unico articolo che consta di ben quindici pagine, ci sono molte ripetizioni, delle parti che sicuramente vanno eliminate, perché certamente tratte dal contenuto di una circolare e quindi inadatte a costituire oggetto di un testo di legge.

Fermo restando che il contenuto, sul quale il mio gruppo ha presentato un emendamento, è nella sostanza accettabile, riterrei di far richiesta di un rinvio, in maniera che possa essere presente per una prossima seduta il relatore e possa, attraverso la collaborazione di tutte le forze politiche, essere formulato un testo di una maniera più leggibile, con la raccomandazione che alcune tabelle interne alla legge vengano poste in allegato, quantomeno, perché altrimenti non sarà mai leggibile.

PRESIDENTE

La richiesta è di semplice rinvio.

Augusto DI MARCO, *relatore f.f.*

Fermo restando, poi, il diritto a discutere gli emendamenti.

PRESIDENTE

Onorevole Presidente della Giunta, prego. L'onorevole Di Marco sostituiva il relatore ufficiale, ecco perché è opportuno che la Giunta esprima il proprio parere.

Francesco PRINCIPE, *Presidente della Giunta regionale*

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Signor Presidente, ritengo molto giuste le osservazioni dell'onorevole Di Marco, cioè che si riformuli, concordandolo, il testo, con preghiera che l'argomento rimanga all'ordine del giorno perché alla prossima riunione del Consiglio possa essere esaminato.

PRESIDENTE

Onorevole Presidente, siccome c'è una semplice richiesta di rinvio, non v'è dubbio che resta all'ordine del giorno. Quindi si accoglie la richiesta di rinvio e pertanto resta iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta.

*(Così resta stabilito)*

**Proposta di provvedimento amministrativo numero 51/4<sup>a</sup> di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Contributi individuati in conto capitale per l'acquisto di alloggi; modifica parziale dell'avviso pubblico - allegato 1 - approvato con delibera del Consiglio regionale numero 468 del 5 aprile 1984 per le parti relative alle caratteristiche oggettive degli alloggi acquistabili ed alle erogazioni del contributo"**

PRESIDENTE

Il quarto punto all'ordine del giorno reca la proposta di provvedimento amministrativo numero 51/4<sup>a</sup> di iniziativa della Giunta regionale: "Contributi individuati in conto capitale per l'acquisto di alloggi; modifica parziale dell'avviso pubblico - allegato 1 - approvato con delibera del Consiglio regionale numero 468 del 5 aprile 1984 per le parti relative alle caratteristiche oggettive degli alloggi acquistabili ed alle erogazioni del contributo".

Il relatore, onorevole Sprizzi, ha facoltà di svolgere la relazione.

Antonino SPRIZZI, *relatore*

Signor Presidente, onorevoli consiglieri, la Giunta regionale ha presentato una proposta di modifica parziale dell'avviso pubblico relativo ai buoni casi per l'acquisto degli alloggi.

In Commissione abbiamo valutato questa proposta della Giunta regionale, condividendola, dal momento che esistono obiettivamente delle difficoltà perché possano essere, nei fatti, concessi i contributi a coloro i quali hanno maturato il diritto, sulla base della graduatoria già predisposta ed approvata, ad accedere a tale contributo.

La proposta della Giunta riguarda la modifica di una parte del bando, l'allegato A, con il quale si chiede che venga presentata una copia autentica del certificato di abitabilità dell'alloggio rilasciato dal Comune in data antecedente alla presentazione della domanda.

Ci si è resi conto, però, che esiste, in tal senso, sicuramente una difficoltà che ha investito numerosissimi comuni, quindi nella pratica una difficoltà quasi concreta, a fare in modo che la quasi totalità degli aventi diritto potessero accedere al contributo per l'acquisto della casa, riuscendo ad ottenere questo contributo.

Le considerazioni che sono state formulate in Commissione vanno verso l'accoglimento di una esigenza di questo tipo, considerato anche, tra l'altro, che dopo la prima graduatoria, essendo rimasta una quantità anche cospicua di fondi non utilizzati, è stato riaperto il termine per coloro i quali avevano presentato la documentazione incompleta, affinché la potessero integrare e potessero così, eventualmente, accedere ai contributi per l'acquisto nell'alloggio anche per gli altri casi previsti dalla legge.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

In questo senso, all'unanimità in Commissione, si è riconosciuta questa esigenza e si è convenuto di riscrivere l'allegato 1 dell'avviso pubblico nella parte relativa alle caratteristiche oggettive degli immobili acquistabili, l'alloggio deve essere dichiarato abitabile, quindi è sempre necessario il certificato di abitabilità, in data però antecedente all'erogazione del contributo e non alla presentazione della domanda.

Ciò in considerazione del fatto che dalla data di presentazione della domanda all'erogazione del contributo che non è ancora avvenuto, passano quasi due anni. E noi sappiamo che difficilmente è possibile che ci sia gente che acquisti e che passino poi due anni perché possa formalizzare l'acquisto stesso.

Allora, per venire incontro ai cittadini e per rispettare comunque lo spirito della legge che è quello di andare incontro ai bisogni di determinate categorie di cittadini, credo che sia d'accogliere la proposta così come formulata dalla prima Commissione.

**PRESIDENTE**

E' aperta la discussione generale. Nessuno chiede di parlare. Dichiarazioni di voto. Non vi sono richieste di parola, pongo pertanto in votazione lo schema di delibera nel testo distribuito proposto dalla Commissione.

*(Il Consiglio approva)*

*(E' riportato in allegato)*

**Riesame progetto di legge numero 118/3<sup>A</sup>, recante: "Norme per l'organizzazione del territorio ai fini della protezione della fauna e per la disciplina dell'attività venatoria nella regione Calabria"**

**PRESIDENTE**

Il punto cinque all'ordine del giorno reca il riesame del progetto di legge numero 118/3<sup>A</sup>: "Norme per l'organizzazione del territorio ai fini della protezione della fauna e per la disciplina dell'attività venatoria nella regione Calabria".

Il relatore, onorevole Laganà, ha facoltà di svolgere la relazione.

**Guido LAGANÀ, relatore**

Onorevole Presidente, si tratta di una vecchia legge, che torna al Consiglio per il riesame, che disciplina il settore della fauna selvatica in una regione che ha una grande vocazione venatoria.

Essa prevede l'organizzazione di centri per il ripopolamento di selvaggina, una gestione democratica del settore, mettendo in atto una serie di interventi che lo regolamentano e lo potenziano, attribuendo così alla nostra regione possibilità di sviluppo anche sul versante del turismo venatorio, oltre che avere disponibilità di carni alternative che entrano sempre di più sul mercato.

La legge è stata ampiamente discussa in Commissione, per cui chiedo l'approvazione da parte del Consiglio.

**PRESIDENTE**

E' aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Reale. Ne ha facoltà.

**Italo REALE**

Signor Presidente, preannuncio il voto contrario al progetto di legge sulla caccia così come è stato proposto in Consiglio, anche se già in Commissione tutta una serie di norme sono state modificate in senso certamente più favorevole rispetto alla vecchia stesura effettuata dalla Giunta.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Debbo aggiungere che questo testo era stato già impietosamente tagliato dal Governo, che aveva sostanzialmente accolto in pieno le osservazioni che le associazioni naturalistiche e professionistiche avevano fatto della legge.

Aggiungo, inoltre, che uno dei motivi per i quali è stata bocciata la legge, restituita al Consiglio, è stato mantenuto: mi riferisco all'uso del fucile a tre colpi.

Ricorderete, infatti, che il Governo bocciò la legge perché la ritenne in contrasto con la legge quadro nazionale e la convenzione di Berna sull'utilizzo del fucile a tre colpi. Per cui il volere mantenere l'attuale formulazione significa sostanzialmente far bocciare la legge anche questa volta.

Debbo aggiungere che se il Commissario di Governo non dovesse accorgersi di questa scelta del Consiglio, ci penserò personalmente ad avvisarlo delle irregolarità contenute nella legge.

Debbo dire, inoltre, che vi è una serie di errori nella legge, ecco perché sono stati presentati gli emendamenti, anche se in modo disgiunto, ma sostanzialmente uguali, da me e dai consiglieri della Sinistra indipendente, in quanto in alcuni casi ripropongono delle specie cacciabili, che invece sono dichiarate particolarmente protette dalla convenzione di Berna, resa esecutiva in Italia dal Parlamento italiano.

Peraltro, sostanzialmente, non mi convince lo spirito della legge perché mantiene, privilegia una prospettiva che è quella della caccia anziché affrontare i problemi della protezione della fauna.

Ci troviamo di fronte ad una normativa di regolamentazione della caccia che, secondo me, deve essere completamente modificata,

perché la regola deve diventare sempre di più quella della protezione della natura e l'eccezione deve essere la caccia. Invece, sostanzialmente, questa legge, pur concedendo una serie di contentini, mantiene questo punto di vista che ho evidenziato.

Debbo aggiungere - e concludo - che la legge sta per essere superata dallo stesso Parlamento il quale sta provvedendo a statuire un periodo di apertura della caccia che è inferiore ai limiti previsti dalla presente normativa e che lo imporrà alle Regioni.

Per cui, probabilmente, nei prossimi mesi ci troveremo con una legislazione nazionale che in questa direzione è in contrasto con la legge che stasera, mi auguro, non approveremo o quantomeno speriamo di approvare quelle modifiche che abbiamo presentato.

Mi pare che la Federcaccia e l'Arcicaccia, nel momento in cui hanno affrontato con il Parlamento il problema del referendum, abbiano accettato una serie di proposte che, modificando la legge nazionale e rendendo quindi vano il referendum, consentisse periodi di caccia più brevi.

Ultima osservazione e concludo. Abbiamo presentato un emendamento che tende a sospendere la caccia sul territorio della regione per un certo periodo di anni: due.

Non si tratta, a nostro avviso, di una punizione nei confronti dei cacciatori, anzi intendiamo ipostare un discorso in termini diversi, perché credo che siano pochi i cacciatori che oggi in Calabria possono dirsi soddisfatti di quello che riescono a prendere in una giornata di caccia.

Riteniamo che sarebbe serio una verifica, un'analisi su quella che è la consistenza della fauna rimasta in Calabria, perché si possa andare ad un ripopolamento serio delle spe-



## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

cie e - mi scuseranno le associazioni protezionistiche - che si faccia della caccia possibilmente anche un richiamo turistico.

Riteniamo che il presupposto per questo fatto, però, sia sostanzialmente quello di conoscere la reale situazione faunistica esistente ed evitare, quindi, di impallinare quello che c'è nel periodo in cui si va ad effettuare tale riscontro. Qualsiasi serio intervento di ripopolamento ha necessità di avere conoscenza di questi elementi.

Credo, quindi, che anche questo ultimo emendamento non vada considerato come un tentativo di punire i cacciatori, ma si muove nella logica di mantenere la caccia nei limiti accettabili di mantenimento della fauna e di utilizzo di un bene che credo sia proprietà di tutti.

**PRESIDENTE**

Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Marco. Ne ha facoltà.

**Augusto DI MARCO**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che questa legge non possa essere licenziata dal Consiglio regionale senza una certa attenzione e non certamente perché è notevole il numero dei cacciatori in Calabria e perché alcune associazioni venatorie calabresi dimostrano la volontà di esercitare delle forti pressioni sulle forze politiche calabresi per ottenere determinati risultati che loro gradiscono.

Ritengo che si tratti di una di quelle leggi che si inquadrano in un ambito molto più complessivo di tutela dei beni collettivi e dell'ambiente. Perciò si tratta di questione di importanza e di rilevanza particolare.

Qual è il giudizio complessivo che la Sinistra indipendente ritiene di dover esprimere

sulla base di un'attenta lettura del testo della legge? Il giudizio è complessivamente negativo, e qui mi sembra abbia colto nel segno l'onorevole Reale quando dice che l'ottica complessiva in cui si muove la legge è quella della regolamentazione dell'attività venatoria, pur essendo essa intitolata "Norme per l'organizzazione del territorio ai fini della protezione per la fauna e per la disciplina dell'attività venatoria".

Ci sono dei punti - noi poi abbiamo presentato molti emendamenti e ne discuteremo - che qualificano negativamente la legge. Oltre al rilievo reintrodotta con un emendamento in Commissione, l'uso del fucile automatico a tre colpi in violazione della convenzione di Berna, direi che il limite maggiore di questa sta nella determinazione dei periodi di caccia e del modo in cui vengono previsti dal calendario. Il periodo è dal 18 agosto alla fine di marzo: si tratta di sette mesi, sette mesi di caccia continuativa in una regione in cui il numero dei cacciatori è enorme.

Questo significa lo sterminio totale della selvaggina, l'impoverimento della fauna e delle risorse naturalistiche della nostra regione.

Va tenuto conto, in particolare, che la caccia è pericolosa e crea depauperamento soprattutto quando viene esercitata nel periodo della riproduzione e subito dopo la nascita degli uccelli.

Ci sono autorevoli pareri secondo i quali l'arresto dell'attività venatoria deve avvenire al massimo entro il 31 gennaio, inizio del periodo riproduttivo.

Alcune Regioni d'Italia si sono avvalse di questo parere, mi pare dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, e hanno adottato, appunto, una normativa conforme. E' il caso della Regione Sicilia, in occasione della formazione della legge sulla caccia.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

C'è, poi, come sapete, un orientamento nazionale che mira a ridurre il periodo di caccia e, addirittura, a provvedere anche in modo diversificato per spezzare e diminuire l'intensità dell'attività venatoria sul territorio, per consentire il ripopolamento delle specie.

Un altro momento di caduta, dicevo, è quello relativo al calendario venatorio. E' prevista una limitazione a tre giorni la settimana dell'attività, però si dà alla Giunta regionale la facoltà di disporre che i cacciatori, tranne due giorni di silenzio venatorio che mi pare siano il giovedì e il venerdì, scelgano le giornate in cui cacciare.

Se noi consideriamo la quantità complessiva di cacciatori esistenti in Calabria, questa norma significa di fatto autorizzare l'esercizio della caccia per cinque giorni alla settimana, con conseguente sterminio della selvaggina.

Non voglio trattenermi oltre in questa disamina preliminare, alcune correzioni sono state operate in sede di Commissione, sicuramente c'è da adesso una maggiore rappresentanza all'interno di comitati ed organismi delle associazioni protezionistiche, anche se non sufficienti ancora e squilibrate rispetto alla rappresentanza delle associazioni venatorie.

Direi, poi, che manca nella nostra Regione, a differenza di molte altre - perciò penso che non sia provocatorio l'emendamento sostitutivo dell'articolo 55 - una mappa redatta dagli organi competenti in relazione alla situazione della selvaggina che può costituire anche una utile indicazione per i cacciatori

Ecco perché ritengo che sarebbe opportuno per un congruo periodo di tempo effettuare degli studi per determinare le condizioni per un ripopolamento.

Si è detto in Commissione da parte della Dc

che questi studi erano stati compiuti dal collega Mirabelli, personalmente però ho ascoltato Mirabelli, all'importante, seppure disertato, congresso internazionale tenuto dalla Lipu in Calabria con la partecipazione anche del ministero Zanone, il quale invece ribadiva la necessità di un'attenta fase di studio per la costruzione di una mappa della selvaggina che abbia valore di attualità.

Per tutti questi motivi il gruppo della Sinistra indipendente, riservandosi poi di illustrare i numerosi emendamenti, esprime volontà di voto contrario alla legge nel suo complesso.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sprizzi. Ne ha facoltà.

Antonino SPRIZZI

Signor Presidente, onorevoli consiglieri, anch'io sono d'accordo con gli interventi che mi hanno preceduto, secondo cui sarebbe necessaria un'attenzione più adeguata rispetto ad una questione qual è quella della regolamentazione dell'esercizio venatorio nella nostra regione.

Io credo che non si possa prestare attenzione solamente in fasi precedenti la campagna elettorale, così come purtroppo molti consiglieri regionali eletti o molti ex consiglieri regionali, nel corso della campagna elettorale dell'anno scorso per il rinnovo del Consiglio regionale, hanno fatto, salvo poi a dimenticarsene, a non avere alcun interesse, a non comprendere che la questione della regolamentazione dell'attività venatoria non significa solamente porsi il problema della caccia pura e semplice, ma di come ci si debba porre il problema della salvaguardia dell'ambiente, della fauna, ma anche, direi, più complessivamente del territorio calabrese.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Perché, intanto, è possibile continuare ad esercitare la caccia, in quanto si riesce a mantenere una condizione equilibrata, adeguata anche alla permanenza degli uccelli o delle altre specie cacciabili nella nostra regione.

Quindi quella caccia è una questione che va al di là di un problema di coinvolgimento dei cacciatori e di un altro tipo di caccia che è quella al voto, che si è determinata in momenti immediatamente precedenti il rinnovo del Consiglio regionale, che con ogni probabilità si determinerà quando delle organizzazioni di cacciatori che esistono nella nostra regione riterranno di lanciare la minaccia del non voto, dell'astensione e quindi sarà il momento per i politici di turno, per i candidati di turno di preoccuparsi.

Io credo che sarebbe stato necessaria, invece - lo ripeto - un'attenzione più adeguata e quindi, anche nel corso della discussione dei vari articoli, un approfondimento di alcuni aspetti.

Per quel che riguarda il mio gruppo, voglio dire che complessivamente riteniamo che esista una esigenza, quella che finalmente la Regione Calabria si doti di una legge che regolamenti questo settore, però rispetto alla proposta poniamo l'esigenza di valutare alcune cose, alcuni aspetti che non ci convincono.

Faccio qualche esempio, poi nel corso della discussione degli emendamenti entreremo di più nel merito.

Un primo punto che mi pare sia necessario sottolineare riguarda l'ultimo comma dell'articolo 47, lo richiamo non per il fatto in sé, ma perché dietro questo comma si può nascondere qualcosa, dei pericoli che riteniamo debbano essere evitati, precisamente la possibilità che la Giunta regionale, l'assesso-

rato regionale consenta alle associazioni venatorie riconosciute di tenere dei corsi di formazione professionale e quindi che li finanzi.

Ebbene, questo è un aspetto che ci lascia quantomeno perplessi, che lascia dei dubbi. Questa è una legge che delega alle Province la materia, allora crediamo che si debba abolire o questo comma oppure che alle associazioni venatorie riconosciute non debba essere consentita la possibilità di tenere dei corsi professionali, ma l'eventualità debba essere assunta dalla Provincia, dall'ente che abbiamo chiamato ad esercitare la funzione delegata.

Diciamo questo perché troviamo che possano essere presenti pericoli di discrezionalità che non ci convincono e che, quindi, ci spingono a porre questa esigenza.

Un'altra questione riguarda la riduzione del calendario venatorio. Riteniamo che il testo, così come è stato formulato, per alcuni aspetti, particolarmente all'articolo 41, possa essere modificato in alcune parti portando il periodo venatorio fino alla fine di febbraio. Magari anche una limitazione nel tempo, ma che sia naturalmente ragionevole.

Questi sono alcuni esempi di modifiche che riteniamo anche giuste, ma vi è tutta una serie di altre modifiche che mi sembrano legittime e che, nella sostanza, non coinvolgono complessivamente la portata della legge.

Lo spirito della legge credo possa essere condiviso, a condizione però che non si lascino margini di discrezionalità che, dal nostro punto di vista, non sono accettabili e tollerabili.

Quindi daremo il nostro voto favorevole, a condizione che vengano accolte dalla maggioranza le richieste di modifica particolarmente dell'articolo 47, ultimo comma, e di

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

altre parti contemplate dagli emendamenti che abbiamo presentato.

**PRESIDENTE**

E' chiusa la discussione generale. La parola all'onorevole assessore.

Giuseppe ALOISE, *assessore alla caccia*

Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che questo progetto di legge arriva con molto ritardo all'attenzione del Consiglio regionale. Siamo forse l'unica Regione ad essere ancora priva di uno strumento attuativo della legge quadro di riferimento, la numero 968 che risale al 1977.

Nel frattempo è intervenuto, comunque, un approfondimento a livello nazionale tra le associazioni venatorie, il mondo agricolo e le autonomie regionali e in questo ambito la nostra Regione è stata tra quelle che hanno portato avanti un serio confronto.

Siamo partiti proprio da Catanzaro con un convegno dedicato alla modifica della legge numero 968; in quella sede abbiamo ribadito la necessità che si andasse ad una convergenza individuando un terreno di confronto per superare vecchie contrapposizioni tra cacciatori ed agricoltori.

Credo che l'intesa raggiunta a livello nazionale alcuni mesi fa sia propiziatrice di un ulteriore accordo che tenderà, sicuramente, ad eliminare gli elementi che possono dare spazio a chi nel Paese vuole forse, dal suo punto di vista, ritenere che la caccia non sia più praticabile.

Intanto noi dobbiamo muoverci nel quadro di riferimento previsto dalla legge numero 968. All'esame del Parlamento c'è, di iniziativa del Governo, una proposta di legge di recepimento della direttiva comunitaria che

tende anche ad introdurre modifiche alla legge numero 968.

Quando questa legge diverrà definitivamente operante, credo che le Regioni dovranno andare ad un ulteriore sforzo per recepire appunto queste modifiche. Mi riferisco, in particolar modo, al calendario venatorio, che è poi il nodo cruciale della vicenda.

All'articolo 6 della proposta di legge richiamata all'attenzione della Commissione agricoltura del Senato, è prevista una restrizione del periodo di caccia, che non inizia se non dopo la terza domenica di settembre e si chiude non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, limitando quindi notevolmente il periodo di attività venatoria.

Nel frattempo, però, noi possiamo muoverci in questo quadro di riferimento, anche se con la legge che è all'esame del Consiglio abbiamo recepito alcune intese raggiunte tra mondo venatorio e mondo agricolo.

Devo dire, però, che si dà anche spazio - ed in tal senso forse siamo la prima Regione - alle associazioni naturalistiche, cioè è prevista la presenza in alcune commissioni di chi forse ritiene che la caccia non sia praticabile.

Questo mi pare un controsenso, perché chi non crede nella caccia certamente non può essere partecipe della gestione; può anche contestarla, ma dall'esterno. Credo, perciò, che sia utile per le stesse associazioni naturalistiche non essere coinvolte in una gestione di qualcosa in cui non credono.

Sarei, pertanto, dell'avviso di eliminare dalle commissioni la presenza delle associazioni naturalistiche, anche se credo nella loro funzione, nella necessità che ci sia nel Paese anche chi si faccia carico di queste problematiche, difatti siamo tra quelli che da tempo hanno introdotto autonomamente dei contri-

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

buti che non sono delle elargizioni, ma delle forme di sostegno per delle associazioni che devono tendere a difendere dei valori propri di alcune forze che sono più sensibili alla difesa dell'ambiente.

E sarei di quest'avviso perché queste associazioni, inserite in organismi per la gestione di fatti ai quali esse stesse non credono, che anzi contestano alla radice, finirebbero per ostacolarne l'attività.

Quanto, poi, alle perplessità espresse dal collega Sprizzi sulla capacità di rappresentanza delle associazioni venatorie, credo che dobbiamo essere sensibili ad un discorso di pluralismo, soprattutto noi che siamo una società democratica che vive e si dà forza nel momento in cui ne esalta i valori e che non esaurisce l'azione solo nell'affermazione del pluralismo nelle istituzioni politiche.

Guai se dovessimo confondere il rafforzamento del pluralismo con l'esaltazione delle funzioni degli enti sub-regionali, rimarremmo sempre nella logica dei partiti, nella logica della gestione tradizionale dei fatti; dobbiamo esaltare, invece, anche le forze che vivono nella società, che sono partecipi di questi fatti.

Non possiamo illuderci che la vigilanza venatoria possa essere praticata utilmente rimettendola solo alle guardie venatorie che sono stipendiate dalle istituzioni pubbliche. C'è una componente essenziale che fa capo ad una forma di autodisciplina...

*(Interruzione)*

No, forse non vogliamo capirci, io sto dicendo due cose diverse. Sul piano della gestione della caccia devono essere chiamati a questa funzione chi questa attività pratica, cioè solo i cacciatori attraverso le loro rappresentanze senza che le istituzioni pubbliche invadano il

campo che è proprio delle associazioni venatorie, quindi dare loro spazio notevole in tutte le forme di conduzione.

Quindi una partecipazione diretta del mondo venatorio alla formulazione dei piani che si riferiscono all'esercizio dell'attività venatoria attraverso l'esaltazione di un ruolo che è significativo anche ai fini del rafforzamento di una forte coscienza ecologica e di difesa dei valori dell'ambiente.

Quando nego la possibilità - ma non ne faccio un motivo di scontro - della partecipazione delle associazioni naturalistiche agli esami per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, lo faccio per un eccesso di rispetto che nutro nei loro confronti.

Le associazioni naturalistiche che alla radice contestano l'esercizio venatorio non possono essere coinvolte perché sarebbe un modo, come dire, di corromperli attraverso un coinvolgimento diretto nella gestione di un fatto al quale non credono.

Può esserci anche una sorta di obiezione di coscienza da parte di chi non ritiene che l'esercizio venatorio sia praticabile nel nostro Paese.

Io mi affretto a concludere invitando l'Assemblea ad approvare questa proposta di legge anche con delle opportune modifiche, che forse faremo nel corso dell'approvazione dei singoli articoli per un loro adeguamento anche alle indicazioni pervenute dal Governo in sede di rilievi mossi al precedente testo di legge e approvato dal Consiglio nella passata legislatura.

**PRESIDENTE**

Si passa all'esame degli articoli che sono in numero di 60 e degli emendamenti che mi pare raggiungano la cifra di 20-30. O i consi-

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

glieri seguono il lavoro e garantiscono il numero per poter procedere alle votazioni oppure la Presidenza non può fare altro che applicare il Regolamento.

Pongo in votazione l'articolo 1.

*(E' approvato)*

All'articolo 2 è stato proposto il seguente emendamento a firma Di Marco ed altri: "Dopo le parole "i mammiferi, gli uccelli" vanno aggiunte le parole "gli anfibi e i rettili".

Chiede di illustrarlo l'onorevole Di Marco. Ne ha facoltà.

Augusto DI MARCO

Si tratta dell'introduzione di una norma per la tutela degli anfibi e dei rettili. Quindi è opportuno che il Consiglio lo approvi.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento testé illustrato.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 2 così come emendato.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 3.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 4.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 5.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 6.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 7.

*(E' approvato)*

All'articolo 8 sono stati proposti due emendamenti. Il primo, a firma Di Marco ed altri, prevede la soppressione dell'intero comma terzo.

Chiede di illustrarlo l'onorevole Di Marco. Ne ha facoltà.

Augusto DI MARCO

Il comma in questione riguarda i terreni del demanio interessati all'emigrazione della beccaccia, che non presentano condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio e all'allevamento della selvaggina e che sono, pertanto, aperti dalla Regione all'esercizio venatorio limitatamente al territorio strettamente legato all'emigrazione.

Questa disposizione, secondo me, costituisce un vero e proprio assurdo perché, per ammettere la caccia alla beccaccia, la si consente poi a tutti i tipi di selvaggina.

Devo dire, tra l'altro, che la Regione non ha predisposto una mappa, un censimento delle zone più o meno favorevoli al ripopolamento, al rifugio e all'allevamento della selvaggina.

Quindi non capisco come potrebbe essere concretamente attuabile una prescrizione di questo genere, in mancanza di una base scientifica che la legittimi. Vorremmo sapere quali studi scientifici sono stati fatti per stabilire quali siano, nelle zone di migrazione della beccaccia, quelle che presentano condi-

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

zioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio e all'allevamento.

Sulla base di queste considerazioni si chiede, quindi, la soppressione dell'intero comma.

PRESIDENTE

Sulla proposta di emendamento si pronuncia l'assessore Aloise. Ne ha facoltà.

Giuseppe ALOISE, *assessore alla caccia*

Credo che il contrasto possa essere facilmente superabile. Intanto c'è da prendere atto che gran parte del territorio regionale è sottratto all'esercizio venatorio perché le foreste demaniali ivi insistenti occupano una superficie molto consistente.

Forse noi siamo una delle Regioni che già, di fatto, attua una serie di accordi che prevedono una limitazione del territorio da destinare alla caccia, proprio per tutta una serie di divieti che sono posti attorno ai terreni che fanno capo al demanio regionale.

Credo che l'apertura automatica non possa essere disposta dal comma terzo dell'articolo 8 perché, in effetti, occorre un previo accertamento. Però, in linea di principio, non è da escludersi che questi terreni demaniali per il solo fatto di essere tali, ma che non presentano le condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio, non possano essere destinati all'esercizio venatorio della beccaccia.

Cioè, insomma, non basta la qualifica di territorio demaniale perché vi sia il divieto di caccia. E' necessario che a questa qualifica si accompagnino determinati requisiti oggettivi che sono quelli appunto che fanno riferimento alla capacità di questo terreno di avere condizioni favorevoli al ripopolamento.

E allora io riformulerei soltanto - non so se

dal punto di vista procedurale sia possibile - l'emendamento per arrivare ad una sua modifica; mi appellerei alla sensibilità squisita della Presidenza, se fosse possibile, per cambiare la dizione cioè anziché "sono aperti dalla Regione all'esercizio venatorio", dire "possono essere aperti previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina".

Cioè non metterei una norma automatica che sottrarrebbe all'esercizio venatorio tutti i terreni per il solo fatto di essere demaniali, può essere anche un terreno demaniale ma non investito da coltura, anche di tipo arboreo, e questo lo fa non suscettibile ad essere destinato all'esercizio venatorio.

PRESIDENTE

Prego, onorevole Di Marco.

Augusto DI MARCO

L'assessore propone una soluzione apparentemente accettabile, ma in realtà non lo è sulla base della normativa contenuta nella legge quadro che all'articolo 20, lettera e), pone l'espresso divieto della caccia nelle foreste demaniali, stabilendo la possibilità di deroga solo nell'ipotesi in cui le zone non siano oggetto di ripopolamento. Territori demaniali che significa un'accezione più ampia di quelle delle foreste, perché la caccia è consentita solamente nelle foreste demaniali.

Ecco, c'è un divieto di carattere generale che, per essere derogato, ha bisogno dell'accertamento di una condizione favorevole.

Quindi insisto nell'accoglimento dell'emendamento così come formulato perché, tra l'altro, conforme alle disposizioni dell'articolo 20, lettera b), della legge quadro.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

PRESIDENTE

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta?

Giuseppe ALOISE, *assessore alla Caccia*

Se non c'è la disponibilità ad una modifica dell'emendamento, non siamo favorevoli.

PRESIDENTE

Onorevole assessore, le mediazioni non si fanno in sede di esame degli emendamenti, le Commissioni ci sono per questo.

*(Interruzione)*

Non è solo un fatto di carattere tecnico.

Pongo in votazione l'emendamento illustrato dall'onorevole Di Marco.

*(E' respinto)*

Allo stesso articolo 8 vi è un altro emendamento a firma dell'onorevole Di Marco ed altri: "Alla fine del quarto comma vanno aggiunte le seguenti parole: "In applicazione dell'articolo 20, lettera b), della legge 27 dicembre '79", eccetera.

Onorevole Di Marco, intende illustrarlo? Prego.

Augusto DI MARCO

Sì, mi ricollego a quanto prima affermato, cioè il consentire la caccia, l'uso a scopo venatorio del rimanente territorio regionale demaniale incontra sempre questo divieto generale sancito dall'articolo 20 del quale qui non si fa menzione, pertanto nell'ultimo comma dell'articolo 8 va richiamato; ma io direi che per questa autorizzazione è sempre necessaria la previa precisa delimitazione,

eseguita in base ad osservazioni scientifiche delle foreste demaniali che non presentino quelle caratteristiche.

Sulla base di quello che ha detto l'assessore, quantomeno questa indicazione dovrebbe essere accolta se non è stata accolta da altri.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento testé illustrato.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 8 così come emendato.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 9.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 10.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 11.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 12.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 13.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 14.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 15.



## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 16.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 17.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 18.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 19.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 20.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 21.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 22.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 23.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 24.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 25.

(E' approvato)

All'articolo 26 sono stati presentati due emendamenti, uno dell'onorevole Di Marco ed altri e l'altro dell'onorevole Reale. Poiché il loro contenuto è uguale, si assume uno dei due emendamenti...

(Interruzione)

Si assume l'emendamento dell'onorevole Di Marco ed altri, che è del seguente tenore: "deve essere esclusa tra le specie dei trampolieri cacciabili, la pittima minore e, quindi al quinto rigo,, devono essere soppresse le parole "pittima minore".

Prego, onorevole Di Marco, può illustrare l'emendamento.

Augusto DI MARCO

Tra le specie dei trampolieri cacciabili è indicata la Pittima Minore, una specie particolarmente protetta dalla Convenzione di Berna, che deve essere quindi esclusa dal momento che non può essere oggetto di caccia.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento prodotto all'articolo 26 dall'onorevole Di Marco ed altri.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo emendato dall'Aula.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 27.

(E' approvato)

All'articolo 28 sono stati prodotti due emendamenti, uno dall'onorevole Di Marco ed altri e l'altro dall'onorevole Reale. Anche in questo vi è identità di contenuti, per cui se ne assume uno.

Chi intende illustrarlo? Prego, onorevole Di Marco.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Augusto DI MARCO

Molto brevemente, Presidente. La convenzione di Berna, più volte citata, recepita dalla legislazione nazionale, vieta l'utilizzazione dei falconiformi per attività di caccia.

La nostra legge regionale, tra l'altro, all'articolo 49 ha recepito questo principio, appunto in attuazione della convenzione di Berna, per cui i contenuti dell'articolo, oltre a violare la suddetta convenzione, presentano una contraddittorietà.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento illustrato dall'onorevole Di Marco.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 28 così come emendato.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 29.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 30.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 31.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 32.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 33.

*(E' approvato)*

All'articolo 34, alla lettera b), sono stati presentati emendamenti. Uno a firma dell'onorevole Di Marco, Dalla Chiesa, Cristofaro e Sprizzi che così recita: "Al secondo comma, lettera b), l'espressione "tra nominativi forniti dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative in Calabria" deve essere sostituita con quella "tra nominativi forniti dalle associazioni venatorie riconosciute".

E' stato presentato emendamento a firma dell'onorevole Reale che così recita: "La lettera b) del primo comma è così modificato <<12 esperti qualificati nelle seguenti discipline: legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia, tutela della natura e principi della salvaguardia delle colture agricole, armi e munizioni da caccia e loro uso. Nove degli esperti di cui sopra dovranno essere scelti tra nominativi forniti dalle associazioni venatorie riconosciute nella misura di tre, dalle associazioni agricole riconosciute nella misura di tre e dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche nella misura di tre. Tre esperti, infine, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale, saranno designati dalla Giunta provinciale>>".

Uno a firma dell'onorevole Gemelli.

E' stato proposto, altresì, a firma dell'onorevole Araniti, Laganà e Costantino un sub-emendamento sempre alla lettera b).

Do lettura del sub-emendamento e, se dovesse passare, gli altri decadrebbero: "Dodici esperti qualificati nelle seguenti discipline: legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia, tutela della natura e principi della salvaguardia delle colture agricole, armi, munizioni da caccia e loro uso.

Gli esperti, di cui sopra, dovranno essere designati tra i nominativi indicati dalle asso-

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

ciazioni venatorie maggiormente rappresentative in Calabria: nella misura di sei, dalle associazioni agricole; nella misura di uno, dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche; quattro esperti, infine, saranno di nomina della Giunta regionale su indicazione dell'assessorato all'agricoltura".

Nessuno chiede di illustrarlo. Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole.

*(Interruzione)*

Onorevole Trento, siamo in sede di votazione.

*(Interruzione)*

La prassi regolamentare non me lo consente, ho chiesto già i pareri, abbiate pazienza. Non potete mettere la Presidenza nelle condizioni di rendere difficile lo svolgimento del suo lavoro. Le concedo la parola per dichiarazione di voto, se vuole.

Prego, onorevole Trento, per dichiarazione di voto ha facoltà di intervenire.

Rocco TRENTO

Ritengo che qui veramente si voglia perdere tempo. Abbiamo concordato in Commissione, tranne un solo elemento, tutto il resto dell'articolo all'unanimità. Ci troviamo con sub-emendamenti ed emendamenti che stravolgono completamente il senso di quella che è stata la composizione della Commissione.

Io, a questo punto, non posso che votare contro il sub-emendamento, perché abbiamo dato spazio alla richiesta di nomina di tre esperti delle associazioni agricole. Mi meraviglio che l'assessore all'agricoltura adesso accetti tutto, dopo la battaglia che c'è stata.

*(Interruzione)*

I tre esperti adesso diventano uno, per fare spazio a quattro esperti di nomina della Giunta regionale, perché in effetti di questo si tratta: togliere i due che sono espressione delle associazioni protezionistiche e naturalistiche, il tutto dopo che abbiamo condotto una battaglia in Commissione per raggiungere unità di intenti e per cercare di fare un discorso equilibrato. Non si può venire qui a proporre di stravolgere completamente la composizione della Commissione.

Io ricordo che almeno le forze di maggioranza si erano pronunciate per lasciare il testo così com'è, anche relativamente alla rappresentatività delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e legalmente riconosciute.

Per quanto mi riguarda sono contrario, pertanto esprimo il voto contrario al subemendamento che stravolge la composizione della Commissione e che va contro le indicazioni dei gruppi in Commissione.

PRESIDENTE

La parola all'onorevole Di Marco.

Augusto DI MARCO

Onorevole Presidente, voglio fare rilevare che rispetto all'originario testo, che non era stato oggetto di censura da parte del Governo, l'attuale, all'articolo 34 relativo alla composizione della Commissione, è migliorativo dal momento che prevede l'introduzione di due esponenti dell'associazione protezionistiche la cui presenza è molto importante perché gli esami di abilitazione alla caccia non riguardano solamente le modalità d'uso dei fucili ma suppongono, se è vero che esiste ormai una serie di divieti, la conoscenza degli uccelli e delle specie faunistiche.

Chi, quindi, meglio dei componenti delle asso-

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

ciazioni protezionistiche può intervenire in questo settore? Io dico che anche questa proposta, nel testo licenziato dalla Commissione, determina uno squilibrio sicuramente nel rapporto tra rappresentanti delle associazioni ambientaliste e rappresentanti degli agricoltori.

Ritengo che questo emendamento, che è ancora peggiorativo e consegna alle associazioni venatorie completamente nelle mani la commissione per il rilascio dell'attestato all'abilitazione di caccia, debba essere sicuramente bocciato.

PRESIDENTE

La parola all'onorevole Aloise.

Giuseppe ALOISE, *assessore alla caccia*

Io credo che sia opportuna una brevissima pausa di riflessione perché il collega Gemelli, credo molto opportunamente, ha presentato un emendamento che sta nella logica dell'articolo 34.

Siccome le associazioni venatorie in Calabria, quelle riconosciute, sono sette, c'è necessità di non operare discriminazioni. Ora, se noi vogliamo dare spazio a tutte le associazioni venatorie, dobbiamo allargare il numero dei loro rappresentanti elevandolo a sette.

Il testo originariamente presentato dalla Giunta regionale, rinviato dal Governo, ma che non ha visto la censura di questo articolo, prevedeva una partecipazione paritaria tra mondo agricolo e mondo venatorio, che è poi l'obiettivo verso il quale si va.

Fra poco noi dovremo adeguare questa normativa e quindi, di conseguenza, modificare anche la composizione della commissione, perché dobbiamo dare spazio al mondo venatorio e al mondo agricolo.

Siccome questa normativa non ha carattere vincolante perché è solo una proposta, noi possiamo organizzare la commissione secondo le esigenze che sono presenti nel territorio regionale.

E allora, se la Commissione è composta da dodici esperti, il collega Gemelli ci ricorda che nulla vieta di aumentare il numero, che resta nella logica dell'articolo, portando la presenza dei rappresentanti delle associazioni venatorie da sei a sette.

(Interruzione)

PRESIDENTE

Se ho capito, l'onorevole assessore sta tentando un'operazione di mediazione che prevedrebbe anche il ritiro del sub-emendamento.

Giuseppe ALOISE, *assessore alla caccia*

C'è l'emendamento Gemelli che forse potrebbe essere accolto, se opportunamente valutato.

PRESIDENTE

Allora si indicherebbe un percorso diverso...

(Interruzione)

Onorevole Meduri, cerco di capire le ragioni.

Giuseppe ALOISE, *assessore alla caccia*

Non possiamo essere prigionieri dei regolamenti!

PRESIDENTE

Io cerco di capire le ragioni, non credo di travalicare il Regolamento! Ricordo che l'assessore, la Giunta può parlare in qualsiasi momento.

(Interruzione)

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Non avrei dato la parola, tanto per essere chiari, all'assessore, onorevole Meduri, se il Regolamento non l'avesse consentito.

Dall'intervento dell'onorevole assessore è emerso, da quanto ho capito, un tentativo di mediare tra le diverse esigenze. Se c'è questa volontà, la Presidenza può accordare tre minuti di sospensione in Aula, diversamente si passa alla votazione del subemendamento.

*(Interruzione)*

Concedo tre minuti di sospensione in Aula.

**La seduta sospesa alle 19,35 è ripresa alle 19,40**

**PRESIDENTE**

La riflessione a cosa ha portato?

Giuseppe ALOISE, *assessore alla caccia*

Mi pare che i tre firmatari del subemendamento insistano nel riproporre il testo così come formulato. A questo punto la Giunta si rimette alla valutazione dei gruppi di maggioranza, anche perché non è il caso di andare ad uno scontro politico e ideologico sulla composizione di una commissione.

**PRESIDENTE**

Il che significa che resta confermato il parere positivo del relatore sull'emendamento, con la Giunta che non si oppone.

Pongo in votazione il sub-emendamento all'articolo 34, a firma degli onorevoli Ariniti, Laganà, Costantino.

*(E' approvato)*

E' chiaro che, approvato il sub-emendamento, decadono gli emendamenti prodotti all'articolo 34.

Pongo in votazione l'articolo 34 così come emendato.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 35.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 36.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 37.

*(E' approvato)*

All'articolo 38 sono stati prodotti tre emendamenti. Il primo, a firma dell'onorevole Di Marco ed altri, recita: "Al primo comma, secondo rigo, tra le parole "di" e "specie" deve essere aggiunta la parola "qualsiasi".

Prego, onorevole Di Marco, illustri l'emendamento.

Augusto DI MARCO

Se dopo quel "di" non ci mettiamo il "qualsiasi", non ha senso nella lingua italiana o commerciale la frase: "Esemplari di specie di mammiferi ed uccelli".

*(Interruzione)*

**PRESIDENTE**

No, non sparisce niente, viene aggiunto: "qualsiasi". Con l'emendamento che porremo immediatamente in votazione l'articolo suona così: "E' vietato, ai fini della presente normativa, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie, di mammiferi e di uccelli appartenenti alla fauna italiana, se non quelli previsti nel comma successivo".

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento testé illustrato dall'onorevole Di Marco.

*(E' approvato)*

Altro emendamento a firma dell'onorevole Di Marco ed altri: "Al secondo comma le parole "dal 18 agosto" devono essere sostituite con le parole "dalla terza domenica di settembre".

Lo illustra l'onorevole Di Marco.

Augusto DI MARCO

Già in sede di esame generale avevo rappresentato la necessità di una restrizione del periodo di caccia, perché dal 18 agosto l'attività venatoria viene considerata pericolosa in quanto vi sono esigenze di conservazione di molte specie di animali.

La data dalla terza domenica di settembre, che è stata adottata in molte Regioni, credo sia più adatta all'inizio dell'attività di caccia, appunto per la tutela della selvaggina e comunque serve anche a restringere il periodo di attività venatoria che, come dicevo, è eccessivamente ampio per come previsto nella legge.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario. Pongo in votazione l'emendamento testé illustrato dall'onorevole Di Marco.

*(E' respinto)*

All'articolo 38, secondo comma, è stato altresì presentato un emendamento modificativo dall'onorevole Reale, il quale è assente e quindi non può esserci illustrazione.

L'emendamento così recita: "Il secondo comma dell'art. 38 è così modificato <<Nel territorio della Regione Calabria è consentita nei tempi, nei modi e con i mezzi previsti dalla presente legge, la caccia alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: quaglia, tortora, merlo, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, passera nattugia, alzavola, canapiglia, mestolone, moriglione, chiurlo, pettegola, combattente, storno, porciglione, fischione, codone, moretta, colombaccio, frullino, marzaiola, donnola, volpe, passera oltremontana, beccaccino, alodola, tordo bottaccio, tordo sassello, pavoncella, taccola, cornacchia grigia, ghiandaia, corvo, cornacchia nera, cesena e gazza.

Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: daino, coturnice, pernice rossa, starna, fagiano, pittima reale, piviere dorato, capriolo ad eccezione del capriolo autoctono di orsomarso, coniglio selvatico, lepre comune;

Specie cacciabili dal primo novembre al 31 gennaio: cinghiale, beccaccia>>".

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Reale al secondo comma dell'articolo 38.

*(E' respinto)*

Sempre al secondo comma, vi è un altro emendamento a firma degli onorevoli Di Marco, Dalla Chiesa, e Cristofaro: "Al numero 2 le parole "dal 18 agosto" devono essere sostituite con le parole "dalla terza domenica di settembre".

Nessuno chiede di illustrarlo. Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

*(E' respinto)*

L'emendamento al secondo comma, che accorpa i numeri 3, 5 e 6 al numero 2, decade dal momento che non è stato accolto il precedente emendamento collegato a questo.

Altro emendamento a firma Di Marco ed altri: "Al comma secondo, numero 4, rigo terzo, devono essere soppresses le parole "capriolo, ad eccezione del capriolo autoctono di Orsomarso" e al rigo primo deve essere soppressa la parola "daino".

Partiamo dal primo emendamento: "Al comma secondo, numero 4, rigo terzo, devono essere soppresses le parole "capriolo, ad eccezione del capriolo autoctono di Orsomarso".

Prego, onorevole Di Marco, ha facoltà di illustrarlo.

Augusto DI MARCO

Onorevole Presidente, in Calabria esiste una sola specie di capriolo, non so quanti esemplari sopravvivono ancora nelle gole di Orsomarso, sicuramente pochissimi. Non esistono altri tipi di capriolo, potrebbero essere introdotti come si fa ormai comunemente, tant'è che qui in Calabria è stata introdotta la specie dei daini per tenerli in riserva.

Si sa quanto sia nociva l'introduzione di selvaggina che non sia autoctona, ma il motivo dell'esclusione qui mi pare evidente: ritengo che nessun cacciatore in presenza di un capriolo di Orsomarso potrebbe distinguerlo da un capriolo diverso, quindi lo ucciderebbe sulla base di questa normativa che consente, appunto, la caccia del capriolo, con la sola eccezione del capriolo di Orsomarso.

Ecco perché dico che questa disposizione può essere accolta con estrema facilità, dal momento che si tratta di tutelare una specie rarissima esistente in Calabria senza danno di nessuno, perché altri caprioli non ce ne sono, se noi volessimo importarli.

PRESIDENTE

Il parere della Giunta? Prego, assessore Aloise.

Giuseppe ALOISE, *assessore alla caccia*

Credo che il problema sia superato, dal momento che la zona dove vive il capriolo di Orsomarso è un ambito protetto, cioè zona esclusa all'attività venatoria.

Non vedo, quindi, il motivo per cui dovremmo estendere a tutto il resto del territorio il divieto di caccia al capriolo. Comunque la Giunta non si oppone all'emendamento.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento di che trattasi.

*(E' approvato)*

L'altro emendamento riguarda il secondo comma, primo rigo, dove deve essere soppressa la parola "daino".

Onorevole Di Marco, intende illustrarlo? Prego.

Augusto DI MARCO

Si tratta di una specie esistente in Calabria, di cui alcuni esemplari, da quanto mi risulta, sono stati ritirati per essere collocati in riserva.

Dico che tutti gli esemplari devono vivere in riserva, non vedo perché si debba importare

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

selvaggina di questa specie al solo scopo poi di liberarla, favorendo così il bracconaggio in luoghi in cui la caccia è bandita.

**PRESIDENTE**

La parola all'onorevole Laganà.

Guido LAGANÀ, *relatore*

Presidente, a detta degli ispettori forestali, dei gestori delle riserve dove vivono questi daini, c'è bisogno che la loro schiera venga sfoltita, per necessità di ricambio generazionale. Pertanto esprimo voto contrario all'emendamento.

**PRESIDENTE**

Il parere del relatore è contrario. Il parere della Giunta? Concorda con la dichiarazione dell'onorevole relatore.

Pongo in votazione l'emendamento illustrato dall'onorevole Di Marco.

*(E' respinto)*

Altro emendamento all'ultimo periodo dello stesso articolo, rigo primo: "Tra le parole "presente legge" e "catturare" devono essere aggiunte le parole "ferire, uccidere".

Lo illustra l'onorevole Di Marco.

Augusto DI MARCO

Onorevole Presidente, il primo rigo dell'ultimo capoverso sancisce: "E' altresì vietato, ai fini della presente legge, catturare, detenere o commerciare esemplari di specie di anfibi e rettili".

La dizione è incompleta e sarebbe inutile se non si vietasse anche la possibilità di ferire e uccidere; ci sono, poi, delle deroghe per i

girini, la rana esculenta, eccetera. Si tratta di animali che fanno parte della catena biologica, in mancanza dei quali, voi sapete, i rapaci non si possono nutrire e scompaiono.

Tra l'altro devo comunicare all'Assemblea che la convenzione di Berna menziona, tra le specie particolarmente protette, alcuni anfibi e alcuni rettili.

Mi sembra, dunque, che questo completamento della norma, perché altrimenti non si giustificerebbe, possa essere tranquillamente accettato.

**PRESIDENTE**

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole. Per dichiarazione di voto ha chiesto di parlare l'onorevole Trento. Ne ha facoltà.

Rocco TRENTO

L'emendamento proposto dall'onorevole Di Marco fu proposto in Commissione e dicemmo no fermamente; tutto questo non si ricorda o non si vuole ricordare.

Noi dicemmo che era giusto impedire che venissero catturati rettili ed anfibi a fini di commercializzazione, ma non era possibile dire che non si possono ferire perché avremmo creato un pericolo. Infatti immaginate una persona che viene morsa da una vipera: con la norma proposta si rischia di andare sotto processo se la si uccide.

Dicemmo, allora, che queste cose non potevano trovare accoglimento. Ora il relatore e l'assessore si dichiarano d'accordo. Per quanto ci riguarda, annuncio che votiamo contro questo emendamento.

**PRESIDENTE**



## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Marco. Ne ha facoltà.

Augusto DI MARCO

A me pare che le perplessità che solleva l'onorevole Trento, che tra l'altro queste cose le sa perché è avvocato, non abbiano ragion d'essere: la vipera è un serpente di scarsissima pericolosità, il suo morso non riesce quasi mai ad uccidere l'uomo, è sufficiente praticare un siero nelle ventiquattro ore e ciò non creerà alcun fastidio.

Certamente, se una persona assalita da una vipera dovesse ucciderla, agendo per la difesa della propria persona, non incorrerebbe in alcuna pena o in alcuna sanzione.

Quello che voglio affermare è che è perfettamente inutile sancire che non si debbano catturare, detenere o commercializzare esemplari di anfibi o di rettili, se dopo se ne consente, per il puro e sadico gusto delle persone, di ferirli ed ucciderli.

Ma voglio dire di più: la vipera è un animale utilissimo, perché da esso si estrae il veleno che serve alla farmacologia. La Convenzione di Berna, all'allegato 2, peraltro menziona alcuni rettili e anfibi tra le categorie di animali che devono essere particolarmente protette.

Allora dobbiamo metterci d'accordo nella dizione da riportare, perché il Consiglio ha già approvato l'articolo 2 della legge sulla caccia in cui all'ultimo comma si dice che sono particolarmente protette le specie di cui all'articolo 2 della legge 968/77, cioè la legge quadro, e all'articolo 6 della Convenzione di Berna resa esecutiva con la legge 5 agosto 1981, numero 503.

Ecco, non capisco come si possa coordinare quest'ultimo comma dell'articolo 2 con la posizione espressa dall'onorevole Trento, che

a mio avviso non ha alcun rilievo, al di là della battuta ad effetto, perché tra l'altro di vipere ne esistono solo pochi esemplari in Calabria.

PRESIDENTE

Non vi sono altre richieste di parola. Pongo in votazione l'emendamento illustrato dall'onorevole Di Marco.

*(E' respinto)*

Sullo stesso argomento è stato presentato un emendamento a firma dell'onorevole Reale all'ultimo comma dell'articolo 38 che così recita: "La prima frase dell'ultimo comma dell'articolo 38 è così modificata: <<E' altresì vietato ai fini della presente legge, catturare, detenere o commerciare esemplari di specie anfibi e rettili appartenenti alla fauna calabrese nonché catturare, detenere, commerciare o uccidere quelle specie di anfibi o rettili per i quali è prevista una particolare protezione dalla Convenzione di Berna già richiamata all'articolo 2 della presente legge ed è inoltre vietata la raccolta o la distruzione di uova o girini>>".

Il presentatore è assente e non c'è chi lo illustra. Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione l'emendamento prodotto all'articolo 38, ultimo comma, dall'onorevole Reale.

*(E' respinto)*

Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo emendato.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 39.

*(E' approvato)*

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Pongo in votazione l'articolo 40.

*(E' approvato)*

All'articolo 41 sono stati presentati due emendamenti. Anche in questo caso abbiamo, di fatto, tre emendamenti. Cominciamo con l'illustrazione del primo a firma degli onorevoli Di Marco, Dalla Chiesa e Cristofaro, che è del seguente tenore: "Il primo periodo nella sua parte iniziale compresa tra le parole "la caccia" e le parole "quella in canna" deve essere sostituito nel modo seguente: "la caccia è consentita con l'uso di fucile, con canna ad anima liscia fino a due colpi; con l'uso del fucile a ripetizione e semiautomatico, la cui portata di fuoco sia limitata a non più di due colpi.

Al primo comma, rigo quarto dopo la parola "nonché" devono essere aggiunte le parole "con l'uso".

Prego, onorevole Di Marco.

Augusto DI MARCO

E' una questione arcinota: esiste una divergenza di posizioni tra le associazioni ambientaliste e le associazioni venatorie. Le prime sostengono che la convenzione di Berna limita alla possibilità dell'uso di due colpi per tutti i fucili, anche quelli a ripetizione, mentre per le associazioni venatorie i due colpi sono quelli in serbatoio, ma che deve essere consentito l'inserimento di un colpo in canna perché avvenga l'espulsione e il caricamento automatico.

Tutto questo, probabilmente, agevola solo i costruttori di fucili. Io sono per la tesi più restrittiva, dunque per l'esigenza di tutela della fauna.

Colgo l'occasione per dire anche che tutti gli altri emendamenti proposti allo stesso artico-

lo costituiscono un semplice coordinamento formale in ossequio, per quanto è stato possibile modificare, esclusivamente alla lingua italiana perché la formulazione, così com'è, risulta difficilmente comprensibile, sulla base delle consuete regole sintattiche.

Il testo verrebbe così modificato: "La caccia è consentita con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi", per poi proseguire "con l'uso di fucile a ripetizione e semiautomatico la cui portata di fuoco sia limitata a non più di due colpi"; infine, quando si parla della carabina, bisognerebbe ripetere, dopo "nonché", "con l'uso della carabina", ma la sostanza comunque rimane quella della limitazione dei due colpi e non dei tre, come si dice ora, due in serbatoio e uno in canna per i fucili a ripetizione e semiautomatici.

PRESIDENTE

Io direi di affidare gli emendamenti non di sostanza al coordinamento formale a cui provvederà la Presidenza.

*(Interruzione)*

Allora, il coordinamento formale viene delegato alla Presidenza che vi provvederà.

Sull'emendamento testé illustrato dall'onorevole Di Marco ha chiesto di intervenire l'onorevole assessore Aloise. Ne ha facoltà.

Giuseppe ALOISE, *assessore alla caccia*

Il vecchio testo approvato è stato oggetto di censura da parte del Governo, perché faceva espresso riferimento alla convenzione internazionale di Berna approvata con la legge 503 del 1981 e 812 del 1978.

Io, obiettivamente, ho qualche perplessità in ordine all'attuale formulazione dell'articolo 41, in quanto non è escluso che potremmo

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

incappare in una nuova censura da parte del Governo e quindi tornare ancora una volta qui a discutere del progetto di legge.

Quindi ritengo sia possibile, nella sostanza, accogliere anche le indicazioni esposte dal collega Di Marco, ossia limitare il numero dei colpi a quelli consentiti dalla normativa statale vigente, così elimineremmo ogni preciso riferimento in tal senso...

*(Interruzione)*

Questa parte è stata già oggetto di rilievo.

*(Interruzione)*

Con quel due più uno correremmo il rischio di tornare ai tre colpi, in quanto già oggetto di rilievo da parte del Governo, questa è la mia perplessità. Io non avrei alcuna difficoltà a respingere l'emendamento di Di Marco, ma obiettivamente, mosso dalla preoccupazione di non contrastare quanto rilevato dal Governo...

*(Interruzione dell'onorevole Trento)*

Onorevole Trento, le leggo il testo dei rilievi formulati dal Governo...

*(Interruzione)*

Non sono aspetti, discussioni di tipo ideologico, qui c'è la necessità della ricerca di una formulazione che possa evitare la restituzione della legge.

Articolo 41, primo comma: "Il consentire tra mezzi caccia, fucile, ripetizione et semiautomatico limitato at tre colpi contrasta con previsioni convenzione di Berna et Parigi, resi esecutivi in Italia con legge 503/81 e 812/78, che prescrivono limitazione at due colpi".

Questo è quello che ci scrive il Governo. Se vogliamo prevedere due colpi più uno, cor-

riamo il rischio, ancora una volta, di ritornare qua a ritrattare l'argomento. Io direi di recepire la formulazione indicata, altrimenti andremmo veramente ad un braccio di ferro col Governo...

*(Interruzione)*

Allora io rimetterei la questione alla Presidenza perché trovi una formulazione idonea in sede di coordinamento formale.

PRESIDENTE

La Presidenza, assessore Aloise, non può assumere questioni di sostanza.

Giuseppe ALOISE, *assessore alla caccia*

No, ma in sede di coordinamento formale potrebbe...

PRESIDENTE

Non è una questione che può essere risolta col coordinamento formale, perché l'autorizzazione, peraltro già concessa dall'Aula, attiene alle parti del testo che necessitano di un adeguamento formale e non riguarda certamente problemi di sostanza sui quali l'Aula è tenuta a votare.

Pertanto dovete dichiarare se c'è o meno l'accoglimento dell'emendamento Di Marco.

*(Interruzioni)*

Voi dovete avere la bontà. Onorevole assessore, è d'accordo?

*(Interruzione)*

La Giunta lo accoglie. Parere del relatore? Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento a firma Di Marco.

*(E' approvato)*

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Resta inteso che per le altre parti dell'articolo provvederà al loro coordinamento formale la Presidenza.

C'è un emendamento dell'onorevole Reale che, di fatto, ricalca quello dell'onorevole Di Marco testé approvato, pertanto può essere dichiarato decaduto o assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo emendato.

*(E' approvato)*

All'articolo 42 sono stati presentati due emendamenti. Il primo, riguardante il comma secondo, così recita: "E' soppresso interamente il secondo periodo che inizia con le parole "la Giunta" e termina con la parola "vietato".

Chiede di illustrarlo l'onorevole Di Marco, firmatario. Ne ha facoltà.

Augusto DI MARCO

Presidente, il testo di legge prevede la possibilità, nel calendario venatorio, che la caccia sia autorizzata per tre giorni alla settimana, però prevede anche la possibilità che la Giunta regionale possa consentire la libera scelta al cacciatore, con la sola esclusione dei giorni di martedì e venerdì che sarebbero di silenzio venatorio.

Si verrebbero ad avere, così, due problemi: uno è che, potendo il cacciatore scegliere le giornate di caccia e dovendo poi annotarle sul proprio libretto, il controllo riuscirebbe estremamente difficile; in secondo luogo, si avrebbe di fatto l'autorizzazione all'esercizio di caccia per cinque giorni consecutivi, considerato l'elevato numero dei cacciatori, il che significa sostanzialmente vanificare il significato stesso della limitazione a tre giorni.

Ecco perché si propone la completa soppressione di questo secondo periodo del comma secondo.

Voi sapete che le associazioni ambientaliste sostengono che nei giorni in cui la gente va in campagna a svagarsi dovrebbe essere vietata la caccia. Non abbiamo noi, come gruppo, ritenuto di dover aderire a questa richiesta, perché in fondo anche i cacciatori probabilmente vanno a caccia più di domenica che negli altri giorni, ma è essenziale che venga stabilito questo criterio.

I giorni devono essere prefissati dalla Giunta regionale e possono essere quelli di mercoledì, giovedì e domenica o lunedì, giovedì e domenica.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

Giuseppe ALOISE, *assessore alla caccia*

Noi siamo contrari, ma vorrei tranquillizzare il collega Di Marco che la Giunta regionale, approvando il calendario venatorio per questa annata, ha stabilito tre giorni fissi; non possiamo noi escludere, in linea di principio, così come è avvenuto negli anni precedenti, che il calendario venatorio possa prevedere che i cacciatori possano scegliersi anche le giornate di esercizio venatorio.

Vi sono anche delle motivazioni di carattere turistico che potrebbero indurre alcune regioni, ad esempio, a consentire l'accesso di provenienza extraregionale senza prefissare i giorni per consentire la permanenza del cacciatore extraregionale nel territorio regionale.

Ora la "968" prevede questa possibilità: o giorni fissi o giorni a scelta del cacciatore. Questo articolo non fa altro che recepire la normativa di carattere generale.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

PRESIDENTE

Parere del relatore? Contrario. Pongo in votazione l'emendamento illustrato dall'onorevole Di Marco.

*(E' respinto)*

Altro emendamento a firma Di Marco: "Al comma terzo è soppresso l'intero primo rigo che inizia con la parola "fermo" e termina con la parola "venerdì" e le parole che concludono il periodo da "selvaggina "migratoria" in poi devono essere sostituite dalle parole...". Niente, anche qua dobbiamo fare lo sdoppio.

*(Interruzione)*

Che cosa è superato? Perché è superato?

*(Interruzione)*

Purtroppo no. Allora, "al terzo comma è soppresso l'intero primo rigo che inizia con la parola "fermo" e termina con la parola "venerdì".

Lo deve illustrare, onorevole Di Marco?

Augusto DI MARCO

E' vero, perché sono i due giorni di silenzio venatorio, si era stabilito.

PRESIDENTE

Pertanto è decaduto. "Le parole che concludono il periodo da "selvaggina"...", eccetera, eccetera, è pure decaduto? Prego.

Augusto DI MARCO

Questo era coerente con l'impostazione contenuta nell'articolo 38, mi pare, che era relativo ai periodi di caccia. Io credo che ugual-

mente si debba votare, l'Assemblea in quell'articolo non ha accolto gli emendamenti.

PRESIDENTE

E allora fin qua è decaduto. L'altro "e le parole che concludono il periodo da "selvaggina migratoria" in poi devono essere sostituite dalle parole "nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 novembre, con esclusione di tutte le altre".

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario. Pongo in votazione l'emendamento a firma Di Marco.

*(E' respinto)*

Altro emendamento a firma Di Marco ed altri: "L'ultimo comma deve essere interamente soppresso".

Lo deve illustrare, onorevole Di Marco?

Augusto DI MARCO

Signor Presidente, l'articolo 14 della legge quadro che regola il calendario venatorio non fa menzione di questa strana procedura che dovrebbe adottare la Giunta regionale e cioè del racconto delle indicazioni fornite ai rappresentanti delle associazioni venatorie e legalmente riconosciute, dei pareri del comitato regionale delle Province, saranno inoltre sentite le Regioni limitrofe...

Io credo che questo dovrebbe essere soppresso ed è una valutazione che la Giunta può fare nella sua autonomia e nella sua discrezionalità.

Devo, comunque, rilevare che anche l'ottica di questo articolo punta esclusivamente alla regolamentazione dell'attività venatoria e non tiene, invece, minimamente conto di

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

qual è l'obiettivo fondamentale di questa legge, che è quello della tutela della selvaggina.

Per cui se si dovesse accettare una cosa del genere, non si vede perché la Giunta non si dovrebbe consultare anche con le associazioni ambientaliste.

**PRESIDENTE**

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario. Pongo in votazione l'emendamento illustrato dall'onorevole Di Marco.

*(E' respinto)*

Altro emendamento all'articolo 42 a firma dell'onorevole Reale recita: "L'articolo 42 è così modificato: <<La Giunta regionale, pubblica entro e non oltre il 15 giugno il calendario venatorio regionale ed eventuale regolamento relativo all'intera annata venatoria per i periodi e per le specie previste dall'art. 38 con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

La caccia è consentita nei giorni di martedì, venerdì e domenica per un massimo di tre giorni la settimana. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La Giunta regionale nell'emanazione de calendario venatorio definirà l'ora legale di inizio della caccia, orientandosi sui dati forniti dall'osservatorio di Brera.

Non è consentita la posta alla beccaccina né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Nella formulazione del calendario venatorio la Giunta sentirà le associazioni venatorie legalmente riconosciute, le associazioni protezionistiche ed il parere del Comitato di coor-

dinamento regionale e delle province. Saranno, inoltre, sentite le Regioni limitrofe>>>".

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario. Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

*(E' respinto)*

Pongo in votazione l'articolo 42.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 43.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 44.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 45.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 46.

*(E' approvato)*

All'articolo 47 è stato prodotto emendamento a firma Di Marco ed altri: "L'ultimo comma deve essere interamente soppresso".

Onorevole Di Marco, lo vuole illustrare?

Augusto DI MARCO

Presidente, ritengo che questo articolo sfiori il ridicolo perché recita così: "Le associazioni venatorie riconosciute possono, altresì, essere autorizzate dalla Regione ad effettuare corsi di formazione per la qualificazione di esperti nel settore faunistico-ambientale".

Ma, voglio dire, le associazioni venatorie possono avere come fine collaterale questo?

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Perché il loro fine è solamente quello dell'esercizio dell'attività venatoria. Ma non vi pare che questo significhi uno stravolgimento? Non se ne parla nella legge quadro, si prevede la possibilità di effettuare corsi e vengono esclusi proprio gli ambientalisti che sono quelli che sono, che hanno una maggiore vocazione per questo settore di attività.

## PRESIDENTE

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Marco. Ne ha facoltà.

## Augusto DI MARCO

Mi pare che non si possa, di fronte a dei rilievi, se si ha rispetto dell'Assemblea e della funzione che si esplica, dire contrario o non contrario. Qui si formulano delle precise deduzioni e si dice che nessuna norma della legge quadro nazionale prevede una ipotesi di questo genere, che è il conferimento alle associazioni venatorie della possibilità di effettuare corsi per la formazione del settore faunistico-ambientale. E' quantomeno di dubbio gusto e poi determina, in ogni caso, uno squilibrio gravissimo.

Voi sapete che ci sono delle benemerite associazioni ambientaliste in questa Regione che non solo hanno espletato attività di consulenza nei confronti dei consiglieri e della Regione, perché le hanno evitato di incorrere in tante conseguenze nella formulazione della propria legge, tra cui questa, ma che gestiscono l'Angitola, che si sono fatti promotori per l'Angitola, per esempio, del decreto ministeriale che l'ha creata area protetta.

E qui c'è un articolo di legge che dice che, per quanto riguarda i corsi, dovrebbero essere affidati soltanto alle associazioni venato-

rie. Ma almeno equipariamole queste cose, è inutile rispondere contrario o favorevole.

## PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sprizzi. Ne ha facoltà.

## Antonino SPRIZZI

Onorevole Presidente, io avevo già detto nel mio intervento, nella discussione generale, le ragioni fondamentali per cui sono per la soppressione di questo ultimo comma, perché voglio fare rilevare che si prevede che le associazioni venatorie riconosciute possono essere autorizzate dalla Regione ad effettuare i corsi di formazione e qualificazione e poi, infine, che detti corsi possono essere finanziati con il contributo della Regione.

Ora io mi sono permesso e non per un fatto che non consente il pluralismo, anzi direi che se fossimo realmente conseguenti, francamente non capisco la ragione per cui l'assessore non ha accettato la proposta dell'onorevole Di Marco che, a questo punto, il pluralismo non può essere un pluralismo fino ad un certo punto, dalla cintola in giù, dalla cintola in su non siamo più pluralisti.

Francamente questo è incomprensibile, ma io aggiungo un'altra cosa. La mia opinione è che la questione debba essere comunque posta soprattutto per l'ultima parte, diciamo, di questo comma e cioè a dire che i corsi possono essere finanziati col contributo della Regione che, a questo punto, la delega sia tutta intera ad un ente pubblico, cioè a dire alla Provincia, questa è una legge che delega la Provincia.

Io ritengo che avrebbe un senso che questi corsi venissero gestiti da un ente pubblico che può avvalersi anche del concorso delle associazioni venatorie e delle associazioni

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

protezionistiche, altrimenti ritengo che non possa essere accettato.

**PRESIDENTE**

Ha chiesto di parlare l'onorevole Laganà. Ne ha facoltà.

**Guido LAGANÀ, relatore**

Onorevole Presidente, io non credo che qui bisogna salire sulla cattedra per darci delle spiegazioni su cose di così elementare cognizione. Che le associazioni venatorie possano fare dei corsi professionali e che lo possano fare anche le associazioni ambientaliste, non lo esclude nessuno, ma non si venga a dire che è quasi una cosa gravissima che le associazioni venatorie che conoscono l'ambiente, perché vanno a caccia probabilmente e camminano molto più di tanti altri di noi, che possono fare per la esperienza che hanno, per gli anni di esperienza che hanno dei corsi di formazione nel settore faunistico-ambientale, è una cosa che giova al discorso ambientalista, non è contro di esso...

*(Interruzione)*

Ma siccome la legge quadro non lo esclude questo, va bene, possiamo far sì che questi corsi li possano fare sia le associazioni venatorie che le associazioni ambientaliste.

**PRESIDENTE**

Ha chiesto di parlare l'onorevole Trento. Ne ha facoltà.

**Rocco TRENTO**

Signor Presidente, ritengo che si debba votare favorevolmente a quello che è l'emendamento Di Marco: se la Giunta regionale vuole fare dei corsi nel settore faunistico-ambientale, nessuno glielo impedisce.

Quello che si discute è di sopprimere questo articolo, perché non è possibile ipotizzare nella situazione in cui si trova la Calabria anche a livello di formazione professionale che, addirittura, autorizziamo a spese della Regione corsi che danno le associazioni venatorie in un settore per il quale le associazioni venatorie non è che poi abbiano una competenza in difesa della fauna e dell'ambiente.

Quando discutiamo di limitare la caccia e si dice "fate voi i corsi a spese della Regione nel settore faunistico-ambientale", mi sembra veramente di andare al di là di ogni limite e di ogni possibilità.

Per cui se la Regione vuole fare dei corsi lo può fare nel suo programma, ma eliminiamo questa parte che dà questa possibilità alle associazioni venatorie.

Quindi il nostro voto è favorevole a quello che è l'emendamento.

**PRESIDENTE**

Altre richieste di intervento? Chiuse le dichiarazioni di voto. La parola all'onorevole assessore.

**Giuseppe ALOISE, assessore alla caccia**

Io non volevo intervenire non perché non dessi rilevanza alle osservazioni formulate dal collega Di Marco, ma perché mi pareva nell'intervento sulla discussione generale di avere esaurito questo argomento, ora siamo chiamati di nuovo a decidere sull'emendamento proposto.

In effetti l'articolo 30 della legge 968, al comma b), quando elenca i compiti delle associazioni venatorie, recita testualmente: "a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle



## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi".

Il testo che è stato proposto dalla Regione, dalle associazioni venatorie e dal mondo agricolo, testo al quale noi abbiamo collaborato e che è stato sottoscritto e che è un impegno per le Regioni che lo hanno sottoscritto, recita in questo modo: "I corsi di preparazione e di riqualificazione allo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio sulla tutela dell'ambiente, della fauna e della protezione agricola possono essere organizzati anche dalle associazioni agricole e venatorie sotto il controllo della Regione".

Il testo proposto dal Maf, perché c'è un altro testo all'esame del Parlamento, prescrive: "I corsi di qualificazione e riqualificazione allo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente", eccetera, "possono essere organizzati anche dalle associazioni agricole sotto il controllo della Regione con il finanziamento della Regione".

Quindi queste sono le previsioni. Ora la Provincia e la Regione, in sede di formulazione dei programmi della formazione professionale, possono anche non prevedere i corsi di formazione per la coscienza ecologica, ma se dovessero prevedere anche questi corsi, le associazioni venatorie potrebbero essere destinatarie di questi corsi, senza escludere la possibilità che le associazioni naturalistiche per il loro verso o altri organismi abilitati a tenere questi corsi possono essere destinatari di queste funzioni.

E' solamente una previsione ipotetica di essere destinatari di una funzione solo nell'ipotesi che la Regione organizzi questi corsi e decida di decentrare, assegnando queste funzioni alle associazioni venatorie.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento illustrato dall'onorevole Di Marco.

*(E' respinto)*

Pongo in votazione l'articolo 47.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 48.

*(E' approvato)*

All'articolo 49 è stato proposto emendamento che va diviso in due. Il primo emendamento: "Al comma terzo, ultimo rigo, le parole "un idoneo contrassegno" devono essere sostituite dalle parole "un contrassegno inamovibile".

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

*(E' approvato)*

Secondo emendamento: "Dopo il comma terzo è aggiunto il comma seguente: "Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 agosto è vietata l'accensione delle stoppie", per come espressa nella copia distribuita.

Chiede di illustrarlo l'onorevole Di Marco. Ne ha facoltà.

Augusto DI MARCO

Io credo che su questo comma ci dovrebbe essere una convergenza ampia anche delle associazioni venatorie e di chiunque abbia interesse per la tutela della natura.

Si tratta, in sostanza, di regolamentare sia l'uso dell'accensione delle stoppie in certi

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

mesi dell'anno e cioè dal 1° giugno al 31 agosto, i mesi più caldi, prevedendo però delle eccezioni per le erbe infestanti e per i materiali di risulta della potatura, però in questo caso l'accensione deve essere controllata da chi la esegue fino a quando il fuoco non si è spento, sia un controllo sull'uso di antiparassitari erbicidi e pesticidi nello stesso periodo.

Si dice che questo uso deve essere previamente autorizzato dalla Provincia, la quale deve tener conto dei danni che la somministrazione potrebbe cagionare alla fauna selvaggia.

Voi sapete che le associazioni venatorie sostengono che la distruzione della selvaggina dipende per la maggior parte dall'uso di queste sostanze parassitarie e sapete anche che c'è un fortissimo abuso di queste sostanze nell'agricoltura.

Recenti indagini dicono che, laddove lo spargimento dovrebbe avvenire ogni mese, per un eccesso di zelo viene compiuto anche una volta alla settimana. Sapete anche i danni che questo crea per l'inquinamento delle falde acquifere, eccetera, eccetera.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento testé illustrato.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 49 così come emendato.

*(E' approvato)*

All'articolo 50 sono stati presentati due emendamenti, uno dall'onorevole Di Marco ed altri, l'altro dall'onorevole Reale.

Chiede di illustrarlo l'onorevole Di Marco. Ne ha facoltà.

Augusto DI MARCO

C'è una prima parte in cui c'è un'omissione, "la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 3 milioni" e la revoca della licenza, sanzione particolarmente grave per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, si dice, dalla legge nazionale 968/77.

Mi pare che vada aggiunta così come noi abbiamo detto nell'articolo 2 della nostra legge, "le specie particolarmente protette anche dall'articolo 6, allegato 2, della convenzione di Berna resa esecutiva con legge 5 agosto '81 numero 503.

Ritengo che dovremmo essere tutti d'accordo su questo.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento illustrato dall'onorevole Di Marco.

*(E' approvato)*

Era unico l'emendamento.

*(Interruzione)*

Siamo all'articolo 50 e cioè la prima parte l'abbiamo approvata ed è quella che parla della convenzione di Berna. Questo è stato approvato, esatto?

Poi "al primo comma, lettera q), ultimo rigo, le parole "di cui al precedente articolo 49" devono essere sostituite con le parole "di cui ai precedenti articoli 38, ultimo comma, e 49". E' questo?

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Augusto DI MARCO

Il 38, ultimo comma, si riferisce a quella tutela, sia pure limitata, che è stata data agli anfibi e ai rettili. E quindi la menzione al solo articolo 49 è insufficiente e va completata. Mi pare che sia consequenziale a questa tutela, pur limitata, che noi abbiamo dato alle specie, agli anfibi e ai rettili.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento illustrato dall'onorevole Di Marco.

*(E' approvato)*

Poi c'è il terzo emendamento: "Dopo la lettera "q)" deve essere aggiunta la lettera "r)" del seguente tenore: "la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione per chi violi l'articolo 38, ultimo comma, in relazione alle specie particolarmente protette di cui all'articolo 6, allegato 2, della convenzione di Berna, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, numero 503".

Chiede di illustrarlo l'onorevole Di Marco. Ne ha facoltà.

Augusto DI MARCO

Avevo già detto, riferendomi alla questione della protezione dei rettili, che nella convenzione di Berna, articolo 6, allegato 2, ci sono alcune specie di rettili particolarmente protette. Ecco, per l'attività quantomeno di detenzione, di cattura, di commercio di questi animali non è prevista una sanzione nella nostra legge.

Io lascio a voi la determinazione anche in base ad un rapporto di coerenza con quanto avete voluto, secondo me, inspiegabilmente

statuire a proposito della tutela degli anfibi e dei rettili, per i quali avete vietato la cattura, la detenzione e il commercio, però avete consentito l'uccisione e il ferimento.

Una tutela, sia pure limitata, c'è, per le ipotesi per cui è accordato e quando ci si riferisca a specie particolarmente protette di cui all'articolo 6, allegato 2, della convenzione di Berna, io ritengo che la sanzione sia in ogni caso opportuna.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Marco. Ne ha facoltà.

Augusto DI MARCO

Signor Presidente, devo fare una specificazione: la distinzione fra le specie protette e quelle particolarmente protette si ha solamente in relazione ad un elemento, cioè la differenza di sanzione che è prevista dalla legge. Infatti noi agli anfibi e ai rettili abbiamo accordato una tutela limitata perché si possano uccidere e ferire, però non si possono catturare e mettere in commercio.

Allora, quando si tratta di specie particolarmente protette, non basta la sanzione che noi abbiamo previsto alla lettera q) con l'emendamento accolto dall'Aula, ma ci vuole una sanzione aggravata perché, appunto, si tratta di specie particolarmente protette.

Se tanto mira a tanto e se la logica funziona dovrete accogliere l'emendamento, poi mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE

Non vi sono altre dichiarazioni di voto. Pon-

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

go in votazione l'emendamento illustrato dall'onorevole Di Marco.

*(E' respinto)*

Altro emendamento all'articolo 50 a firma Di Marco ed altri: "Dopo la lettera "r)" deve essere aggiunta la lettera "s)" del seguente tenore: "la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione per chi accende stoppie e senza l'osservanza dei tempi e delle modalità stabilite dall'articolo 49 e quella da lire 100 mila a 2 milioni per chi violi le disposizioni relative all'uso di antiparassitari, erbicidi e pesticidi".

La parola all'onorevole Di Marco.

Augusto DI MARCO

Si illustra da sé.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

*(E' approvato)*

Vi è un altro emendamento all'articolo 50 a firma dell'onorevole Reale che così recita: "L'articolo 50 è così modificato nelle lettere d), e) e p).

Lettera d): la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire tre milioni e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli e mammiferi particolarmente protetti, di cui all'articolo 2 della legge 968/77 ed all'articolo 6 (allegato II) della Convenzione di Berna (L. 5.8.1981, n. 503).

Lettera e): la sanzione amministrativa da lire cinquanta ad un milione per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti, ovvero su

specie nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione e la sospensione della licenza fino ad unno, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a due milioni e la revoca della licenza.

Lettera p): la sanzione amministrativa da lire trentamila a lire cinquecentomila per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire centomila ad un milione>>".

Nessuno chiede di illustrarlo. Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

*(Interruzione)*

E' assorbito? Ma, onorevole, non è la stessa formulazione.

*(Interruzione)*

Eh, mi deve consentire, ho dato uno sguardo, quindi lo pongo in votazione.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Reale.

*(E' respinto)*

Pongo in votazione l'articolo 50 così come emendato.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 51.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 52.

*(E' approvato)*

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Pongo in votazione l'articolo 53.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 54.

*(E' approvato)*

All'articolo 55 è stato proposto emendamento sostitutivo a firma Di Marco ed altri che così recita: "Ogni tipo di attività venatoria è sospesa per la durata di due anni. Durante questo periodo la Giunta regionale nomina una Commissione tecnico-scientifica nella quale devono essere rappresentate tutte le associazioni protezionistiche riconosciute, affinché:

proceda ad un accurato studio della realtà faunistica calabrese in particolare dell'avifauna stanziale e migratoria, e redita un apposito piano di ripopolamento e tutela che interessi tutte le specie più rare ed indigene;

provveda a redigere un progetto applicativo per la pratica di caccia, che tenga in considerazione le caratteristiche peculiari della fauna locale e stabilisca precisi criteri e modalità di prelievo venatorio, in modo che i periodi di apertura e chiusura della caccia, nonché le necessarie limitazioni rispettino le fasi più delicate (inerenti principalmente alla riproduzione) nella vita delle varie specie oggetto di caccia".

Chiede di illustrarlo l'onorevole Di Marco. Ne ha facoltà.

Augusto DI MARCO

Onorevole Presidente, in relazione a questa richiesta di sospensione, sono state nella discussione generale specificate le finalità.

Io non ritengo che si tratti né di fatto demagogico né di fatto provocatorio, parte dalla

constatazione - e lo dico perché qualcuno me lo ha detto - che la nostra Regione non ha compiuto alcuna indagine in relazione alla selvaggina, che sarebbe quanto mai opportuna per stabilire quali sono le zone di ripopolamento, quali sono le abitudini della fauna, per stabilire eventualmente, ove la legislazione nazionale così si dovesse determinare, le rotazioni in cui la caccia deve avvenire, per essere una indicazione anche per le associazioni venatorie.

In Commissione ho ribattuto la questione ampiamente ed è stata respinta. Io la ripongo, ho ritenuto di dovere riproporre ciò al Consiglio, opinando, contrariamente a quanto mi si disse per motivare un giudizio contrario al mio, che nella Regione esistevano delle indagini scientifiche di alto livello già esaustive di tutta la materia compiute da Mirabelli.

Vi dicevo, nella mia introduzione, che ho sentito recentemente e conosciuto, ho appreso da lui che invece con particolare riferimento ad alcune specie rare esistenti in Calabria, ma comunque a tutta la selvaggina stanziale e migratoria, sarebbe necessaria una indagine che può essere compiuta opportunamente solo in una fase abbastanza ampia di silenzio di caccia.

Mi permetto di insistere per l'accoglimento.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

Guido LAGANÀ, *relatore*

Onorevole Presidente, è vero che ci sono delle indagini ancora non sufficienti nella nostra regione ed è vero pure che l'assessore all'agricoltura ha nei suoi programmi quello di svolgere queste indagini, per cui non riteniamo che sia opportuno questo

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

emendamento, tanto più che è legato alla sospensione per due anni della caccia, che oramai è un diritto acquisito dei cacciatori e a parte la proposta, insomma, che può essere ispirata da nobilissimi sentimenti, non riteniamo che sia in concreto praticabile perché verrebbe ad essere conculcato appunto un diritto, un'esigenza molto sentita e molto avvertita in Calabria.

## PRESIDENTE

Parere della Giunta? Contrario. Unifico all'emendamento sostitutivo all'articolo 55 dell'onorevole Di Marco, la proposta dell'onorevole Reale che è un articolo 58 bis che, di fatto, porta da due a tre anni la sospensione della caccia e che così recita: "La caccia è vietata su tutto il territorio della Regione per tre anni. In detto periodo la Giunta regionale provvederà ad effettuare uno studio sullo stato della presenza di selvaggina in Calabria al fine di rendere efficace l'azione di ripopolamento prevista dall'articolo 23 nei modi e con i mezzi previsti dall'articolo 19".

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo all'articolo 55, unificato all'articolo 58 bis proposto dall'onorevole Reale.

*(E' respinto)*

Pongo in votazione l'articolo 55.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 56.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 57.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 58.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 59.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 60.

*(E' approvato)*

Dichiarazioni di voto sulla legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sprizzi. Ne ha facoltà.

Antonino SPRIZZI

Signor Presidente, onorevoli consiglieri, devo dire che, alla fine di questa discussione sugli emendamenti e considerato il fatto che su alcuni emendamenti proposti a cui noi annettiamo un'importanza non secondaria, da parte della maggioranza non vi è stata la disponibilità ad accogliere, sottolineo particolarmente l'articolo 47, tra l'altro relativo alla composizione, alla rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute e non alla formulazione così come è stata presentata dalla maggioranza, dal momento che anche su questa parte in Commissione il mio gruppo aveva votato contro, considerata l'esigenza di dotare la Regione Calabria di una legge che regolamenti l'esercizio dell'attività venatoria in Calabria, il mio gruppo annuncia la propria astensione.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Marco. Ne ha facoltà.

Augusto DI MARCO

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che qualche miglioramento, per effetto di questa discussione in Aula, la legge l'abbia avuto e già qualche miglioramento

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

l'aveva avuto in Commissione.

Ritengo, però, che sui punti qualificanti l'Assemblea non abbia fatto i passi avanti e sicuramente il punto più qualificante di tutta la legge era quello relativo alla riduzione del periodo di caccia e anche quello relativo alla modifica del calendario senza attribuzione di facoltà discrezionali alla Giunta che sono peggiorative della situazione.

Giudico strano il modo di ragionare dell'assessore in risposta ai rilievi che sono stati fatti per il periodo di caccia. Egli dice: "Sappiamo che a livello nazionale ci sono orientamenti nel senso della restrizione fino al 31 gennaio, quando verranno noi li adotteremo", come dire che in questa importante materia, in questo importante settore se noi non abbiamo il pungolo o addirittura la costrizione del Governo nazionale, non possiamo operare in libertà perché di questo in realtà si tratta.

Questa data del 31 gennaio non è una data che è stata stabilita a livello nazionale a capriccio, si fonda sulle osservazioni scientifiche che sono state compiute in Italia e all'estero sulle abitudini di vita della selvaggina.

Io ritenevo che, quantomeno su questo piano, si potesse ottenere qualcosa, ma vi dirò di più, che a livello nazionale adesso, per scongiurare i referendum o no e anche con una posizione favorevole di associazioni venatorie riconosciute, si pensa di creare la rotazione all'interno delle varie regioni per consentire una maggiore tutela della fauna e il ripopolamento.

C'è stato, poi, questo atteggiamento della maggioranza che ha impedito di modificare quell'articolo e di migliorarlo, che aveva riguardo alla concessione alle associazioni venatorie di corsi professionali che, io continuo a dire, è veramente priva di senso.

E voglio ricordare, non per polemica, qui all'assessore che la lettera b) dell'articolo 30 che lui ha letto è stata letta male, perché la tutela della fauna le associazioni venatorie la devono insegnare ai propri aderenti sempre con una finalizzazione.

Dice: "Ne inducono nell'esercizio dell'attività venatoria al rispetto della fauna". Ribadisco che non sono le associazioni, pur rispettabili, che sono idonee ad espletare queste funzioni.

Il giudizio rimane sempre un giudizio di una legge che guarda a tutti i problemi che abbiamo trattato con l'ottica di una regolamentazione dell'attività venatoria e non quella della tutela della selvaggina. Perciò il gruppo della Sinistra indipendente ritiene di dovere esprimere voto contrario ed invita l'Assemblea a votare contro la legge nel suo complesso.

## PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'onorevole Laganà. Ne ha facoltà.

Guido LAGANÀ, *relatore*

Onorevole Presidente, noi riteniamo di avere approvato questa sera una legge importante per la Calabria. La maggioranza ha accolto con grande apertura una serie di emendamenti immediatamente che avremmo pure potuto discutere legittimamente in Commissione, non sarebbe stato necessario arrivare a questa sera a dibattere in Aula nuovi argomenti che sono stati già sollevati, valutati ed esaminati in Commissione.

Il problema del ripopolamento e dello sviluppo della fauna in questa legge è garantito dalle zone protette che, mentre da una parte consentono il ripopolamento, dall'altra bloccano questa esigenza di grandi strati sociali.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Questo è un problema sociale anche in Calabria che consente a tanta gente di poter occupare il tempo libero in un modo sano. Se non si hanno questi concetti fondamentali, allora noi riteniamo che questa Regione debba abolire il tutto, chiudere tutto, fermare tutto.

C'era da trovare un equilibrio fra gli opposti punti di vista, tra le opposte esigenze: questa legge l'ha trovato questo equilibrio, ha regolamentato lo sviluppo della fauna, ha regolamentato anche la caccia. Per cui noi votiamo a favore.

## PRESIDENTE

Poiché non vi sono altre richieste di parola per dichiarazioni di voto, pongo in votazione il riesame del progetto di legge numero 118/3<sup>A</sup>, recante: "Norme per l'organizzazione del territorio ai fini della protezione della fauna e per la disciplina dell'attività venatoria nella regione Calabria".

*(Il Consiglio approva)*

*(E' riportato in allegato)*

Volevo raccomandare a coloro i quali propongono gli emendamenti di seguire il Regolamento, perché dalla prossima volta non accoglierò emendamenti come formulati stasera. Lo dico con molta chiarezza, perché il lavoro diventa impossibile alla Presidenza; non possiamo accogliere blocchi di emendamenti, essi debbono essere presentati uno per uno e uno per foglio.

Allora, sono le 21,00...

*(Interruzione)*

Io non ho niente da proporre. Se l'Assemblea ha proposte da fare, le faccia. C'era l'impegno di discutere le due mozioni, se il Consiglio continua però domani, le potrem-

mo discutere domani. E allora andiamo a domani mattina per il proseguimento dell'ordine del giorno.

*(Interruzione)*

Mi dica, onorevole Perfetti.

Pasqualino PERFETTI

Onorevole Presidente, volevo pregarla se può sottoporre all'approvazione del Consiglio un'esigenza che abbiamo come gruppo Dc di Cosenza, perché abbiamo un grosso impegno domani al partito e se quindi può essere accolta per questo motivo, credo piuttosto fondato e legittimo, questa nostra richiesta di rinvio dei lavori.

PRESIDENTE

Prego, onorevole Di Nitto.

Aniello DI NITTO

Onorevole Presidente, c'era l'impegno delle due mozioni cui io richiamo l'Assemblea per...

*(Interruzione)*

Chiedo scusa, allora.

Allora, possiamo tranquillamente discuterle domani. Siccome c'è una proposta di rinvio per esigenze politiche, pare da parte dell'onorevole Perfetti, io gradirei sentire i capigruppo, a meno che l'Assemblea non intenda votare sulla proposta. Se, però, si trova un minimo di accordo...

*(Interruzione)*

Onorevole Oliverio, l'onorevole Perfetti per esigenze politiche ha chiesto il rinvio della seduta di domani, perché di questo si tratta.



## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Gerardo OLIVERIO

Io vorrei dire questo, che le esigenze di ordine politico generali sono rispettate per tutti i gruppi, congressi e via dicendo, nascono quotidianamente per tutti i gruppi. Quindi, se dovessimo andare appresso alle esigenze di ordine particolare, dovremmo dichiarare chiuso il Consiglio regionale della Calabria. E questo è il primo punto.

Secondo punto: Presidente, io vorrei ricordare all'onorevole Perfetti e a tutta l'Assemblea che il Consiglio regionale è stato convocato per il 3 e per il 4.

Siccome questo Consiglio regionale deve lavorare, come ha fatto questa sera per la legge sulla caccia, nella diversità di valutazione, di vedute, entrando nel merito dei provvedimenti e non facendo cose sbrigative perché abbiamo fretta di andarcene, perché noi siamo qui per fare i consiglieri regionali, riteniamo che sarebbe sbagliato accedere a questa proposta che, tra l'altro, non si capisce perché non è suffragata da nessuna argo-

mentazione, da nessuna richiesta sostenuta da fatti seri.

PRESIDENTE

Onorevole Oliverio, infatti l'onorevole Perfetti non aveva posto la pregiudiziale...

*(Interruzione)*

Ecco perché... solo che l'onorevole Perfetti ha rappresentato un'esigenza del gruppo Dc di Cosenza...

*(Interruzione)*

**Convocazione della prossima seduta**

PRESIDENTE

Allora sospendiamo la seduta, il Consiglio resta convocato per domani mattina alle ore 10,30.

**La seduta termina alle 21,05**

## ALLEGATI





## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

**Congedo**

Ha chiesto congedo il consigliere Giardini.

*(E' concesso)*

**Annunzio di progetti di legge e loro assegnazione a Commissioni**

Sono stati presentati alla Presidenza i seguenti progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale:

“Iniziative e coordinamento delle attività regionali di prevenzione e recupero delle devianze sociali a favore dei giovani della Calabria” (68/4^)

E' assegnato alla terza Commissione con il parere della seconda.

*(Così resta stabilito)*

“Testo unico delle risorse idrogeologiche e le attività estrattive” (69/4^)

E' assegnato alla seconda Commissione.

*(Così resta stabilito)*

E' stato, inoltre, presentato alla Presidenza il seguente progetto di legge di iniziativa dei consiglieri Laganà, Accroglia, Tucci, Gemelli e Tramontana:

“Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della pari opportunità tra uomo e donna” (70/4^)

E' assegnato alla terza Commissione con il parere della seconda.

*(Così resta stabilito)*

**Annunzio di proposta di provvedimento amministrativo e sua assegnazione a Commissione**

E' stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale:

“Comune di Roseto Capo Spulico – Finanziamento di lire 200 milioni. Deroga alle disposizioni di cui al punto 6 della deliberazione n. 478 del 18.4.1984 del Consiglio regionale. Legge 5.8.1978, n. 457 – Biennio 1984-1985” (55)

E' assegnata alla prima Commissione.

*(Così resta stabilito)*

**Interrogazioni a risposta scritta**

Reale. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:

la costa ionica calabrese e in particolare il tratto di mare compreso tra Guardavalle e Riace è interessato alla navigazione di innumerevoli pescherecci che, disattendendo completamente le leggi che regolamentano la pesca, fanno uso abituale di reti a strascico effettuando, in tal modo, un prelievo indiscriminato di pesce e di altre forme di vita marina, arrecando così un danno notevolissimo al patrimonio ittico;

la sorveglianza da parte delle autorità competenti (Finanza e Capitaneria di porto) è quasi inesistente;

la zona-di mare suddetta (come quasi tutta la costa calabrese) è poverissima di pesce e in Calabria non è ancora stata prevista la istituzione dei “Parchi marini”, cioè zone tutelate e protette idonee alla riproduzione delle varie specie ittiche;

il continuo e massiccio prelievo di pesce è da imputare principalmente ai motopescherecci che operano con ogni mezzo (quasi sempre illegale) e a pochi metri da riva e non tanto

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

all'esercizio della pesca subacquea sportiva che esercita un prelievo irrilevante raffrontato a quello sopra descritto -;

quali provvedimenti urgenti si vogliono avviare per risolvere o quantomeno migliorare la sopra evidenziata, grave situazione.

(269; 15.5.1986)

Ledda. *Al Presidente della Giunta regionale e all'assessore alla pubblica istruzione e cultura.* Per sapere – premesso che:

il territorio del Comune di Mileto racchiude una delle situazioni più interessanti del territorio Vibonese per quanto riguarda il patrimonio artistico. Un sito nel quale si incrociano elementi di storia greca, romana, bizantina, normanna, ecc. fino alla ricostruzione della città, che segue al terremoto del 1783, secondo una tipologia urbanistica che costituisce essa medesima una testimonianza storica di notevole interesse;

la città ha una storia molto remota come testimoniano i ritrovamenti di mosaici, sarcofaghi, capitelli, ecc. di origine romana; ma l'antica Mileto raggiunse il pieno splendore con i normanni ed in particolar modo con il conte Ruggero, detto il Bosso, che la scelse come propria capitale nell'anno 1058;

il medesimo, secondo il Capialdi, iniziò nel 1063 ad erigere il celebre tempio della SS. Trinità, edificato con materiali marmorei provenienti dai ruderi dei templi romani della vicina Vibona (odierna Vibo Valentia);

annesso al santuario della Trinità fu edificato successivamente un grandioso complesso monastico che ebbe una grandissima influenza su tutto il territorio circostante, per lungo periodo e favorì fin dall'inizio la latinizzazione di questa parte della Calabria sottraendola all'influenza bizantina; basta pensare

che la sede episcopale di Mileto fu la prima di rito latino del meridione (1081);

nel tardo medioevo ebbe inizio un periodo di decadenza e di abbandono che purtroppo non ha ancora avuto termine. La SS. Trinità e il complesso monastico furono danneggiati dal sisma del 1659 e distrutti dal successivo del 1783;

in quell'anno venne rasa al suolo, praticamente, l'intera città, che venne riedificata, in un altro sito vicino, negli anni successivi, secondo criteri urbanisticamente nuovi e non privi di interesse per gli storici;

nel nostro secolo e particolarmente nel dopo guerra sono stati condotti scavi occasionali che hanno portato alla luce numerosi reperti di epoca medioevale, ma per mancanza di risorse economiche la Soprintendenza Archeologica non ha potuto condurre organiche campagne di scavi; così pure la città vecchia, quella distrutta dal terremoto del 1783, e i ruderi della SS. Trinità, sono abbandonati ad un oblio che ne corrompe sempre più le residue caratteristiche strutturali;

si rende necessario un intervento urgente che veda coinvolto anche il Comune di Mileto, in particolare per quanto riguarda la destinazione delle aree su cui questo patrimonio storico insiste ad impedire che vengano fagocitate dal moderno e inconsulto sviluppo edilizio;

si ritiene altresì che, nell'interesse generale, si dovrebbe procedere ad un recupero dei reperti, ritrovati nel corso del tempo, ed oggi dispersi tra comune, curia e privati, per andare alla costituzione di una moderna struttura museale;

nel fare ciò si potrebbe anche cogliere l'esigenza di valorizzare, almeno in parte, il consistente, ma purtroppo degradato, patrimonio

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

edilizio ecclesiastico;

un museo di tal genere raccoglierebbe le testimonianze storiche e artistiche di un lungo e interessante periodo storico e qualificerebbe la città come caposaldo di un itinerario culturale della presenza normanna nel sud d'Italia con i riflessi che questo potrebbe avere sul turismo e sull'economia della città

quali iniziative intendono prendere per valorizzare il vasto e composito patrimonio di cui si è fatto cenno e quali risorse economiche intendano destinare per dare inizio all'opera di risanamento, restauro, valorizzazione e pubblica fruizione di una delle più notevoli risorse della città di Mileto.

(271; 21.5.1986)

Reale. *Al Presidente della Giunta regionale.*  
Per sapere - premesso che:

con decreto del 17.10.1977 il Presidente della Giunta regionale, onorevole Ferrara, approvava il piano particolareggiato di assetto delle infrastrutture e dei servizi dell'area aeroportuale del Comune di Lamezia Terme;

come risulta dai verbali della prima Commissione permanente e da quelli del Consiglio regionale, la Regione intendeva mantenere inalterati sia gli indici (0,40-0,50) di fabbricabilità quanto la destinazione d'uso (residenze per i lavoratori dell'aeroporto e alberghi) previsti dal Piano comunale diminuendo però l'area interessata dell'intervento;

la delimitazione di questa nuova area veniva operata attraverso la colorazione di una planimetria con un pennarello color ocra che non dà alcuna certezza;

in seguito il decreto venne male interpretato dalla Commissione Edilizia di Lamezia Ter-

me, sì da consentire alla società Sisat di costruire tre volte il consentito e mutando destinazione d'uso (turistico) e, fabbricati;

l'intera operazione assume caratteristiche truffaldine se si valuta che la società Sisat aveva presentato la richiesta di concessione al comune di Lamezia Terme prima che venisse adottato il Decreto del Presidente della Giunta e che la stessa richiesta conteneva indici e destinazioni uguali a quelli che saranno poi erroneamente concessi;

il rappresentante legale della Sisat ha riferito alla Commissione d'indagine consiliare istituita dal Consiglio comunale di Lamezia Terme che era stato in grado di presentare la documentazione prima dell'approvazione del richiamato decreto per averne raccolto indiscrezioni negli uffici regionali, dal che dovrebbe desumersi che l'amministratore della Sisat non solo conosceva il contenuto del decreto prima che questo venisse approvato, ma anche perché afferma di non averlo comunque visto;

qualcuno negli uffici regionali gli aveva suggerito la possibile interpretazione che consentiva la violazione della volontà del Consiglio stesso;

non è poi interpretazione azzardata pensare ad una posizione concordata con qualche funzionario regionale e la Sisat;

in seguito la Regione rinviava al Comune una lottizzazione, sempre in località Ginepri, redatta dalla società Immobiliare s.r.l., ritenendo superflua tale forma e sufficiente il rilascio della Concessione Edilizia -;

chi ha redatto la planimetria Allegato "A" al Decreto richiamato;

quale funzionario ha seguito l'intero iter del Piano particolareggiato dell'aeroporto di Lamezia Terme;

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

quale funzionario ha ritenuto inutile la lottizzazione per l'Immobiliare Residenziale;

se non ritiene di aprire una indagine al fine di individuare chi abbia potuto indicare se non concordare con l'Amministratore della Sisart i mezzi per violare la volontà del Consiglio regionale.

(272; 21.05.1986)

Reale. *Al Presidente della Giunta regionale.* Per sapere - premesso che:

da parte di diversi consiglieri regionali sono state sollevate gravi perplessità nel modo con cui il Commissario regionale ha gestito le Ipab di Vibo Valentia;

allo stesso sono stati contestati addebiti precisi di assunzioni motivate e di assunti che mai hanno preso servizio;

il Commissario di Governo ha rinviato la pratica di scioglimento delle Ipab di Vibo al Consiglio regionale chiedendo chiarimenti;

dell'intera questione è stata interessata la Procura delle Repubblica di Vibo;

pende un'indagine amministrativa della Giunta regionale -:

se non ritiene di dover sollevare cautelativamente dall'incarico di Commissario delle Ipab di Vibo e Tropea, il funzionario regionale per i giudizi espressi in Consiglio ed in pendenza dell'indagine, amministrativa e penale.

(273; 21.05.1986)

**Interrogazioni a risposta orale**

Oliverio, Di Marco, Sprizzi. *Al Presidente della Giunta regionale.* Per sapere - premesso che:

viste le notizie riportate dalla stampa secondo le quali vi sarebbe un progetto di trasferimento verso la Calabria del comando e della flotta Nato attualmente a Napoli -:

se il Presidente della Giunta regionale o qualche membro dell'Esecutivo siano stati contattati da autorità politiche o militari, italiane o straniere, per discutere una eventuale utilizzazione del porto di Gioia Tauro come porto militare;

quali posizioni, nella eventualità di cui sopra, sono state illustrate a dette autorità;

se non ritiene di dover precisare in ogni caso quale sarebbe la posizione della Giunta regionale di fronte ad una richiesta del genere;

se non ritiene che la mancata definizione di una proposta per una utilizzazione produttiva del porto di Gioia Tauro (nell'esclusione ovviamente della centrale rispetto a cui il Consiglio ha ripetutamente opposto il proprio dissenso) non sia in qualche modo all'origine di progetti che potrebbero puntare ad una utilizzazione del porto estranea ai fini produttivi necessari alla Calabria,

se non ritiene necessario avanzare in tempi rapidi proposte concrete per lo sviluppo economico e sociale dell'area di Gioia Tauro.

(270; 19.5.1986)

Sprizzi. *Al Presidente della Giunta regionale e agli assessori alla sanità e al turismo.* Per sapere - premesso che:

nel Comune di Bianco è stato vietato alla popolazione di bere acqua, avendo le autorità sanitarie riscontrato tracce di sostanze inquinanti ritenute pericolose per la salute pubblica -:

se sono a conoscenza della drammatica



## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

situazione che si è creata dopo sette giorni durante i quali è stato vietato l'uso dell'acqua senza che il Comune abbia assunto alcuna iniziativa per alleviare i disagi e tutelare quella comunità;

se sono state avviate indagini per accertare i motivi dell'inquinamento ed in particolare se tale situazione è stata determinata da guasti contingenti, dalla vicinanza della discarica di rifiuti solidi urbani al pozzo utilizzato per il rifornimento idrico, oppure da manomissioni;

quali immediate iniziative si intendono assumere per affrontare la drammatica emergenza e per ristabilire al più presto la normalità nella salvaguardia della salute dell'intera comunità di Bianco;

se non ritengono che tale situazione vada affrontata e risolta definitivamente per impedire riflessi negativi sulla stagione turistica che è parte fondamentale dell'economia del centro jonico.

(274; 28.05.1986)

Oliverio, Tarsitano, Cristofaro, Ledda, Sprizzi. *Al Presidente della Giunta regionale*. Per sapere – premesso che:

a Villapiana Lido (CS), in contrada Torre delle Guardie, è stato recintato, ad opera di un privato - senza che ancora nessun provvedimento sia intervenuto - un terreno di circa 3 ettari - foglio n. 42 particella 41 - di proprietà dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

nella stessa zona è stata precedentemente occupata, ristrutturata ed abitata (apportando grandi ferite alla struttura esterna) una delle torri saracene più suggestive del litorale jonico cosentino -;

se sono intervenuti gli organi di tutela del patrimonio pubblico;

se il Comune di Villapiana è tempestivamente intervenuto;

se l'Esac ha diffidato quanti hanno recintato il terreno a liberarlo immediatamente;

se la Sovrintendenza alle Belle Arti è stata investita per la devastazione della torre saracena e quali provvedimenti sono stati assunti per difendere un bene culturale inestimabile;

se è stata investita la magistratura per le continue gravi usurpazioni del patrimonio pubblico e le attività illecite che avvengono nel territorio di quella zona;

se, infine, il Presidente, per quanto gli compete, intenda prendere con ogni urgenza misure idonee alla tutela del patrimonio pubblico ed il ripristino della legalità nella zona.

(275; 30.05.1986)

**Interpellanza**

Gentile. *Al Presidente della Giunta regionale*. Per sapere – premesso che:

la Biblioteca Nazionale di Cosenza istituita nel 1978 quale sezione staccata di Napoli e funzionante dal settembre 1935 con circa 70 dipendenti del Ministero per i Beni culturali e ambientali;

la Soprintendenza il giorno 20 maggio 1936 ha dichiarato non idonea dal punto di vista statico circa il 90% dell'intera struttura, provvedendo immediatamente allo sgombero dei suddetti locali del personale e del materiale bibliografico;

tale provvedimento responsabile, nasconde invece, la faciloneria con la quale le autorità competenti hanno provveduto all'acquisto dell'edificio senza verificare l'idoneità d'uso, immettendo il personale ed il materia-

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

le bibliografico sapendo che non esistevano collaudi e prove statiche;

iniziati e poi sospesi i lavori di restauro saggiando le fondazioni dell'edificio sino a circa 10 metri (forse come il Castello Aragonese di Reggio) variando l'equilibrio secolare della struttura stessa, senza procedere ad alcuno sgombero né di personale né di materiale bibliografico;

tale provvedimento appare come conseguenza dettata dal "senno di poi" (crollo di Reggio) e non come risultato di serie indagini tecniche preventive -:

se non sia opportuno ed urgente un intervento della massima istituzione calabrese nei confronti del Ministero per i beni culturali e dei suoi uffici periferici, competenti e responsabili di detta istituzione e struttura, per far luce su tale situazione e per non far ribadire alla Calabria il non gradito primato dei crolli delle strutture di interesse culturale.

(51; 27.05.1986)

**Mozione**

Il Consiglio regionale

Vista la mozione n. 47 approvata alla unanimità nella seduta del 5 marzo 1986 la quale si richiama ad un piano di soppressione e modificazione inviato al Ministero della pubblica istruzione del provveditore agli studi di Cosenza in data 20 dicembre 1985 con prot. N. 1147/Std;

considerato che lo stesso provveditore ha inviato un successivo piano di soppressione e modificazione, che sembra sia stato accettato dal Ministero della pubblica istruzione;

visto il suddetto piano, esposto in data 21 aprile 1986 all'alto del provveditorato;

rilevato che tale piano non ha alcun nesso logico col precedente del 20 dicembre 1985;

accertato che nella Regione Calabria le popolazioni locali trovansi insediate, per ragioni socio-economico-culturali, in siti polverizzati nel territorio;

che le amministrazioni locali con notevoli sacrifici, hanno già costruito strutture pubbliche di scuole media di guisa che le distanze "casa-scuola-casa" possano essere, data la particolare natura del territorio, percorse a piedi dagli allievi con contenuti disagi;

che il meridione d'Italia, e segnatamente la Calabria presenta sia in ordine al reddito che alla scolarità bassissimi livelli ed elevati ritardi storici, tali da imporre (a giudizio di un noto statista in carica) che sia lo Stato, in questa povera terra di Calabria, a raggiungere senza indugio con le sue strutture (ivi comprese le scuole) i più impervi siti locali anche per pochi alunni considerando così socialmente giustificate, oltre che nobilitate, le sue spese;

che il recente provvedimento di soppressione delle scuole medie adottato in Calabria dal ministro della pubblica istruzione colpisce rovinosamente le popolazioni delle più depresse aree geografiche nazionali;

che il detto provvedimento non si iscrive entro i compiti sociali oltre che storici ancora inadempiti dello Stato nei confronti della Regione più povera d'Italia sulla quale si fanno gravare i motivi incomprensibili di un risparmio sulla spesa pubblica sembrando ai sottoscrittori della presente mozione che lo Stato non può non finalizzare i suoi risparmi se non a vantaggio dei suoi cittadini più bisognosi, non rendendosi contumace e non continuando ad esercitare sui preadolescenti calabresi appena gratificati dalle loro amministrazioni democratiche con validi servizi

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

l'ottusa politica di trascuratezza che già costrinse i loro padri ad ingrossare le fila di una miserabile emigrazione;

che il provvedimento in questione è stato adottato sulla base del solo "piano locale" elaborato dal provveditore agli studi di Cosenza che di "piani" in verità ne ha elaborato più di uno cercando di attuarne un altro, senza che egli abbia mai sentito in materia come la legge gli impone, i competenti organi scolastici collegiali né come sarebbe stato estremamente utile e opportuno, gli organi locali elettivi (sindaci, assessori, OO.SS., consiglieri, ecc.) che già avevano segnalato pubblicamente la vocazione sbagliata del provveditore ad un sovvertimento di ruoli, stando alla quale l'organo burocratico detterebbe principi e norme e gli organismi politici dovrebbero starsene alla finestra a godere o a subire lo spettacolo della sua "performance";

che qualora dovessero essere attuate le soppressioni di cui trattasi, i danni per tutte le popolazioni interessate sarebbero gravissimi certamente non più suscettibili di ristoro e tali da far pensare a dimissioni in massa di operatori scolastici e politici locali;

tanto premesso impegna la Giunta regionale

ad adottare urgentemente i necessari provvedimenti in sede politica o giurisdizionalmente (ricorso al Tar con richiesta di sospensione del provvedimento) affinché:

sia revocato l'atto amministrativo di soppressione e di aggregazione delle scuole medie della provincia di Cosenza recentemente emanato dal ministero della pubblica istruzione;

in subordinata, sia sospesa la sua efficacia fino a quando tutti gli organi locali interessati (politici, sindacali e scolastici) non abbia-

no attentamente contribuito ad elaborare un piano alternativo".

(57; 20.05.1986) Gentile, Di Nitto, Funaro, Napoli, Gemelli, Cristofaro, Schifino

**Progetto di legge n. 58/4<sup>^</sup>, recante: "Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione a seguito degli interventi di trasferimento di cui alle leggi regionali nn. 1/1973 e 22/1977 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 gennaio 1985, n. 3"**

**Art. 1**

1. L'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1985 n.3 è sostituito dal seguente

2. "Le norme della presente legge si applicano per l'assegnazione degli alloggi costruiti in dipendenza dei trasferimenti di abitati realizzati dalla Regione Calabria in applicazione delle leggi regionali 31 agosto 1973 n. 16, 20 agosto 1977, n. 22 e degli artt. 8 e segg. della legge 28 marzo 1968 n. 437".

**Art. 2**

1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3 è sostituito dal seguente:

2. "All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente articolo possono concorrere soltanto coloro che siano compresi in uno degli elenchi, a suo tempo, formati dai Comuni interessati, a termini dell'art. 1 della legge regionale 31/8/1973, n. 16 ed a termini dell'art. 8 - comma 4' - lett. a) e b) della legge 28/3/1968, n. 437 e con le modalità, di cui agli artt. 69 e seguenti della legge 9/7/1908 n. 445, ovvero gli aventi causa degli stessi".

3. Dopo il quarto comma dell'art. 2 della

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

legge regionale 16/1/1985 n. 3, è aggiunto il seguente:

4. "L'acquirente può fruire del beneficio di cui alla presente legge qualora il relativo contratto sia stato stipulato prima della entrata in vigore della legge regionale 31/8/1973 n. 16 e sempreché l'acquirente stesso risulti incluso in uno degli elenchi di cui allo art. 2 della presente legge".

## Art. 3

1. Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3 è così modificato:

2. "La segreteria operativa delle Commissioni è formata da dipendenti del Comune interessato designati dalla Giunta comunale. Tra essi la Commissione sceglie il Segretario".

## Art. 4

1. Dopo la lett. 1) dell'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

m) punti 2 ai concorrenti proprietari di un alloggio sito nelle zone interessate al trasferimento;

n) punti 5 ai concorrenti che abitino in alloggi inagibili (dichiarati tali dalla pubblica autorità) purché gli stessi dimostrino di averli ininterrottamente abitati dalla data dell'evento che ha determinato l'intervento di trasferimento;

o) punti 8 ai concorrenti che abitino in zone riconosciute "ad altissimo rischio" per lo sviluppo di frane o per la intensità e rovinosità delle piene torrentizie;

- punti 4 ai concorrenti che abitino in zone riconosciute "ad alto rischio" per gli stessi motivi di cui sopra;

- punti 2 per i concorrenti che abitino in zone riconosciute "a medio rischio";

p) punti 10 ai proprietari concorrenti che, a causa dell'evento calamitoso che ha determinato il trasferimento dell'abitato hanno avuto distrutta o demolita la propria abitazione.

2. Il requisito di cui alla precedente lett. o) dovrà essere documentato attraverso idonea certificazione dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio o del Comune interessato.

## Art. 5

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 3 è aggiunto il seguente:

2. "Art. 11 bis - Qualora, a suo tempo, non sia stato fatto luogo alla formazione degli elenchi di cui all'art. 1 della legge regionale 31/8/1973 n. 16 e di cui all'art. 8, 4° comma, della legge 28/3/1978, n. 437, i Comuni interessati vi provvederanno, in sanatoria, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, facendo salvi i requisiti di cui alla legge regionale n. 16/1973 ed alla legge n. 437/1968 ed indicando, inoltre, le priorità per le diverse situazioni di rischio di cui al precedente art. 4, a seguito di idonea certificazione dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio o del Comune stesso".

## Art. 6

1. Le norme della presente legge non si applicano ai Comuni che hanno già approvato le graduatorie ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3.

**Proposta di provvedimento amministrativo n. 51/4<sup>A</sup>, recante: "Contributi individuali in conto capitale per l'acquisto di alloggi; modifica parziale dell'avviso pubblico - allegato 1 - approvato con delibera**

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

**del Consiglio regionale numero 468 del 5 aprile 1984 per le parti relative alle caratteristiche oggettive degli alloggi acquistabili ed alle erogazioni del contributo"**

"Il Consiglio regionale

Premesso che

con la precedente delibera n. 468 del 5 aprile 1964, sono stati approvati gli Avvisi pubblici per la concessione dei contributi individuali in conto capitale, cosiddetti "Buoni Casa", per l'acquisto, costruzione e recupero di alloggi;

con delibera della Giunta regionale n. 6291 del 21 settembre 1985 sono stati approvati gli elenchi dei richiedenti il "Buono Casa", nonché dettate procedure e direttive per la erogazione dei contributi;

considerato che

nei menzionati Avvisi Pubblici, nell'Allegato n. 1 relativo all'acquisto di alloggi, nella parte riguardante le caratteristiche oggettive degli alloggi acquistabili è stato, fra l'altro, indicato che l'alloggio da acquistare doveva essere già dichiarato abitabile alla data di presentazione della domanda;

nello stesso allegato n. 1, nella parte riguardante la erogazione del contributo, è stato indicato che si sarebbe proceduto alla erogazione del "Buono Casa" dietro presentazione, fra l'altro, di copia autentica del certificato di abitabilità rilasciato in data anteriore alla data di presentazione della domanda;

attualmente sono in corso di erogazione presso l'Assessorato ai Lavori pubblici competente per materia i menzionati contributi;

giornalmente pervengono all'Assessorato stesso molte segnalazioni da parte degli inte-

ressati e da parte dei Comuni circa la difficoltà, quasi sempre insuperabili, che incontrano i concorrenti per poter documentare che l'alloggio acquistato o da acquistare era stato già dichiarato abitabile alla data di inoltro delle domande (estate 1954);

tale circostanza, tenuto conto di quanto a suo tempo disposto nel ripetuto Avviso Pubblico, rischia di paralizzare l'erogazione dei contributi per acquisto di alloggio;

Ritenuto che

il termine di presentazione delle domande di contributo scadeva il 28 agosto 1984 per cui il richiesto certificato di abitabilità avrebbe dovuto essere rilasciato prima di tale data;

congiuntamente a detto requisito, l'Avviso pubblico stabiliva che l'alloggio doveva essere libero al momento dell'acquisto;

buona parte dei richiedenti il "Buono Casa" si trova nella condizione di avere quanto meno atteso la pubblicazione degli elenchi e la comunicazione ufficiale della ammissione al finanziamento prima di procedere all'acquisto, subordinando quindi l'acquisto alla certezza della erogazione, per cui si verifica che gli appartamenti idonei per l'acquisto sarebbero soltanto quelli dotati di certificato di abitabilità e liberi almeno dall'agosto 1984 a dicembre 1985 (data di pubblicazione degli elenchi), e cioè appartamenti rimasti invenduti e non locati per oltre 16 mesi, condizione alquanto difficile a verificarsi in considerazione delle leggi di mercato;

nello stesso tempo, anche indirizzando per l'acquisto la scelta nel mercato edilizio su alloggi già esistenti da svariati anni (20-30 anni) risulta ugualmente molto difficile trovare in vendita alloggi liberi e già dotati del richiesto-certificato di abitabilità;

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

considerato che,

alla luce di quante precedentemente evidenziato, appare opportuno e necessario proporre una modifica parziale del riferito Avviso Pubblico - Allegato n. 1, nelle parti riguardanti le caratteristiche oggettive degli alloggi acquistabili e nella parte relativa alla erogazione del contributo, nel senso di consentire l'acquisto di alloggi da finanziare col "Buono Casa" che siano dichiarati abitabili e siano liberi prima della erogazione del contributo, modificando conseguentemente il termine entro il quale detto certificato avrebbe dovuto essere rilasciato portandolo ad una data antecedente a quella di erogazione del contributo;

le suddette modifiche non andrebbero ad alterare in alcun modo la "par condicio" di quanti hanno partecipato al bando di concorso e di quelli che avrebbero potuto partecparvi se tale nuova soluzione fosse stata conosciuta fin dall'epoca delle domande;

vista la proposta formulata sulla base degli anzidetti motivi, dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1018 del 7 aprile 1986;

udita la relazione del consigliere relatore Sprizzi per la Prima Commissione Permanente;

delibera

l'avviso pubblico - allegato n. 1, approvato con la deliberazione di questo Consiglio n. 468 del 5 aprile 1984, è parzialmente modificato:

nella parte relativa alle "Caratteristiche oggettive degli alloggi acquistabili", nel senso che l'alloggio da acquistare deve essere dichiarato abitabile prima della erogazione del contributo e deve risultare libero sempre prima della erogazione di tale contributo;

nella parte relativa alla "erogazione del contributo", nel senso che l'erogazione del "Buono Casa" sarà effettuata a favore degli aventi titolo a segano della presentazione, fra l'altro, del certificato di abitabilità come previsto dal precedente punto a)".

**Progetto di legge numero 118/3<sup>A</sup>, recante:  
"Norme per l'organizzazione del territorio ai fini della protezione della fauna e per la disciplina dell'attività venatoria nella regione Calabria"**

**Art. 1**

(Finalità della legge)

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi stabiliti dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 27 dicembre 1977, n. 968, con la presente legge disciplina la tutela della fauna selvatica, la regolamentazione dell'esercizio venatorio e l'organizzazione dei servizi per la difesa del territorio regionale al fine di realizzare un migliore equilibrio faunistico.

2. A tale uopo, programma gli interventi necessari di cui al successivo art. 22 e, al fine di responsabilizzare gli enti e le categorie interessate, promuove anche l'istituzione di organismi democratici di partecipazione alla gestione delle attività pertinenti.

**Art. 2**

(Fauna selvatica e sua tutela)

1. La Regione Calabria riconosce nella fauna selvatica un bene ambientale indisponibile e lo tutela, unitamente agli organismi di partecipazione e di gestione previsti dalla presente legge, nello interesse della comunità nazionale.

2. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

di tutela, i mammiferi, gli uccelli, gli anfibi e i rettili, stabilmente o temporaneamente presenti, in stato di libertà naturale, nel territorio della Regione.

3. Sono particolarmente protette le specie di cui all'art. 2 della legge n. 968 1977 ed all'art. 6 della Convenzione di Berna, resa esecutiva con la legge 5 agosto 1981, n. 503.

4. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole.

5. In conformità a quanto previsto nei commi precedenti, è vietata, in tutto il territorio regionale, qualsiasi forma di uccellazione. È vietata, altresì la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

## Art. 3

(Esercizio delle funzioni amministrative)

1. Le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo nelle materie di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione, previa acquisizione dei pareri previsti negli articoli successivi; detti pareri devono essere espressi nei termini stabiliti nella richiesta.

2. Le funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge, fatta eccezione per quelle riservate allo Stato o per quelle che la presente legge riserva espressamente alla Regione sono delegate alle Province territorialmente competenti, secondo quanto stabilito negli articoli successivi.

3. La Giunta regionale esercita le funzioni di coordinamento, di vigilanza e controllo in ordine all'esercizio delle funzioni delegate tramite l'Assessorato competente in materia di caccia.

4. Gli enti delegati trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale una relazione contenente i risultati economici e finanziari conseguiti nell'esercizio delle funzioni delegate nonché il rendiconto delle somme erogate.

5. Qualora gli enti delegati risultino inadempienti nell'esercizio di una o più funzioni ad essi delegate ai sensi della presente legge al termine di 60 giorni dal formale sollecito da parte della Regione, dette funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale. In caso di grave violazione delle leggi e direttive regionali, ovvero di ripetuta inadempienza da parte degli enti delegati, la Regione, con propria legge, revoca una o più funzioni delegate. In questo caso la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione della legge di revoca della delega, esercita comunque il potere sostitutivo.

6. Gli enti delegati, nella emissione degli atti di propria competenza, devono fare espressa menzione della delega. Gli atti assunti nello esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## Art. 4

(Ambiti per la protezione e l'incremento della fauna)

1. Nell'ambito di ciascuna provincia il Consiglio regionale, nella formulazione del piano regionale, annuale e pluriennale, sentito il Comitato di coordinamento regionale, provvede a fissare i criteri per l'istituzione degli ambiti territoriali protetti sui quali è vietato l'esercizio venatorio.

2. Per gli ambiti territoriali protetti, ai sensi della presente legge, s'intendono:

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

1) oasi di protezione dell'ambiente e della fauna;

2) zone di ripopolamento e cattura;

3) centri pubblici di produzione della selvaggina anche allo stato naturale;

4) zone di addestramento dei cani.

3. Il territorio degli ambiti protetti sopra citati non può essere inferiore ad 1/8, né può superare complessivamente il 25% della superficie agricolo-forestale di ciascun comprensorio. I predetti ambiti dovranno essere istituiti entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Sino a tale data si confermano gli ambiti protetti esistenti, salvo modifica degli stessi da effettuarsi con delibera della Giunta regionale da adottarsi per motivate esigenze tecnico funzionali.

## Art. 5

## (Oasi di protezione)

1. L'oasi di protezione è l'ambito territoriale destinato al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

2. Essa è istituita dalla Giunta regionale in relazione ai piani regionali di cui all'art. 22. Nel provvedimento di istituzione dovranno essere determinate la superficie, la durata e le modalità di gestione, queste ultime specialmente quando trattasi di oasi in cui deve essere protetta in modo particolare la situazione ambientale.

3. Nel territorio dell'oasi vengono installate, a cura delle Province, le attrezzature ed effettuati gli interventi tecnici necessari a perseguire gli scopi di protezione e di ripri-

stino dello habitat, nonché di incremento delle specie di fauna selvatica che ne hanno motivato l'istituzione.

4. Nello stesso territorio, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e l'Osservatorio provinciale della fauna competente territorialmente possono essere, altresì, autorizzate immissioni e catture di selvatici a scopo sperimentale, di ripopolamento o di studio quando si determinino situazioni di squilibrio della fauna autoctona.

5. La destinazione della selvaggina catturata avviene secondo il programma annuale di ripopolamento approvato dalla Regione.

6. Il territorio costituito in oasi di protezione è delimitato da tabelle di colore bianco recanti la scritta "OASI DI PROTEZIONE - DIVIETO DI CACCIA A NORMA DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 968". Dette tabelle sono esenti da tasse a norma della legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 6. Esse vengono apposte ad una distanza di metri cento circa una dall'altra e, comunque, in modo che da una siano visibili le due contigue.

7. Le tabelle devono essere collocate anche all'interno della zona, ovunque se ne ravvisi l'opportunità.

8. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e debbono emergere almeno cinquanta centimetri dal livello dell'acqua. Nel caso che il confine coincida con un corso d'acqua, il tabellamento deve avvenire in modo tale da consentire la abbeverata della selvaggina.

9. Il provvedimento di istituzione della oasi di protezione ha validità di cinque anni. Può essere rinnovato alla scadenza per eguale periodo e revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale.



## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

10. La gestione delle oasi di protezione viene affidata alla Provincia competente territorialmente. La Provincia, per detta gestione può avvalersi della collaborazione dei Comuni territorialmente interessati, delle Comunità montane interessate e delle Associazioni venatorie, protezionistiche e naturalistiche, ufficialmente riconosciute, oltre che dai proprietari o conduttori dei fondi interessati

## Art. 6

## (Zone di ripopolamento e cattura)

1. La zona di ripopolamento e cattura è la struttura di base della programmazione regionale in materia di produzione e di ripopolamento della selvaggina stanziale. Essa deve essere costituita in terreni idonei, non destinati a coltivazioni specializzate o che possono essere particolarmente danneggiati da una rilevante presenza di selvaggina.

2. La zona di ripopolamento e cattura ha le seguenti finalità:

a) rendere particolarmente idonei gli habitat per la sosta e la riproduzione naturale della fauna selvatica;

b) fornire, a seguito di cattura, la selvaggina per il ripopolamento di altri ambienti territoriali protetti e di terreni aperti alla caccia;

c) favorire il ripopolamento del territorio circostante mediante la irradiazione naturale della selvaggina.

3. La superficie della zona di ripopolamento e cattura deve essere commisurata alle esigenze biologiche delle specie animali di cui viene previsto l'incremento e, comunque, essere contenuta nei limiti percentuali di cui al precedente art. 4. Il provvedimento di istituzione di competenza della Giunta regiona-

le, ha la validità iniziale di cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza.

4. Può essere revocato prima della scadenza per giustificati motivi tecnico-funzionali. La zona di ripopolamento e cattura deve essere tabellata secondo i criteri previsti per le oasi di protezione di cui all'art. 5.

5. La gestione di detta zona è affidata alle Province. La Provincia per detta gestione, si avvale anche della collaborazione degli Enti e delle Associazioni come già previsto per le oasi di protezione.

## Art. 7

## (Centri pubblici di produzione della selvaggina)

1. I centri pubblici di produzione della selvaggina hanno per scopo la produzione di selvaggina anche allo stato naturale. Essi sono ubicati in prevalenza su terreni demaniali e vengono tabellati secondo i criteri di cui al precedente art. 5.

2. Ove interessino fondi di proprietà privata e non vi sia il consenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, il centro può essere coattivamente istituito nei casi previsti dal penultimo comma del successivo art. 9.

3. Il provvedimento di istituzione deve indicare le finalità del centro e le modalità di gestione. Esso viene adottato dalla Giunta regionale sentiti il Comitato regionale ed i Comitati provinciali competenti, su proposta delle Province, nel quadro del piano annuale o pluriennale predisposto dalla Regione.

4. La Regione può procedere anche di propria iniziativa a costituire propri centri di produzione di selvaggina, sentite le Province interessate territorialmente.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

5. La gestione dei centri, da organizzarsi in forma di azienda, è affidata al personale previsto nell'atto di costituzione del centro.

6. Le spese di esercizio sono a carico della Regione e devono essere preventivamente autorizzate.

7. La gestione dei centri avviene secondo le direttive della Giunta regionale.

8. Il controllo veterinario avviene a mezzo dei competenti organi delle strutture sanitarie competenti territorialmente.

9. La selvaggina prodotta nei centri pubblici viene destinata per l'attuazione dei piani annuali di ripopolamento. Il supero di selvaggina prodotta può essere alienata con preferenza per le Associazioni venatorie legalmente riconosciute.

## Art. 8

(Destinazione del demanio regionale ai fini dell'incremento della fauna)

1. I terreni di demanio regionale che presentano favorevoli condizioni ambientali debbono essere destinati, oltre che alla produzione di selvaggina di cui all'art. 7, alla produzione della fauna selvatica, prevedendo in essi la istituzione di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura e di zone per l'addestramento e per le prove di qualificazione di cani da caccia di cui al successivo articolo. Sono fatti salvi i territori demaniali destinati a bandite di caccia.

2. I terreni del demanio interessati alla migrazione della beccaccia che non presentano condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio od all'allevamento della selvaggina, sono aperti dalla Regione all'esercizio venatorio limitatamente al territorio strettamente legato alla migrazione.

3. La Regione autorizza tale esercizio nel periodo consentito.

4. La Regione si riserva le funzioni amministrative concernenti l'istituzione, la revoca, la modifica e la gestione dei centri pubblici di produzione della selvaggina ubicati in zone demaniali e la regolamentazione dell'uso a scopo venatorio del rimanente territorio regionale demaniale in applicazione dell'art. 20 lett. b) della legge 27 dicembre 1977, n. 698 e previa precisa delimitazione, da eseguirsi sulla base di opportune osservazioni scientifiche, delle foreste demaniali che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio o all'allevamento della selvaggina.

## Art. 9

(Procedura per l'istituzione, modifica, revoca e rinnovo della oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e zone addestramento cani)

1. La proposta per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare per la costituzione degli ambiti territoriali protetti (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di produzione di selvaggina e zone addestramento cani) è formulata con deliberazione delle Province, sentito il Comitato provinciale di coordinamento interessato.

2. La proposta relativa alle oasi di protezione, zone di ripopolamento e centri pubblici e zone addestramento cani, è pubblicata negli albi degli Enti locali territorialmente interessati e notificata ai proprietari o ai conduttori dei fondi e alla stessa deve essere data sufficiente pubblicità mediante affissione di manifesto nel capoluogo e nelle frazioni dei Comuni territorialmente interessati.

3. Nel manifesto devono essere indicati il perimetro e l'estensione del territorio dove la

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

caccia sarà vietata, nonché le finalità-tecniche di protezione e di produzione.

4. Avverso tale delibera, i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Provincia entro 60 giorni dalla notificazione.

5. Decorso il suddetto termine, la Provincia interessata, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, decide sulle opposizioni eventualmente presentate e trasmette la proposta alla Giunta regionale, la quale provvede alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura e zone addestramento cani, sentito il Comitato di coordinamento regionale.

6. Il provvedimento di istituzione definisce le finalità produttive della zona di ripopolamento e cattura e le misure per assicurare una efficace sorveglianza e la protezione delle colture agricole, nonché le modalità di valutazione degli eventuali danni apportati da risarcire ai proprietari o conduttori dei fondi.

7. Alla deliberazione deve essere allegata una planimetria della zona in scala 1:25.000. Negli stessi modi si provvede alla notifica e alla revoca di oasi di protezione zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di produzione di selvaggina già istituiti.

8. In presenza di particolari necessità faunistiche ed in via eccezionale, il provvedimento d'istituzione, modifica o revoca degli ambiti può essere assunto in forma coattiva, ai sensi dello ultimo comma della legge n. 968, art. 6 prescindendo dalla procedura di cui ai precedenti commi.

9. Il rinnovo del provvedimento è disposto

almeno 60 giorni prima della scadenza con le stesse modalità previste per l'istituzione.

## Art. 10

(Zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile)

1. La Giunta regionale, sulla base del regolamento d'esercizio predisposto nel rispetto delle norme fissate dal Consiglio regionale all'atto della formulazione del piano regionale di cui allo art. 22, istituisce zone destinate all'addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile, anche su selvaggina naturale, e ne affida la gestione alle Associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, alle delegazioni o gruppi cinofili riconosciuti dall'ENCI, a proprietari o conduttori di fondi per lo sviluppo della cinofilia venatoria, nonché a Comuni e Comunità montane che ne facciano richiesta.

2. In caso di gestione affidata a proprietari o conduttori di fondi, dovrà essere richiesto il preventivo assenso delle Province.

3. Il provvedimento è adottato dalla Giunta regionale, su proposta delle Province che le formulano dopo aver sentito il Comitato di coordinamento provinciale interessato.

4. Alla istanza, dovrà essere allegato il relativo regolamento di gestione.

5. Le zone di addestramento cani non potranno superare complessivamente il 5% della superficie forestale di ciascuna provincia.

6. L'esercizio delle attività cinofile non può essere in contrasto con le norme generali sulla caccia e con il calendario venatorio regionale.

7. Le zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile devono essere, a causa

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

dell'organismo di gestione, adeguatamente tabellate secondo i criteri di cui al precedente art. 5, con tabelle portanti la scritta "Zone di addestramento cani".

8. Le Province, nell'ambito delle zone autorizzate, sentito il Comitato di coordinamento provinciale, possono autorizzare le Associazioni venatorie e cinofile, Comuni, Comunità montane o singoli privati che abbiano la disponibilità del terreno a gestire quagliodromi, fagianodromi e starnoidromi previa adozione di apposito regolamento da emanarsi nel rispetto delle norme disposte in materia dalla Regione.

9. Anche le zone di cui al comma precedente devono essere recintate ed adeguatamente tabellate con scritta "Quagliodromo, fagianodromo e starnodromo".

10. Le aree cinofile vengono riguardate, in ordine al ripopolamento ed alla vigilanza, alla stregua degli altri ambiti territoriali protetti.

## Art. 11

(Cattura e destinazione della selvaggina)

1. Per le operazioni di cattura della selvaggina stanziale nelle zone di ripopolamento e cattura, le Province si avvalgono degli operatori faunistici del servizio venatorio competente per territorio e dei cacciatori e guardie giurate volontarie all'uopo incaricate.

2. Delle operazioni viene redatto un verbale che viene trasmesso agli uffici provinciali e regionali della caccia.

3. La selvaggina catturata nelle zone di ripopolamento e cattura è destinata al ripopolamento nelle seguenti proporzioni:

- il 50% del catturato viene liberato nelle zone aperte alla caccia;

- il 30% viene liberato nelle altre zone secondo il programma di ripopolamento predisposto dalla Regione

- il rimanente 20% negli altri ambiti territoriali protetti.

4. Le Province, in relazione a motivate esigenze di ripopolamento dei territori aperti alla caccia, possono variare, in via eccezionale, le percentuali di cui sopra.

5. La variazione è autorizzata dalla Regione, sentito il Comitato di coordinamento provinciale.

6. Delle operazioni di immissione della selvaggina viene redatto da parte degli operatori faunistici all'uopo incaricati un verbale che sarà trasmesso agli uffici regionali della caccia.

## Art. 12

(Aziende faunistico-venatorie)

1. Nei territori dove esistono condizioni ambientali e faunistiche di rilevante interesse, la cui conservazione è subordinata all'intervento del richiedente, la Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e la Provincia competente per territorio, può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie

2. Il richiedente deve presentare domanda alla Provincia competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:

- planimetria della zona interessata in scala da 1:5.000, corografia della zona in scala 1:25.000;

- dati di consistenza catastali dei terreni da comprendere nella azienda faunistica;

- adesione dei proprietari con firme autenti-

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

che a norma di legge;

- piano di conservazione e di ripristino degli habitat;

- relazione sulla consistenza faunistica della specie di selvaggina autoctona o in sosta di maggiore interesse;

- previsione di produzione di selvaggina stanziale tipica della fascia territoriale di intervento nella quale ricade la maggior parte di territorio da vincolare;

- piano d'investimenti;

- previsione di utilizzazione della selvaggina prodotta mediante piani di abbattimento o mediante

cattura;

- piano di vigilanza.

3. Ove, per accertate ragioni tecniche, sia necessario comprendere nel territorio riservato all'azienda faunistica venatoria, terreni per i quali non sia stato dato il consenso dei proprietari, la Regione può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento dell'indennità da corrispondere ai proprietari o conduttori dei terreni inclusi.

4. La Provincia, previo esame della documentazione e verifica della rispondenza dei requisiti indicati, provvede alla trasmissione delle pratiche all'Assessorato regionale competente per il prosieguo di competenza di quest'ultimo.

5. In ogni caso la superficie dei terreni inclusi coattivamente non potrà superare il decimo della superficie totale dell'azienda faunistico-venatoria.

6. Il titolare dell'azienda deve presentare alla Regione entro il 10 gennaio di ogni anno un rapporto sui risultati della situazione faunisti-

ca, il programma di ripopolamento ed il piano di utilizzazione delle risorse faunistiche

7. Il titolare può effettuare le immissioni, le catture e gli abbattimenti con le modalità e secondo i piani che sono stati approvati.

8. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione delle aziende vengono esercitate dalle Province.

9. Il piano di utilizzazione delle specie cacciabili viene approvato dalla Provincia entro il 1° settembre di ogni anno.

10. Le autorizzazioni vengono revocate, su proposta della Provincia interessata, in caso di inadempienza grave oppure quando vengono a cessare le situazioni di fauna e di ambiente di cui al primo comma del presente art.. I territori compresi nelle aziende faunistico-venatorie vengono delimitati con tabelle di colore bianco recanti la scritta "Azienda faunistico-venatoria - Legge regionale n. .... del .", secondo le modalità indicate nel precedente art. 5.

11. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, emana direttive vincolanti per la determinazione della estensione massima che possono avere le aziende faunistico-venatorie, nonché per la loro gestione.

12. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di una tassa di concessione regionale rapportata alla estensione dell'azienda.

13. La misura di tale tassa, fissata in L. 10.000 per ettaro per ogni anno viene determinata dalla Giunta regionale ed i relativi introiti vanno destinati alla attuazione dei piani regionali di cui all'art. 22.

14. L'autorizzazione ha validità di anni tre e può essere rinnovata.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

15. Il territorio riservato alla costituzione di aziende faunistico-venatorie non può superare complessivamente il 5% della superficie agro-forestale di ciascuna provincia.

16. È vietata la immissione di selvaggina non autoctona. Nelle aziende faunistico-venatorie, con il consenso del titolare possono essere autorizzate prove cinofile.

## Art. 13

(Centri privati di produzione di selvaggina)

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di coordinamento regionale ed il Comitato di coordinamento provinciale interessato, su proposta delle Province in cui ricadono, può autorizzare centri privati di produzione di fauna selvatica.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa;
- disegni tecnici;
- programma e ciclo di produzione.

3. L'autorizzazione è subordinata al possesso delle caratteristiche di rispondenza tecnica degli impianti da realizzare ai fini produttivi dichiarati.

4. Gli impianti devono, inoltre, essere idonei al sano ed equilibrato sviluppo degli animali allevati ed alla salvezza delle loro istintive doti di rusticità e selvaticità.

5. La mancata attuazione delle cautele sanitarie può comportare la revoca dell'autorizzazione.

6. Il titolare di allevamenti è tenuto a presentare annualmente alla Provincia in cui ricade un rendiconto della selvaggina prodotta ed il

piano dell'annata successiva. La Provincia a sua volta relazionerà, in merito, alla Regione.

7. L'autorità sanitaria del Comune territorialmente competente dispone controlli periodici per accertare la condizione sanitaria della fauna selvatica in allevamento ed adotta le misure che si rendano necessarie per prevenire la diffusione di epizootie.

8. Gli esiti degli accertamenti vengono comunicati alle Province.

9. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di una tassa annuale di concessione regionale il cui importo è fissato nella misura di lire 150.000.

10. L'autorizzazione ha la validità di anni tre e può essere rinnovata o revocata per accertata inefficienza o inadempienza.

## Art. 14

(Zone per la gestione sociale della caccia)

1. Le zone a gestione sociale sono costituite per conseguire, con la diretta partecipazione dei cittadini residenti con particolare riguardo per i cacciatori e gli operatori agricoli, finalità di tutela della fauna selvatica e dell'ambiente attraverso particolari forme di gestione sociale della caccia in regime controllato.

2. La superficie complessiva delle zone a gestione sociale non può essere superiore al 20% del territorio agro-forestale totale provinciale utile all'attività venatoria.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento tipo relativo alle modalità di costituzione e gestione delle zone. Nel regolamento tipo deve essere previsto, fra l'altro, per tali zone:

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

a) l'osservanza delle norme del calendario venatorio regionale;

b) il versamento da parte dei cacciatori che hanno titolo ad accedere alle zone di un contributo individuale di partecipazione, da utilizzare esclusivamente per il ripopolamento ed il funzionamento delle strutture, con fissazione della misura massima dello stesso;

c) una vigilanza assicurata da almeno un agente ogni 1.000 ettari;

d) una superficie vincolata non inferiore ai 2.000 ettari e, all'interno di essa, l'istituzione di almeno una zona protetta, di cui agli artt. 11, 12, in terreni particolarmente idonei;

e) l'accesso, alle medesime condizioni dei residenti, anche ad altri cacciatori richiedenti, secondo rapporti di reciprocità concordati con altre Regioni da stabilirsi con l'emanando regolamento;

f) un accesso regolamentato in maniera tale che il rapporto ottimale tra il cacciatore e territorio non sia superiore a una unità ogni 10 ettari per ogni giornata di caccia, ivi compresi i permessi di cui all'ottavo comma del presente articolo;

g) il vincolo ad esercitare la caccia alla selvaggina stanziale soltanto nel territorio a gestione sociale prescelto

h) quanto stabilito nell'ultimo comma del presente articolo.

4. Le zone sono segnalate da tabelle recanti la scritta "Zona per la gestione sociale della caccia in regime controllato", poste a cura e a spese della Provincia territorialmente competente.

5. La loro durata è pari a sei anni, salvo revoca e tacito rinnovo.

6. La costituzione delle zone è deliberata dalla Giunta regionale.

7. La gestione delle zone è controllata dall'Ente Provincia territorialmente competente in tutto o in maggioranza, che si avvale di appositi Comitati di gestione eletti dagli iscritti alle zone e dai possessori o conduttori ovvero in mancanza di essi, dai proprietari di fondi rustici interessati.

8. I Comitati di gestione concederanno permessi giornalieri di accesso ai cittadini richiedenti in numero non superiore al 40% dei soci, e, comunque, da non compromettere il rapporto tra cacciatori e territorio di cui alla lettera f) del precedente terzo comma.

9. I soci effettivi, per l'intera annata venatoria, potranno usufruire di non più di 25 giornate di caccia da utilizzare esclusivamente nella zona a gestione sociale prescelta.

#### Art. 15

(Promozione della partecipazione alla gestione faunistica del territorio)

1. La Regione, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 968/77, promuove la gestione faunistica del territorio con iniziative dirette a favorire la partecipazione volontaria dei cacciatori, dei naturalisti, degli operatori scolastici e delle categorie interessate a realizzare i seguenti interventi:

- protezione dei nidi e dei nuovi nati;

- pasturazione della selvaggina;

- catture ed immissione della selvaggina;

- rilevazione dei dati e inanellamento della selvaggina;

- tabellamento e stabellamento;

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

- informazione culturale e servizio di vigilanza.

2. Altre attività eventuali vengono indicate nell'ambito dei programmi annuali di intervento di cui all'art. 22.

3. L'organizzazione degli interventi di cui al precedente comma negli ambiti protetti non soggetti a vincoli venatori viene affidata alle Province.

## TITOLO II STRUTTURE ORGANIZZATIVE

### Art. 16

1. La Regione Calabria, per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, oltre alle funzioni amministrative espressamente delegate con la presente legge alle Province, individua ed istituisce le seguenti strutture organizzative:

1) Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie;

2) Comitati provinciali di coordinamento delle attività venatorie;

3) Osservatorio regionale della fauna selvatica.

### Art. 17

(Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie)

1. Presso la Giunta regionale, con sede presso gli uffici regionali della caccia, è istituito il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie, organo tecnico consultivo della Regione.

2. Esso è composto:

a) dall'Assessore regionale preposto al settore caccia, che lo presiede;

b) dal Presidente di ciascuna Provincia o Assessore preposto al settore provinciale della caccia, nella qualità anche di presidente del Comitato provinciale di coordinamento delle attività venatorie;

c) da un esperto di zoologia, scelto fra professori universitari;

d) da un esperto di agricoltura e foreste espresso dall'Ispettorato Ripartimentale;

e) da un rappresentante per ogni 6.000 iscritti o frazione di 6.000 superiore ai 3.000 per ogni associazione venatoria operante nella regione, riconosciuta ai sensi di legge. È fatta, comunque, salva la presenza di un rappresentante per ogni associazione regolarmente riconosciuta. Il numero degli iscritti di ciascuna associazione dovrà essere documentato nelle forme di legge;

f) da un numero di rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali agricole operanti nella regione, ciascuno riferito rispettivamente alle zone di alta montagna, di alta e media collina, di bassa collina e pianura, in misura paritaria con le associazioni venatorie;

g) un rappresentante delle delegazioni cino-file riconosciute dall'ENCI;

h) tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella regione;

i) un membro designato dall'Ordine degli Agronomi.

3. I componenti di cui ai punti c e d sono designati dalla Giunta regionale.

4. Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta decorsi i quali



## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

il Presidente provvede alla nomina tenuto conto delle designazioni pervenute.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione con la qualifica non inferiore a Istruttore direttivo, designato dall'Assessorato al ramo.

6. Il Comitato viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

7. L'Ente o l'organismo che ha provveduto alla designazione dei componenti del Comitato potrà richiederne la revoca, con lettera motivata.

8. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto.

9. Il Comitato deve essere costituito entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. I suoi componenti durano in carica 5 anni e decadono in ogni caso al cessare del Consiglio regionale.

10. In caso di dimissioni, revoca, o di vacanza di posto il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.

11. Il Presidente in caso di impedimento, può delegare a sostituirlo altro componente del Comitato.

12. La partecipazione alle sedute del Comitato è gratuita. La Regione provvede al rimborso delle spese sostenute per raggiungere la sede del Comitato.

## Art. 18

(Comitato provinciale di coordinamento)

1. Al livello di struttura consultiva provinciale, con sede presso gli Uffici provinciali

della caccia, è istituito il Comitato provinciale di coordinamento delle attività venatorie, organo tecnico consultivo della Provincia e della Regione.

2. Esso è composto:

a) dal Presidente della Provincia o Assessore preposto al settore della caccia da lui delegato, che lo presiede;

b) da un esperto di zoologia, scelto fra professori universitari;

c) da un esperto di agricoltura e foreste;

d) da un rappresentante ogni 2.000 iscritti o frazione di 2.000 superiore a 1.000, di ciascuna associazione venatoria operante nella provincia, riconosciuta ai sensi delle vigenti leggi. È fatta, comunque, salva la presenza di un componente per ogni associazione legalmente riconosciuta. Il numero degli iscritti di ciascuna associazione dovrà essere documentato nelle forme di legge

e) da un numero di rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali agricole operanti nella provincia, ciascuno riferito rispettivamente alle zone di alta montagna, di alta e media collina, di bassa collina e pianura, in misura paritaria con le associazioni venatorie;

f) da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche o protezionistiche operanti nella provincia;

g) da un rappresentante delle delegazioni cinofile riconosciute dall'ENCI.

3. I componenti di cui alle lett. b e c sono designati dalla Giunta provinciale

4. I componenti di cui alle lett. d, e, f e g sono designati dalle rispettive organizzazioni

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

e nominati dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta decorsi i quali il Presidente stesso provvede alle nomine tenuto conto delle designazioni pervenute.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia designato dal Presidente della Giunta provinciale.

6. Il Comitato viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. L'Ente e l'organismo che ha provveduto alla designazione dei componenti il Comitato può richiederne la revoca con lettera motivata. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto.

8. Il Comitato deve essere costituito entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I suoi componenti durano in carica 5 anni e decadono in ogni caso al cessare del Consiglio regionale.

9. In caso di dimissioni, di revoca o di vacanza di posto, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente la partecipazione alle sedute del Comitato è gratuita. La Regione provvede al rimborso delle spese sostenute dai componenti per raggiungere la sede del Comitato. Il Presidente del Comitato, in caso di assenza od impedimento, può farsi sostituire da un suo delegato.

## Art. 19

(Osservatorio regionale della fauna selvatica)

1. La Regione, nel quadro del potenziamento delle strutture tecniche dirette a qualificare l'intervento regionale in materia di caccia, e, in particolare, per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro

rapporti con l'ambiente ed ai fini dell'emanazione di provvedimenti inerenti il controllo della fauna, istituisce l'Osservatorio regionale della fauna selvatica". L'Osservatorio opererà di concerto con le Province per le comuni finalità istituzionali.

2. I settori di osservazione sono i seguenti:

a) censimento delle popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio o di passaggio migratorio; studi sulla loro distribuzione e sul loro ambientamento;

b) ecologia = studio sui rapporti tra specie animali ed ambiente; proposte per la salvaguardia di zone di notevole interesse faunistico ed ambientale; studio degli effetti anticrittogamici e diserbanti in agricoltura nei confronti della selvaggina.

c) etologia = studio del comportamento delle varie specie nell'ambiente in cui vivono;

d) studi particolareggiati: malattie, tradizioni, usi e costumi in campo faunistico.

3. L'Osservatorio regionale della fauna selvatica ha sede presso gli uffici regionali del servizio venatorio regionale. Si avvarrà di personale dipendente della Regione Calabria, da assumersi, per le qualifiche tecniche non previste dal Regolamento organico della Regione, previa fissazione dell'organico e con i criteri stabiliti dalla legge regionale sul personale dipendente della Regione.

4. Nell'ambito di ciascuna provincia e con sede presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale, dovrà funzionare, per i fini scientifici previsti dal presente art., una sezione provinciale dell'Osservatorio regionale.

5. L'attività dell'Osservatorio regionale sarà diretta e coordinata dalla Regione, in colla-

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

borazione con l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

6. Sino all'assunzione del personale tecnico da impiegare nell'Osservatorio, la Regione potrà avvalersi, in regime convenzionale, dell'opera del personale tecnico di Università o di altri Enti, o di professionisti privati di chiara competenza.

7. L'Osservatorio regionale della fauna si comporrà del seguente personale:

1) dirigente dell'Osservatorio;

2) un funzionario, esperto di zoologia

3) un funzionario, esperto di agricoltura;

4) un funzionario, esperto in medicina veterinaria;

5) un istruttore direttivo, esperto in materia;

6) due istruttori, esperti in materia;

7) due esecutori;

8) un ausiliario.

8. Le sezioni provinciali si comporranno di personale tecnico analogo a quello dell'Osservatorio regionale.

## Art. 20

(Istituzione dell'Ufficio regionale della caccia e pesca)

1. La Regione Calabria istituisce, con la presente legge, l'Ufficio regionale caccia e pesca, quale struttura interna amministrativo-tecnico-operativa.

2. Esso ha sede legale presso gli uffici della Giunta regionale e comprende il seguente organico:

1) un dirigente, responsabile del settore;

2) un funzionario;

3) un istruttore direttivo;

4) due istruttori;

5) due esecutori;

6) due operatori;

7) un ausiliario.

## Art. 21

1. Il personale di cui all'art. precedente sarà assegnato all'Ufficio, ove non già assegnato, tra il personale dipendente della Regione.

## Art. 22

(Piano regionale)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale e sulla base delle proposte delle Province, formulate previa consultazione dei Comitati provinciali approva il piano regionale di intervento nel settore della caccia, determinando le scelte, i criteri di gestione, gli indirizzi e le norme di esecuzione e di attuazione.

2. Esso deve prevedere:

1) la percentuale di territorio degli ambiti territoriali protetti per ciascuna provincia, nonché la percentuale di territorio da destinare ad aziende faunistiche e ad aziende agroturistico-venatorie;

2) tempi e specie di cui deve essere effettuato il ripopolamento con determinazione delle percentuali da assegnare a ciascuna provincia, in relazione ai dati forniti dall'Osservatorio della fauna;

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

3) programmi d'intervento pluriennale articolati, per comprensori faunistici. Essi devono prevedere:

- a) oasi di protezione;
- b) zone di ripopolamento e cattura;
- c) centri pubblici di produzione di selvaggina;
- d) centri privati di produzione di selvaggina;
- e) zone di addestramento cani e gare cinofile;
- f) aziende faunistiche, con relativo regolamento di gestione;
- g) norme che prevedono e regolamentano gli incentivi a favore dei proprietari conduttori dei fondi, singoli ed associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente e della selvaggina;
- h) norme che fissano i criteri per la determinazione degli indennizzi, in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti a e b;
- i) catture e utilizzazione di animali a scopo scientifico e amatoriale;
- l) allevamenti a scopo alimentare o amatoriale;
- m) criteri e modalità per l'attuazione dell'art. 15.

## Art. 23

## (Ripopolamento)

1. Il ripopolamento mira all'accrescimento della fauna stanziale e ad una più razionale distribuzione della stessa nel territorio.
2. Esso è effettuato dalla Regione, per il tra-

mite delle Province, le quali si avvalgono del proprio personale di vigilanza venatoria delle guardie volontarie delle Associazioni venatorie e protezionistiche riconosciute, delle Guardie del Corpo Forestale, delle Guardie giurate comunali, forestali e campestri

3. Le Province predispongono entro il 31 luglio di ciascun anno il piano di ripopolamento per l'anno successivo. Detti piani sono trasmessi alla Giunta regionale, sentiti i Comitati provinciali competenti.

4. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento e accertata la rispondenza dei piani con i dati forniti dall'Osservatorio regionale della fauna sulla densità della selvaggina sulle zone da ripopolare, provvederà a fornire alle Province i relativi mezzi finanziari.

5. Nell'approvazione dei piani la Giunta regionale terrà conto dei ripopolamenti che si effettuano ai sensi dell'art. 12.

6. I ripopolamenti con capi riproduttori di stamne e lepre europea al fine di facilitarne la riproduzione devono essere effettuati possibilmente nel mese di gennaio.

7. È vietato effettuare ripopolamenti di selvaggina non prevista del piano regionale e al di fuori delle procedure indicate nel precedente comma.

## Art. 24

(Danni alle colture agricole arrecati dalla selvaggina)

1. La Regione, con il bilancio di previsione, istituisce un fondo destinato al risarcimento dei danni arrecati dalla selvaggina e da attività connesse allo esercizio venatorio, non risarcibili diversamente. I danni di cui sopra devono essere immediatamente segnalati alle Province territorialmente competenti le quali

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

cureranno idoneo sopralluogo a mezzo degli operatori faunistici, i quali redigono verbale di valutazione ed accertamento in contraddittorio con il conduttore del fondo interessato.

2. Il verbale viene trasmesso agli Uffici regionali del servizio venatorio. La Giunta regionale provvede alla liquidazione dei danni non diversamente risarcibili nell'ambito delle disponibilità di bilancio, sentito il Comitato per i danni nominato dalla Giunta regionale e composto da:

- Assessore regionale competente o suo delegato, che lo presiede;

- sei rappresentanti designati dalle Organizzazioni agricole interessate più rappresentative; - quattro rappresentanti delle Associazioni venatorie nazionali legalmente riconosciute più rappresentative;

- un dipendente della Regione con la qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, delegato dall'Assessore preposto al settore della caccia.

3. Quando il danno è provocato nello esercizio dell'attività venatoria, il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a fornire tutti gli elementi possibili in suo possesso per favorire la individuazione dei cacciatori che si sono resi responsabili di danneggiamento alle colture.

## Art. 25

## (Appostamenti fissi e temporanei)

1. Sono considerati appostamenti fissi quelli costituiti con qualsiasi materiale appositamente predisposto alla bisogna e che hanno durata per una intera stagione venatoria. Si considerano, inoltre, appostamenti fissi le imbarcazioni i capanni, le zattere, le botti ancorate in acqua e simili.

2. Sono considerati appostamenti temporanei quelli costituiti da ripari di fortuna e causali, della durata di una sola giornata di caccia.

3. Per gli appostamenti temporanei, che non comportano mutamenti del suolo o delle piante, non è necessaria alcuna autorizzazione.

4. Per gli appostamenti che comportano invece la preparazione del sito, anche se temporanei, il cacciatore deve richiederne la preventiva autorizzazione al proprietario o al conduttore del fondo.

5. L'appostamento fisso che comporta una sostanziale modifica del suolo e dello ambiente è sempre soggetto al consenso del proprietario e del conduttore del fondo ed all'autorizzazione delle Province. Copia dell'autorizzazione viene rimessa alla Regione.

6. L'autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa di concessione regionale.

7. L'autorizzazione è personale; per ogni appostamento possono essere autorizzati fino a cinque cacciatori.

8. Il cacciatore autorizzato per un appostamento, nella stessa stagione venatoria non può richiederne altri nel territorio regionale.

9. Durante il percorso per il raggiungimento dell'appostamento e durante il ritorno, il cacciatore è obbligato a portare il fucile scarico.

10. L'appostamento fisso deve essere adeguatamente segnalato, per motivi di sicurezza, ad una distanza di metri 100 entro tale raggio, durante l'effettivo esercizio della caccia per appostamento non è ammessa la caccia da parte di terzi. La distanza tra un appostamento e quello contiguo non deve essere inferiore a metri 100.

11. È vietato l'impianto di appostamenti fissi

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

ad una distanza inferiore a metri 500 delle zone protette ed a m. 1.000 dai valichi montani.

12. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente art., la Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione per l'intera stagione venatoria, senza pregiudizio per l'applicazione delle al tre sanzioni previste dalla presente legge.

## Art. 26

(Terreno coperto di neve)

1. Quando il terreno, in tutto o nella maggior parte e, comunque, per almeno i due terzi, sia coperto di neve, è vietata qualsiasi forma di caccia, fatta eccezione per i palmipedi (capoverde, marzaiola, moretta, mestolone e moriglione) ed i trampolieri (pittima reale combattente, pettegola, piviere) nelle paludi, stagni, risaie, prati, marcitori, laghi e corsi di fiumi e torrenti, in questi ultimi, limitatamente agli argini e sponde che li delimitano.

## Art. 27

(Fondi chiusi Terreni in attività di coltivazione)

1. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altre effettive chiusure, ad altezza non inferiore a m. 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni, il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3.

2. I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati alla Provincia ove ricadono.

3. I proprietari ed i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvedono ad esporre a loro carico adeguate tabellazioni.

4. L'esercizio venatorio è inoltre vietato in forma vagante, nei terreni in attività di coltivazione.

5. Per la protezione delle colture di cui al comma successivo può essere autorizzata, su richiesta dei conduttori dei fondi interessati, con provvedimento della Provincia, che lo rilascia sentito il Comitato provinciale di coordinamento interessato, la cattura di selvaggina da effettuarsi a cura del servizio venatorio anche a cura di persone nominativamente designate.

6. Sono da ritenersi terreni in attività di coltivazione: i giardini, terreni coltivati ad ortaggi, le colture erbacee e cerealiche nel periodo del raccolto, i prati artificiali e quelli naturali nel periodo immediatamente precedente la falciatura, i frutteti, gli oliveti ed i vigneti durante la maturazione dei prodotti, nonché i terreni recentemente rimboschiti.

7. I proprietari o conduttori dei fondi debbono segnalare i terreni in attività di coltivazione, suscettibili di danneggiamento, di cui al comma precedente, mediante apposite tabelle, lungo il perimetro dei terreni coltivati, con l'obbligo della rimozione delle stesse dopo la raccolta dei prodotti.

8. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente art. sono punite ai sensi del successivo art. 50.

## Art. 28

(Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale)

1. Le Province, con le modalità previste dal regolamento di cui al piano regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono autorizzare, per scopo di studio e su motivata richiesta, il personale qualificato degli Istituti o Laboratori scientifici di giardini zoologici e dei parchi naturali a catturare ed utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

2. La Regione, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può gestire in proprio o autorizzare impianti adibiti alla cattura ed alla cessione, per la detenzione anche oltre i periodi consentiti, di specie di uccelli migratori da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio negli appostamenti, nonché per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati.

3. Le specie catturabili sono: allodola, cese-na, germano reale, merlo, moretta, pavoncel-la, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, passera mattugia.

4. La Provincia può, inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopo di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da Istituti e Laboratori scientifici pubblici o riconosciuti per le attività di inanellamento.

5. È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

6. Il numero dei selvatici da catturare deve essere limitato a pochi esemplari e deve, comunque, essere indicato nello atto autorizzativo.

7. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approverà il regolamento relativo agli aspetti di cui al presente articolo.

## Art. 29

(Allevamenti a scopo alimentare  
o amatoriale)

1. Le Province, con le modalità previste dal regolamento di cui al piano regionale, possono autorizzare:

a) gli allevamenti o la detenzione di ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;

b) gli allevamenti o la detenzione di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.

2. I permessi e le autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciati a persone nominativamente indicate.

### TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

#### Art. 30 (Esercizio della caccia)

1. È considerato esercizio di caccia ogni azione diretta all'abbattimento o cattura di selvaggina. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o soffermarsi in atteggiamento di ricerca o di attesa della selvaggina per abbatterla o catturarla con l'impiego dei mezzi a tale scopo destinati di cui all'art. 41 e degli animali addestrati consentiti.

2. L'esercizio della caccia è consentito alle specie di selvaggina, nei tempi e nei limiti previsti dalla presente legge; durante l'esercizio della caccia non devono essere arrecati danni effettivi alle colture agricole.

3. La selvaggina abbattuta o scovata nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata, finché questi non ne abbandoni la ricerca o l'inseguimento.

4. Il cacciatore che insegue la selvaggina scovata o che è intento al recupero di quella da lui ferita non deve essere ostacolato da persone terze fino a quando egli non vi rinunci.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

## Art. 31

## (Documenti venatori)

1. L'esercizio della caccia può essere esercitato da chiunque sia in possesso dei seguenti documenti:

- a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
- b) tesserino venatorio di cui al successivo art. 35;
- c) contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- d) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa;
- e) ricevuta del versamento della tassa regionale di cui al successivo art. 36, che è parte integrante, ai fini dello esercizio venatorio, del tesserino regionale.

## Art. 32

## (Abilitazione all'esercizio venatorio)

1. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il primo rilascio della licenza di caccia e per il suo rinnovo in caso di revoca.

2. L'abilitazione si consegue a seguito del superamento di apposito esame da sostenersi presso la commissione provinciale di cui al successivo art. 34.

3. Il richiedente l'abilitazione allo esercizio venatorio deve presentare domanda in carta legale all'Amministrazione provinciale nel cui territorio risiede, allegando i seguenti documenti:

- a) certificato di residenza;
- b) certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio, rilasciato dalla U.S.L. competente.

4. La licenza di porto d'armi per uso di caccia viene rilasciata e rinnovata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

5. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

## Art. 33

## (Prova d'esame)

1. L'aspirante alla abilitazione all'esercizio venatorio, per essere ammesso all'esame, deve superare una prova preliminare rispondendo ad un questionario predisposto dalla Commissione.

2. Il successivo esame comprende una prova teorica ed una prova pratica.

3. La prima si deve riferire alle seguenti materie: legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia, tutela della natura e principi della salvaguardia delle colture agricole, armi e munizioni da caccia e loro uso; la seconda si concretizzerà nello smontaggio, nel rimontaggio e nelle modalità d'uso di un'arma da caccia.

4. Detta prova non dovrà comportare alcun onere economico per il candidato.

5. Il giudizio della Commissione è definito ed è assunto collegialmente con il riconoscimento della idoneità o della non idoneità del candidato.

6. Il candidato giudicato non idoneo può ripresentare domanda di nuovo esame e potrà essere riconvocato solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla data del l'esame sostenuto.

7. L'attestato di abilitazione all'esercizio



## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

venatorio viene rilasciato dal Presidente della Giunta provinciale sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione che ha sottoposto ad esami il candidato.

## Art. 34

(Commissioni provinciali per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio)

1. Le Commissioni per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio venatorio sono nominate dalla Giunta regionale. Ciascuna Commissione è riferita ad ogni singola provincia ed ha sede presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale.

2. Essa è composta da:

a) un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale, che la presiede;

b) dodici esperti qualificati nelle seguenti discipline: legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia, tutela della natura e principi della salvaguardia delle colture agricole, armi e munizioni da caccia e loro uso. Gli esperti di cui sopra dovranno essere scelti tra nominativi indicati dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative in Calabria nella misura di sei, dalle associazioni agricole nella misura di uno, dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche nella misura di uno, quattro esperti in fine saranno di nomina della Giunta regionale su indicazione dell'Assessorato all'agricoltura.

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia.

4. Non possono far parte delle Commissioni di cui al precedente primo comma coloro che hanno subito sanzioni in materia di caccia.

5. La Commissione dura in carica cinque anni ed esercita la sua funzione fino alla costituzione della nuova Commissione.

6. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il componente nominato dura in carica sino alla nomina del membro sostituito.

7. Nelle more dell'insediamento della nuova Commissione, la Commissione scaduta può esaminare soltanto le domande giacenti sottoponendo ad esami i relativi richiedenti.

8. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura di L. 25.000 per i residenti nel capoluogo di provincia e di L. 30.000 per i residenti fuori dal capoluogo.

9. La Giunta regionale può altresì disporre il pagamento delle ore effettive di lavoro straordinario prestato ai componenti che siano impediti a percepire il gettone di presenza.

10. Il Presidente, in caso di necessità, può convocare tutti i dodici componenti e formare sottocommissioni, presiedute anche da Presidente delegato.

11. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza del Presidente e di almeno due componenti, oltre che del segretario.

12. Il Presidente, in caso di impedimento può delegare in sua sostituzione un componente della Commissione.

13. Gli oneri per il funzionamento delle Commissioni sono a carico della Regione.

## Art. 35

(Tesserino regionale)

1. Il tesserino regionale per l'esercizio venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, è

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

edito dalla Giunta regionale d'intesa con le altre Regioni.

2. Viene rilasciato annualmente e gratuitamente dal Comune in cui il cacciatore risiede, dietro presentazione di richiesta in carta legale corredata dai seguenti documenti:

- a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
- b) fotocopia della ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa;
- c) fotocopia della ricevuta del versamento della tassa regionale di cui all'art. 36;
- d) fotocopia del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

3. Il tesserino regionale deve accompagnare sempre, anche per l'esercizio della caccia fuori regione, la licenza di porto d'armi per uso di caccia.

4. Sul tesserino di caccia, oltre alle modalità dell'esercizio venatorio, devono essere riportati i seguenti dati:

- cognome e nome del titolare;
- data e luogo di nascita;
- indirizzo;
- professione;
- numerazione progressiva.

5. Il numero del tesserino deve essere riportato sulla licenza a cura dell'Amministrazione provinciale, presso la quale è istituito un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da aggiornare annualmente.

6. Per la distribuzione dei tesserini, l'Amministrazione provinciale può avvalersi della collaborazione delle Associazioni venatorie

legalmente riconosciute e degli uffici provinciali del servizio venatorio regionale.

7. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno di caccia che effettua nella propria o nelle altre regioni, il numero dei capi di selvaggina stanziale e migratoria abbattute secondo le modalità indicate nel calendario venatorio annuale.

8. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare per ottenere il duplicato dello stesso, deve rivolgere istanza all'Amministrazione provinciale competente per territorio, allegando fotocopia della denuncia presentata nelle forme di legge dello avvenuto smarrimento o allegando il vecchio tesserino in caso di deterioramento.

## Art. 36

## (Tassa di concessione regionale)

1. Per il rilascio del tesserino regionale di cui all'art. precedente e per il conseguente esercizio dell'attività venatoria, la Regione Calabria istituisce, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 968 del 27/12/1977, una tassa di concessione regionale, soggetta a rinnovo annuale, pari all'ammontare della tassa erariale di cui all'art. 23 della precitata legge.

2. L'introito della tassa di cui al comma precedente viene destinato annualmente alla realizzazione dei programmi regionali attinenti la materia di cui alla presente legge.

3. La tassa ha validità di un anno.

4. Il versamento avviene mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.

5. Nel caso di diniego della licenza di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

TITOLO IV  
SPECIE CACCIABILI CONTROLLO  
DELLA FAUNA PERIODI DI CACCIA

Art. 37

1. Esercizio della caccia controllata.

2. Il territorio della Regione Calabria è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata. Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazione di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle spese indicate nell'articolo successivo.

Art. 38

(Elenco delle specie cacciabili  
Periodi di caccia)

1. È vietato, ai fini della presente normativa, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna italiana se non quelli previsti nel comma successivo.

2. Nel territorio della Regione Calabria è consentita nei tempi, nei modi e con i mezzi previsti dalla presente legge, la caccia alle seguenti specie e per i periodi sottospecificati:

1) specie cacciabili dal 18 agosto al 31 dicembre: quaglia, tortora, merlo;

2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine del mese di febbraio: germano reale, folaga, gallinella d'acqua, passera mattugia, alzavola, canapiglia, mestolone, moriglione, chiurlo, pettegola combattente;

3) specie cacciabili dal 18 agosto al 10 marzo: storno, porciglione, fischione, codone, moretta, colombaccio, frullino, marzaiola, donnola, volpe, passera oltremontana, beccacino;

starna, fagiano pittima reale, piviore dorato, coniglio selvatico, lepore comune;

5) specie cacciabili dalla 3° domenica di settembre al 10 marzo: allodola, tordo bottaccio, tordo sassello, pavoncella, taccola, cornacchia grigia, ghiandaia, corvo e cornacchia nera;

6) specie cacciabili dalla 3° domenica di settembre alla fine del mese di febbraio: cesena, gazza;

7) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale, beccaccia.

3. È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. Nel qual caso sarà l'Amministrazione comunale ad informare l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

4. È altresì, vietato, ai fini della presente legge, catturare, detenere o commerciare esemplari di specie di anfibi e rettili appartenenti alla fauna calabrese ed è, inoltre, vietata la raccolta o la distribuzione di uova e girini. Deroche al divieto di cui al presente comma sono consentite, previa autorizzazione della Regione, per allevamenti a scopo alimentare di esemplari appartenenti alla specie "rana-esculenta" e per la raccolta e detenzione di esemplari per scopi specifici formalmente documentati da enti o istituti. Per la sola specie di "rana esculenta" è consentita la raccolta di un numero non superiore ai venti esemplari al giorno per ciascun raccoglitore nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno. È comunque vietata l'introduzione a scopo di ripopolamento nel territorio calabrese di specie anfibi e rettili non appartenenti alla fauna autoctona.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

Art. 39  
(Controllo della fauna)

1. La Giunta regionale può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'art. precedente per importanti e motivate ragioni, connesse alla consistenza faunistica od a sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, o per malattie od altre calamità.

2. La Giunta regionale provvede, inoltre al controllo delle specie di cui al precedente art. nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, o in presenza di forti migrazioni, arrechino gravi danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando gli equilibri naturali, nonché nei fondi chiusi di cui al precedente art. 27.

3. Tale controllo deve comunque essere attuato con mezzi selettivi, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

4. La Giunta regionale autorizzando piani di abbattimento di volpi che dovessero essersi eccessivamente moltiplicate, può disporre la concessione di un premio per ogni volpe abbattuta.

Art. 40  
(Introduzione della selvaggina dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purché corrispondente alle specie già presenti nel territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.

2. È vietato introdurre nel territorio regionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici od a circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente

destinate all'allevamento ed al commercio per i fini ornamentali e amatoriali.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Art. 41  
(Mezzi di caccia)

1. La caccia è consentita con l'uso di fucile, con canna ad anima liscia, fino a due colpi; con l'uso di fucile a ripetizione o semiautomatico, di calibro non superiore al 12, la cui portata di fuoco deve essere limitata a non più di due colpi, nonché con l'uso della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo vuoto di altezza non inferiore a 40 mm..

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo vuoto di altezza non inferiore a 40 mm..

3. La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.

4. Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

5. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo ed i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 42  
(Calendario venatorio)

1. La Giunta regionale pubblica, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale ed

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

eventuale regolamento relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dallo art. 38 con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

2. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Giunta regionale può consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso vietato.

3. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e tenuto conto delle consuetudini locali, può, anche in deroga al comma precedente, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre ed il 30 novembre e fra il 15 febbraio ed il 10 marzo.

4. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La Giunta regionale nell'emanazione del calendario venatorio definirà l'ora legale d'inizio della caccia, orientandosi sui dati forniti dall'Osservatorio di Brera.

5. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

6. Nella formulazione del calendario venatorio la Giunta regionale terrà conto delle indicazioni fornite dai rappresentanti delle Associazioni venatorie legalmente riconosciute e dei pareri del Comitato di coordinamento regionale e delle Province. Saranno inoltre sentite le Regioni limitrofe.

Art. 43  
(Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori delle Province. Oltre al personale di cui sopra, la vigilanza venatoria è affidata alle guardie volontarie delle Associazioni venatorie e Protezionistiche nazionali legalmente riconosciute alle quali sia riconosciuta la qualifica di Guardia giurata ai termini delle norme di Pubblica Sicurezza, agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Gli agenti venatori di norma operano secondo le direttive dell'Ufficio provinciale della caccia.

3. Agli agenti venatori che esercitano funzioni di vigilanza venatoria è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui operano, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

4. Gli agenti volontari di vigilanza venatoria appartenenti alle Associazioni venatorie nazionali riconosciute di cui al 2° comma del presente articolo, durante il servizio devono portare le armi consentite.

5. La Regione, su proposta delle Province, le quali la formulano in attuazione di un piano organico di vigilanza, può stipulare apposite convenzioni con le Associazioni venatorie legalmente riconosciute, per garantire una più estesa vigilanza nei territori non sufficientemente garantiti dal personale di vigilanza degli Enti delegati o degli altri organi dello Stato che hanno competenza in materia.

TITOLO V  
VIGILANZA VENATORIA  
ASSOCIAZIONI VENATORIE

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

## Art. 44

## (Registro dei cacciatori)

1. Presso ogni Provincia viene tenuto un registro dei cacciatori a norma dello art. 99 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Le apposite schede vengono compilate sulla base dei dati che vengono trasmessi dagli organi dello Stato abilitati al rilascio ed al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso venatorio.

3. Le copie delle schede vengono mensilmente trasmesse all'ufficio regionale centrale presso cui viene costituito lo archivio generale dei cacciatori.

4. Su ciascuna scheda dovranno essere annotate anche le infrazioni eventualmente elevate a carico del cacciatore.

5. Ciò al fine di stabilire i casi di recidiva.

## Art. 45

## (Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria)

1. Nell'attività delle loro funzioni gli agenti di vigilanza possono chiedere l'esibizione: dei documenti di cui al precedente art. 31, eventuali altri permessi od autorizzazioni di caccia e della cacciagione a qualsiasi persona in possesso di armi o di mezzi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia o di uccellazione.

2. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dal successivo art. 49 ai punti a), b), c), d) e f), gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, e al sequestro della selvaggina in tutti i casi previsti dal medesimo art. 49, redigendo verbale e rilasciando copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone

copia al contravventore entro 30 giorni.

3. Se tra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta gli agenti la consegnano all'Ufficio regionale provinciale che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In questo ultimo caso, il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussista. Se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su conto corrente intestato alla Tesoreria regionale. Le somme in tal caso introitate sono impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

4. Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

5. Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'Ente da cui dipendono ed alla autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Ogni addetto alla vigilanza, qualora abbia notizia o fondato sospetto che sia commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente in materia, deve darne notizia all'Ufficio provinciale.

## Art. 46

## (Custodia dei cani)

1. I cani trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto di caccia debbono essere catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo in cui l'uso dei cani è consentito, la cattura deve aver luogo solo quando non siano al seguito di persone.

2. I cani di ogni razza a guardia delle abitazio-

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

ni o del bestiame non devono essere lasciati incustoditi a più di m. 150 dalla abitazione.

3. I cani trovati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura; nei centri pubblici e privati di produzione della selvaggina e in altri territori comunque vincolati ai sensi della presente legge, devono essere catturati; ove non sia possibile la cattura o il riconoscimento ed arrechino danno effettivo alla selvaggina, gli agenti di vigilanza possono procedere alla loro soppressione.

4. Colui che, tenuto alla custodia, anche temporanea, di un cane, consente che esso vaghi per la campagna è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal successivo art. 50.

5. I cani catturati devono essere dati in custodia al Comune competente per territorio, verso il quale il proprietario del cane è tenuto al rimborso delle spese di custodia e mantenimento.

6. Trascorsi 30 giorni, nel caso che il proprietario del cane sia rimasto sconosciuto esso rimane di proprietà del Comune che ne dispone liberamente.

## Art. 47

(Associazioni venatorie e loro compiti)

1. Le Associazioni venatorie sono libere.

2. Sono considerate Associazioni venatorie nazionali quelle riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799, e ai sensi dell'art. 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

3. È vietata l'iscrizione a più di una Associazione venatoria.

4. Le Associazioni venatorie riconosciute, oltre i compiti loro affidati dalla presente legge, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro interessi;

b) a promuovere ed a diffondere tra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;

c) a collaborare nel campo tecnico ed organizzativo della caccia, con gli Organi dello Stato e della Regione;

d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

f) a proporre alle Autorità di P.S. il riconoscimento delle guardie volontarie e venatorie;

g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie venatorie e volontarie, mediante corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione e finanziati col contributo della Regione.

5. Le Associazioni venatorie riconosciute possono, altresì, essere autorizzate dalla Regione ad effettuare corsi di formazione per la qualificazione di esperti nel settore faunistico-ambientale. Detti corsi possono essere finanziati col contributo della Regione.

## Art. 48

(Attività promozionale e di ricerca)

1. La Giunta regionale provvede periodicamente alla pubblicazione di un opuscolo a stampa per consentire agli aspiranti cacciatori una adeguata e specifica preparazione.

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

2. Gli opuscoli sono rilasciati gratuitamente dalla Provincia ai candidati che hanno inoltrato domanda per il conseguimento dell'abilitazione venatoria.

3. La Regione promuove la collaborazione attiva della scuola, delle organizzazioni sociali; delle associazioni culturali naturalistiche e di quelle venatorie per diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico ed i modi della sua tutela.

4. Per ricerche concernenti la biologia della fauna, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e della fauna, l'introduzione della fauna dall'estero, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna autoctona, l'approfondimento delle conoscenze della fauna selvatica, la Regione si avvale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e degli Enti e degli Istituti competenti in materia.

## TITOLO VI DIVIETI E SANZIONI

### Art. 49 (Divieti)

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive, ed in quelle ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile della Autorità militare od ove esistano monumenti nazionali purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste dema-

niali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dei precedenti artt. 7 e 13;

c) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviarie e strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

d) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione di persone; di stabbi, stazzi, recinti, aree individuate ai sensi del precedente art. 4, nonché aree delimitate e destinate al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

e) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia della presente legge e dalle disposizioni regionali;

f) cacciare a rastrello in più di tre persone e con l'uso di più di cinque cani, nonché utilizzare a scopo di caccia scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi di acqua;



## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

g) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento o da aeromobili;

h) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui al precedente art. 28 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione, per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

i) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi in violazione della presente legge e di altri provvedimenti emanati dallo Stato o dalla Regione;

l) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e al l'infuori delle specie di cui al precedente art. 38, secondo comma;

m) utilizzare la civetta quale zimbello per gli alaudidi;

n) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettronico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

o) cacciare in qualsiasi specchio di acqua dove si eserciti l'industria della pesca e della piscicoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse;

p) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

q) usare la selvaggina morta non prove niente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

r) usare munizioni spezzate nella caccia agli

ungulati; usare esche e bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

s) commerciare beccacce e comunque confezionate nonché uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia;

t) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge, salva restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

u) cacciare il beccaccino da appostamento;

v) la posta alla beccaccia;

z) addestrare i cani nei fondi chiusi e in attualità di coltivazione.

2. È vietata, altresì, l'imbalsamazione di qualsiasi specie di selvaggina non compresa nell'elenco di cui al precedente art. 38, secondo comma.

3. L'eventuale possesso di esemplari imbalsamati di specie protette ai sensi della presente legge deve essere denunciato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Provincia territorialmente competente che provvederà a rilasciare ai detentori apposita certificazione e ad apporre su ogni esemplare un contrassegno inamovibile.

4. Nel periodo compreso fra il 1° giugno e il 31 agosto è vietata l'accensione delle stoppie delle graminacee, delle leguminose, di altre erbe e degli arbusti in genere. Tale divieto non sussiste per l'intero anno nel caso in cui si debba procedere alla distruzione di erbe infestanti o di materiale risultante dalla potatura, ma, in questo caso, chi ha acceso il fuoco deve controllarlo di persona fino al suo

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

completo spegnimento. Nello stesso periodo è vietato l'uso di antiparassitari, erbicidi e pesticidi senza la previa autorizzazione della Provincia territorialmente competente, che nel concederla dovrà tener conto dei danni che la somministrazione può cagionare alla fauna selvatica.

5. La Regione può vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

Art. 50  
(Sanzioni)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la esclusione definitiva della concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione in conformità di quanto disposto dallo art. 8, sesto comma, legge 27 dicembre 1977, n. 968; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L.

1.000.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui all'art. 2 della legge n. 968/77 e all'art. 6 (allegato II) della Convenzione di Berna resa esecutiva con legge 5 agosto 1981 n. 503;

e) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a L. 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa di L. 100.000 a L. 1.000.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza;

f) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uggellaggione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dai precedenti articoli;

g) la sanzione amministrativa da lire 30.000 a L. 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale ai sensi del precedente art. 35, o non abbia versato la tassa di concessione regionale prevista dal precedente art. 36;

h) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a L. 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni nel tesserino regionale;

i) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a L. 50.000 per chi pur essendo munito, non

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tessero regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

l) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a L. 50.000 per chi viola la disposizione di cui all'art. 18, ultimo comma, della legge n. 968/77;

m) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a L. 500.000, per chi viola le disposizioni regolamentari emanate ai sensi del precedente art. 49; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza di caccia sino ad un anno;

n) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a L. 50.000 per gli abusi dei proprietari e dei conduttori dei fondi in materia di tabulazione dei terreni in attualità di coltivazione di cui al precedente art. 27, ultimo comma;

o) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a L. 50.000 per chi viola le disposizioni di cui al precedente art. 46; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 1.000.000;

p) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a L. 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo;

q) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a L. 500.000 per chi viola le disposizioni di cui ai precedenti artt. 38 ultimo comma e 49;

r) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a L. 1.000.000 per chi accende stoppie senza l'osservanza dei tempi e delle modalità stabilite dall'art. 49 e quella da L. 100.000 a L. 2.000.000 per chi viola le disposizioni relative all'uso di antiparassitari, erbicidi e pesticidi.

2. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e la alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, a cura delle Province ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## Art. 51

(Contenzioso venatorio - sospensione  
Esclusione e revoca della concessione  
della licenza)

1. Il contenzioso venatorio è affidato all'Assessorato regionale competente in materia di caccia e pesca, il quale opera per il tramite del proprio ufficio regionale. Presso detto ufficio vanno inoltrati i verbali di infrazione o di riferimento elevati dagli agenti di cui al precedente art. 45 e le armi sequestrate ai sensi del precedente art. 45.

2. A cura del predetto ufficio, sarà provveduto alle annotazioni delle infrazioni elevate a carico dei cacciatori trasgressori sulle schede del registro dei cacciatori, nonché alle contestazioni delle contravvenzioni emergenti dai verbali di riferimento trasmessi da gli agenti venatori non aventi qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Per i cacciatori residenti fuori regione sarà data comunicazione, ai fini di poter stabilire eventuale recidività, alle Province, nella cui circoscrizione risiedono i medesimi, delle infrazioni contestate.

3. La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, prevista dalle vigenti disposizioni, è formulata dal Presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione al Questore della provincia di residenza del trasgressore affinché provveda in merito.

4. La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti ai punti d) ed f) del precedente art. 50. Nei casi previsti ai punti b), c) ed e) del lo stesso art. è ammesso il rinno-

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

vo della licenza ai sensi del precedente art. a far data dal compimento del decimo anno dalla avvenuta revoca.

5. Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa le armi sequestrate ai sensi del precedente art. 50, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza, sono restituite al legittimo proprietario previa dimostrazione della estinzione della sanzione amministrativa.

6. Alle infrazioni amministrative previste dal precedente art. 50 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili.

7. L'oblazione va fatta mediante versamento su c/c indicato dalla Regione.

8. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati alla Tesoreria regionale.

9. In casi particolari, gli agenti venatori potranno incaricare della custodia delle armi sequestrate gli stessi proprietari delle predette, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

## TITOLO VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE

### Art. 52 (Tasse di concessione regionale)

1. Sono soggetti a tasse annuali di concessione regionale: gli appostamenti fissi i centri privati di produzione di selvaggina, le aziende faunistiche d'esercizio venatorio nella misura e con le modalità previste dalla Regione.

2. La tassa regionale non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno; essa è dovuta comunque al momento del rinnovo.

3. Gli introiti di cui al I comma, nello stato di previsione delle entrate, sono riportate in aumento per competenza e per cassa.

### Art. 53 (Piano di finanziamento e riparto)

1. A decorrere dall'anno finanziario 1986 nel bilancio regionale sono istituiti:

a) uno stanziamento in favore delle Province per le spese relative alle funzioni ad esse delegate;

b) uno stanziamento in favore dei Comitati di coordinamento regionale e provinciale per le spese relative al funzionamento dei relativi uffici;

c) uno stanziamento per il ripopolamento di cui al precedente art. 23;

d) uno stanziamento per il funzionamento dei centri pubblici di produzione della selvaggina gestiti dalla Regione;

e) uno stanziamento per indennizzi ed incentivi ai proprietari e conduttori dei fondi di cui al precedente art. 24;

f) uno stanziamento per le iniziative e le spese regionali previste dalla presente legge, non comprese nei precedenti punti, nonché per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per la tutela della fauna ed il controllo dell'esercizio venatorio.

2. La Regione determina annualmente in sede di bilancio il fondo complessivo da destinare agli interventi di cui al precedente comma e ne provvede alla ripartizione con l'approvazione del piano regionale di cui al precedente art. 22.

## TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

### Art. 54

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di efficacia le precedenti leggi

## SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1986

regionali n. 27 del 14 dicembre 1978 e n. 12 del 23 agosto 1978 in quanto sostituite dalla presente normativa.

2. I compiti dei già soppressi Comitati provinciali della caccia, il cui esercizio era stato trasferito alle Amministrazioni provinciali, vengono esercitati secondo quanto disposto dalla presente legge.

3. I presidenti delle Amministrazioni provinciali, per le funzioni connesse ai compiti degli ex Comitati provinciali della caccia, trasferiti con la legge n. 27 del 14 dicembre 1978 che non andranno più ad esercitare e quindi per le strutture relative, provvederanno, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla redazione dello stato patrimoniale, alla predisposizione dei conti consuntivi, compreso quello dell'esercizio in corso, alla riscossione delle entrate accertate e pagamento delle spese impegnate, nonché ad assolvere agli adempimenti fiscali e di qualsiasi altra natura connessi con la cessazione dei compiti sui quali non avranno più competenze.

4. Entro la stessa data gli stessi provvedono al trasferimento di tutti i beni corredati dai documenti contabili, alla Regione Calabria.

## Art. 55

(Piano regionale e ripopolamento)

1. Fino all'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvederà alla formulazione dei piani regionali ed al ripopolamento secondo le disposizioni di cui alla legge n. 968 del 27/12/ 1977.

## Art. 56

(Autorizzazione e concessioni preesistenti)

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate rimarranno efficaci per il tempo in esse

indicate, sempre che siano compatibili con le disposizioni della presente legge, fino all'attuazione del piano regionale di cui al precedente art. 22.

## Art. 57

(Commissioni provinciali per l'abilitazione all'esercizio venatorio)

1. Le Commissioni provinciali attualmente in carica decadono con l'entrata in vigore della presente legge e vengono rinnovate secondo i nuovi criteri.

## Art. 58

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della vigente normativa nazionale.

## Art. 59

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1986 in L. 2.800.000.000 si provvede mediante prelievo dai fondi di cui al Cap. 2133104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1986.

2. Per gli anni successivi, la spesa complessiva sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

## Art. 60

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.